



UNIPOLSAI IMPRESA & SERVIZI

Assicurazione Multirischi per la Piccola e Media Impresa

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione Multirischi per la Piccola-Media Impresa

Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni



Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodotto: "UNIPOLSAI IMPRESA&SERVIZI"

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n.1.00006 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n.046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura l'azienda per i rischi connessi all'esercizio dell'attività.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **DANNI AI BENI:** danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e nelle ubicazioni indicate in Polizza, causati da Incendio, azione meccanica del fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio, sviluppo fumi, gas e vapori, danni consequenziali, guasti arrecati dai soccorritori, nonché da tutti gli altri eventi previsti dal contratto.
- ✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE:** danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'Attività esercitata. Vale anche per la RC che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.
- ✓ **FURTO:** danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, esclusi i Preziosi e valori, anche se di proprietà di terzi, causati da Furto all'interno dell'Azienda assicurata, Furto commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate, Rapina avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate.
- ✓ **FENOMENO ELETTRICO/ELETTRONICO E GUASTI:** danni materiali e diretti alle Apparecchiature elettriche ed elettroniche e agli Impianti del Fabbricato, inerenti l'attività dell'Azienda anche se di proprietà di terzi, causati da fenomeni elettrici.
- ✓ **EVENTI CATASTROFALI:** danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e/o dal Contenuto assicurato causati da Terremoto (nonché da Incendio, Esplosione e Scoppio ad esso conseguente) e/o da Alluvione, Inondazione e Allagamento.
- ✓ **PROTEZIONE DEL REDDITO:** danni derivanti in conseguenza della forzata inattività dell'Azienda assicurata, a seguito di Sinistro indennizzabile nelle Sezioni Danni ai beni, Furto, Fenomeno elettrico/elettronico e Guasti, Eventi catastrofali e Protezione digitale nonché indennizza le conseguenze dirette da Infortuni subiti dal titolare o dai soci (ad esclusione dei soci di capitale) per Ricovero, Convalescenza, Immobilizzazione.
- ✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO:** danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti oggetto dell'attività indicata in Polizza dopo la loro messa in circolazione.
- ✓ **TUTELA LEGALE:** spese per l'Assistenza giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, per la tutela dei diritti degli Assicurati in conseguenza di un fatto inerente ai Rischi garantiti dal contratto.
- ✓ **ASSISTENZA:** Prestazioni di immediato aiuto in caso di difficoltà dell'Assicurato al verificarsi di uno degli eventi previsti dal contratto.
- ✓ **PROTEZIONE DIGITALE:** assistenza per la risoluzione di problemi software del Computer Notebook/Desktop o per la ricostituzione di Archivi, Dati, anche personali, e Programmi sottratti, distrutti o danneggiati da Malware introdotti abusivamente da terzi.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).

GARANZIE OPZIONALI

Le seguenti sezioni: DANNI AI BENI / RESPONSABILITÀ CIVILE / FURTO / FENOMENO ELETTRICO/ELETTRONICO E GUASTI / PROTEZIONE DEL REDDITO / RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO / TUTELA LEGALE / ASSISTENZA prevedono Garanzie Supplementari a pagamento.

[per i dettagli su quanto sopra vedasi il DIP aggiuntivo Danni]



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono oggetto di copertura le attività aziendali non indicate in Polizza e tutti i danni causati con dolo dell'Assicurato/Contraente/rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata.
- ✗ **DANNI AI BENI:** non sono compresi i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di Terrorismo o sabotaggio, atti dolosi, vandalici, avvenuti in occasione di occupazione abusiva.
- ✗ **RESPONSABILITÀ CIVILE:** non sono considerati "terzi" ai fini dell'Assicurazione R.C.T. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia", quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti sopra descritti, le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime (valido anche per la **RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO**); gli Addetti all'Attività esercitata che subiscano il danno in occasione di lavoro; tutti coloro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività a cui si riferisce l'Assicurazione (valido anche per **PROTEZIONE DIGITALE**).
- ✗ **EVENTI CATASTROFALI:** non sono compresi i danni a Fabbricati considerati abusivi ai sensi di Legge, nonché a quelli dichiarati inagibili.
- ✗ **ASSISTENZA:** non sono comprese le prestazioni richieste nelle situazioni che non rivestano carattere di urgenza e/o difficoltà.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate da garanzie supplementari) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

- ! **DANNI AI BENI:** causati da Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, maremoto, mareggiata e penetrazione di acqua marina; danni a macchine o impianti colpiti da Esplosione, Implosione, Scoppio, se sono stati originati da usura, corrosione o difetti del materiale.
- ! **RESPONSABILITÀ CIVILE:** derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge.
- ! **FURTO:** Colpa grave dell'Assicurato/Contraente/rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata.
- ! **FENOMENO ELETTRICO/ELETTRONICO E GUASTI:** che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione.
- ! **EVENTI CATASTROFALI:** causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica/idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto, Inondazione e Allagamento sul Fabbricato e/o Contenuto assicurato.
- ! **PROTEZIONE DEL REDDITO:** mancata disponibilità dell'Assicurato dei mezzi sufficienti per la ripresa dell'attività.
- ! **RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO:** danni derivanti da prodotti geneticamente modificati.
- ! **TUTELA LEGALE:** per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni.
- ! **ASSISTENZA:** l'intervento su impianti per i quali l'Assicurato non è in grado di dimostrare l'avvenuta messa a norma secondo le disposizioni in vigore e/o di avere effettuato le operazioni di manutenzione periodica previste dalle norme in vigore.
- ! **PROTEZIONE DIGITALE:** i costi sostenuti per sostituire i Supporti informatici contenenti i Dati, gli Archivi e i Programmi andati distrutti o danneggiati.



Dove vale la copertura?

La copertura in generale vale dove è ubicato il Rischio assicurato con le seguenti precisazioni:

- ✓ **DANNI AI BENI:** L'Assicurazione per la garanzia Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ✓ **RESPONSABILITA' CIVILE:** opera per i danni cagionati in tutti i Paesi europei.
L'Assicurazione per le garanzie Conduzione del Fabbricato – Antenne/insegne e Commercio ambulante vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
- ✓ **FURTO:** L'Assicurazione per le garanzie Portavalori e Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
- ✓ **RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO:** L'Assicurazione vale per i prodotti fabbricati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, consegnati nei territori dei paesi indicati all'articolo "Validità territoriale" di Polizza, e per le operazioni di ritiro effettuate nei territori di tali Paesi. L'Assicurazione opera anche per i prodotti consegnati negli USA e CANADA e per i danni ovunque verificatisi, esclusi comunque i danni derivanti dal ritiro dei prodotti in tali Paesi.
- ✓ **TUTELA LEGALE:** Le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
 - nei Paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di Risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di Risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, per le vertenze contrattuali con i fornitori, per le vertenze contrattuali relative a errori nei contratti e/o nelle ordinazioni nei confronti di agenti e/o rappresentanti, per la locazione e per il diritto di proprietà;
 - nella Repubblica italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, per impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative, per procedimenti tributari o fiscali, per reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali e per accertamento della responsabilità amministrativa da reato in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti.
- ✓ **ASSISTENZA:**
 - ASSISTENZA ATTIVITA': L'Assicurazione opera a favore dell'Assicurato sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
 - ASSISTENZA VIAGGI: L'Assistenza opera per eventi occorsi all'Assicurato quando si trova in Trasferta: a) in ITALIA, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano; b) all'ESTERO, nel Mondo Intero, esclusi i Paesi ove sussistano situazioni di guerra ancorché non dichiarata.
- ✓ **PROTEZIONE DIGITALE:**
 - PROTEZIONE DANNI: L'Assicurazione è operante per i danni che avvengano nel territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
 - TUTELA LEGALE: le garanzie del web operano per i Sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del Rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del Rischio, possono comportare la cessazione della Polizza e l'esercizio, da parte di UnipolSai, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati, oltre che la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario. Il Premio può essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali e trimestrali, oppure può essere corrisposto in un'unica soluzione al momento della stipulazione e successivamente ad ogni scadenza annuale. Previo accordo di UnipolSai il Premio annuo può essere frazionato senza oneri in rate mensili con addebito diretto su conto corrente (procedura SEPA Direct Debit - S.D.D.), su Carta di Credito o su Carta di Debito, ad esclusione delle Carte Prepagate. L'eventuale frazionamento è indicato in Polizza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti. L'Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza.

Il contratto viene offerto con tacito rinnovo, e in tal caso in assenza di disdetta si rinnova per un anno - e così successivamente - o senza tacito rinnovo, e in tal caso il contratto cessa automaticamente alla sua scadenza. Inoltre se è pattuito il tacito rinnovo e UnipolSai comunica eventuali modifiche tariffarie intervenute, il mancato pagamento del Premio comporta che il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza.



Come posso disdire la Polizza?

In caso di Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, puoi recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta ad UnipolSai. Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo è necessario comunicare la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dell'Assicurazione.

Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale, hai la facoltà di recedere solo se il contratto ha durata superiore a cinque anni dopo i primi cinque anni di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di trenta giorni. Se la durata è uguale o inferiore, non puoi recedere in anticipo dal contratto e dovrai attendere la naturale scadenza.

Relativamente alle Sezioni EVENTI CATASTROFALI e PROTEZIONE DIGITALE, puoi esercitare la facoltà di Recesso anche se il contratto ha durata poliennale, comunicandolo almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Polizza; in questo caso il contratto proseguirà per le altre garanzie.

Assicurazione Multirischi per la Piccola e Media Impresa



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: UNIPOLSAI IMPRESA&SERVIZI

Data: 01/11/2022 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: www.unipolsai.it, indirizzo email: info-danni@unipolsai.it, indirizzo PEC: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it. Società iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2021, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 6.561,91 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.882,32 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.unipolsai.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2021, è pari ad € 2.982,8 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.342,3 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 9.720,1 milioni e ad € 9,442,7 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2021, pari a 3,26 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

DANNI AI BENI

**Minimo di Scoperto/
Franchigia Economy**

La Franchigia e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari si intendono elevati all'importo indicato in Polizza, salva l'applicazione di eventuali minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

RESPONSABILITA' CIVILE

**Minimo di Scoperto/
Franchigia Economy**

La Franchigia per danni a Cose, gli specifici Scoperti con i relativi minimi e le specifiche Franchigie si intendono elevati all'importo indicato in Polizza.

**Operatività della sola
garanzia proprietà del
Fabbricato**

La garanzia Proprietà del Fabbricato - garanzia R.C.T. è limitata al Rischio attinente la proprietà del Fabbricato assicurato nella Sezione Danni ai beni.

FURTO

**Minimo di Scoperto/
Franchigia Economy**

Il minimo dello Scoperto Garanzia Base e tutti i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari si intendono elevati all'importo indicato in Polizza.

**Impianto d'allarme
antifurto**

I Locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare l'introduzione nei Locali e i tentativi di manomissione e il Contraente/Assicurato si obbliga ad inserire il sistema di allarme ogniqualvolta i Locali rimangano incustoditi, a mantenere l'impianto invariato ed efficiente e a provvedere al ripristino del funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione. Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente non abbia adempiuto agli obblighi contrattualmente indicati, UnipolSai corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza previa deduzione del 10% di Scoperto.

**Impianto d'allarme
antifurto con
registratore e
trasmissione a distanza
di eventi**

I Locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare l'introduzione nei Locali e i tentativi di manomissione e il Contraente/Assicurato si obbliga ad inserire il sistema di allarme ogniqualvolta i Locali rimangano incustoditi, a mantenere l'impianto invariato ed efficiente e a provvedere al ripristino del funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione. Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente non abbia adempiuto agli obblighi contrattualmente indicati, UnipolSai corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza previa deduzione del 20% di Scoperto.

**Impianto d'allarme
antifurto con
nebbiogeno**

I Locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare l'introduzione nei Locali, i tentativi di manomissione e l'impianto stesso è implementato da un dispositivo nebbiogeno. Il Contraente/Assicurato si obbliga ad inserire il sistema di allarme ogniqualvolta i Locali rimangano incustoditi, a mantenere l'impianto invariato ed efficiente e a provvedere al ripristino del funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione. Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente non abbia adempiuto agli obblighi contrattualmente indicati, UnipolSai corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza previa deduzione del 20% di Scoperto.

**Pluralità ubicazioni
assicurate**

Nel caso di uno o più Sinistri che abbiano colpito le ubicazioni dell'Azienda assicurata in Polizza, la garanzia per la partita Contenuto è prestata fino alla concorrenza annua del "limite aggregato annuo" pattuito in Polizza.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

DANNI AI BENI

Atti vandalici e dolosi	<i>L'Assicurazione copre i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, Atti di Terrorismo, atti vandalici e dolosi.</i>
Eventi atmosferici base	<i>L'Assicurazione copre i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da Fenomeni atmosferici (quali grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e Cose da esso trascinate, tromba d'aria, acqua penetrata all'interno dei Locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al Tetto, alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopra detti) e da Sovraccarico neve, che causi il crollo totale o parziale del Tetto.</i>
Eventi atmosferici estesi	<i>L'Assicurazione copre i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da Grandine su fragili (causati da grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di fibrocemento o cemento - amianto e manufatti in materia plastica), Fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti e beni all'aperto (causati da fenomeni atmosferici a beni aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, barchesse, tettoie, gazebo, tensostrutture, beni posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture o all'aperto nell'area di pertinenza dell'Attività esercitata, veicoli immatricolati costituenti Merci), Fenomeni atmosferici a Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici.</i>
Fuoriuscita di liquidi	<i>L'Assicurazione copre i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da Acqua condotta e altri liquidi (fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti in genere), Gelo (rottura conseguente a gelo di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installati all'interno del Fabbricato ed al servizio dello stesso), occlusione di condutture, rigurgito di scarichi (rigurgito dei sistemi di scarico delle acque e delle fogne verificatosi nell'interno del Fabbricato assicurato e/o dei cortili e strade private di pertinenza; infiltrazione dal Tetto a seguito di intasamento delle gronde e dei pluviali causati da grandine o neve o precipitazioni di carattere eccezionale), Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture di acqua e altri liquidi (sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura di impianti del Fabbricato che ha provocato la fuoriuscita di acqua e altri liquidi nei Locali assicurati, nonché le spese per il ripristino delle parti murarie).</i>
Danni indiretti a percentuale	<i>UnipolSai a seguito di Sinistro indennizzabile alla Sezione Danni ai beni, corrisponderà una ulteriore indennità pari al 20% dell'Indennizzo relativo alle partite assicurate in Polizza.</i>
Lastre	<i>UnipolSai rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle Lastre poste all'indirizzo indicato in Polizza con altre nuove a seguito della loro rottura dovuta a qualsiasi causa accidentale non espressamente esclusa.</i>
Maggiori Costi	<i>UnipolSai rimborsa le spese sostenute e documentate relative alla realizzazione di iniziative destinate a comunicare la ripresa dell'attività a seguito di Sinistro che ne abbia comportato l'interruzione, nonché le spese per uso di macchine o impianti sostitutivi, lavoro straordinario del personale, lavoro presso terzi, fornitura di energia da parte di terzi, affitti di Locali per il trasferimento temporaneo dell'attività.</i>
Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate	<i>UnipolSai indennizza i Danni subiti da Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche, durante il trasporto ad opera del Contraente/Assicurato con circolazione in aree pubbliche o a queste equiparate.</i>
Merci in refrigerazione	<i>UnipolSai indennizza i Danni a Merci in refrigerazione causati da mancata o anormale produzione/distribuzione del freddo per una durata non inferiore a 6 ore.</i>
Ricorso terzi	<i>UnipolSai si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per Danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi, compresi animali, da Sinistro indennizzabile a termini della Sezione Danni ai beni.</i>
Riduzione Franchigia	<i>La Franchigia e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono dimezzati.</i>
Abrogazione Franchigia	<i>Si intende abrogata la Franchigia della Garanzia Base. Le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono dimezzati.</i>
Raddoppio sottolimiti	<i>I sottolimiti di Indennizzo della Garanzia Base espressi in cifra fissa si intendono raddoppiati.</i>
Protezione Somme assicurate	<i>Relativamente alle partite Fabbricato, Rischio locativo, Contenuto separatamente considerate, UnipolSai si impegna a ritenere garantite ulteriori Somme assicurate sino a un massimo del 30% del valore delle stesse.</i>
Aumento Infiammabili e/o Merci Speciali	<i>L'Assicurazione è convenuta sulla base della presenza di Infiammabili e /o Merci speciali fino a 1.500 Kg complessivi.</i>

RESPONSABILITA' CIVILE	
Proprietà del Fabbricato	<i>La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà dei Fabbricati, inclusi i relativi impianti e dipendenze, dei terreni e/o delle strutture fisse (chioschi, edicole) ove l'Assicurato esercita l'attività.</i>
Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.	<i>L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro, soci a responsabilità limitata e associati in partecipazione in occasione di lavoro e servizio (Rivalsa INAIL /Danno eccedente la Rivalsa INAIL /Lavoratore non INAIL).</i>
Malattie professionali	<i>L'Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro è estesa al Rischio delle Malattie professionali, manifestatasi in data posteriore alla stipula della Polizza, riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.</i>
Danni a condutture ed impianti sotterranei – Danni da cedimento o franamento del terreno – Scavi e reinterri	<i>L'Assicurazione opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a condutture ed impianti sotterranei, a Fabbricati e Cose in genere, dovuti a cedimento o franamento del terreno, determinati da lavori di scavo e reinterro, purché verificatisi entro 30 giorni dalla consegna dei lavori al committente.</i>
Danni a Cose in consegna	<i>L'Assicurazione opera per i danni alle Cose in consegna e custodia.</i>
Danni a Cose oggetto di lavorazione	<i>L'Assicurazione opera per i danni alle Cose sottoposte a lavorazione.</i>
Danni alle Cose movimentate di terzi	<i>L'Assicurazione è operante per i danni alle Cose di terzi movimentate, sollevate, caricate, scaricate.</i>
Inquinamento non graduale	<i>L'Assicurazione opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da inquinamento non graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura fortuita di impianti, Macchinari o condutture.</i>
Utilizzo di carrelli elevatori	<i>L'Assicurazione copre i danni a terzi derivanti dall'impiego dei carrelli elevatori e macchine operatrici semoventi non immatricolati al P.R.A. esclusivamente quando avvenga nell'ambito dell'area annessa e di pertinenza all'Azienda.</i>
Responsabilità civile postuma per le attività previste dal D.M. n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori)	<i>L'Assicurazione copre i danni cagionati a terzi, dopo l'ultimazione dei lavori di installazione/manutenzione/riparazione di impianti - effettuati nel periodo di validità del contratto e nell'ambito delle attività di cui al D.M. 37/2008 - entro 5 anni dalla consegna.</i>
Responsabilità civile postuma per le attività previste dal D.M. n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) – Estensione	<i>Il termine di 5 anni previsto dalla Condizione Supplementare di cui sopra si intende elevato a 10 anni dalla consegna dei lavori.</i>
Danni cagionati da lavanderie e stierie industriali	<i>L'Assicurazione opera per i danni alle Cose in consegna e custodia o sottoposte a lavorazione.</i>
Riduzione Franchigia danni a Cose	<i>Riduzione ad € 250,00 della Franchigia per danni a Cose salvo l'applicazione degli specifici Scoperti con i relativi minimi e delle specifiche Franchigie indicate nei singoli articoli della Garanzia Base - R.C.T. e di tutte le Franchigie e i minimi di Scoperto previsti dalle Garanzie Supplementari, eccetto di quelli previsti dalla Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I. e Inquinamento non graduale.</i>
Annullamento Franchigia danni a Cose	<i>Annullamento della Franchigia per danni a Cose salvo l'applicazione degli specifici Scoperti con i relativi minimi e delle specifiche Franchigie indicate nei singoli articoli della Garanzia Base - R.C.T. e riduzione ad € 250,00 di tutte le Franchigie e i minimi di Scoperto previsti dalle Garanzie Supplementari, eccetto quelli previsti alla Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I. e Inquinamento non graduale.</i>
Aumento dei limiti di garanzia	<i>Il limite di Risarcimento previsto per Danni da interruzione di attività / Danni da Incendio / Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi / Danni da furto / Danni a condutture ed impianti sotterranei - Danni da cedimento o franamento del terreno – Scavi e reinterri / Danni alle Cose movimentate di terzi / Inquinamento non graduale si intende raddoppiato.</i>
Estensione al mondo intero	<i>La garanzia di responsabilità civile verso terzi opera per i danni cagionati nel mondo intero, con esclusione degli Stati Uniti e del Canada.</i>

FURTO	
Furto e Rapina di Valori in Cassaforte	<i>UnipolSai assicura i Valori custoditi in Cassaforte.</i>
Portavalori	<i>UnipolSai indennizza la perdita di Valori in conseguenza di Rapina o Scippo commessi sulla persona dell'Assicurato o Contraente o degli Addetti all'attività stessa, durante il trasferimento al domicilio dell'Assicurato, a banche, fornitori, clienti o viceversa, all'esterno del Fabbricato in cui si esercita l'attività dell'Azienda assicurata.</i>
Furto di merci all'aperto in aeree recintate	<i>UnipolSai indennizza il Furto delle Merci inerenti l'attività assicurata poste all'aperto nell'ambito dell'area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l'Azienda.</i>
Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate	<i>UnipolSai indennizza i Danni derivanti da Furto e Rapina alle Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate durante il trasporto ad opera del Contraente/Assicurato in aree pubbliche ed equiparate.</i>
Riduzione minimo di Scoperto	<i>Il minimo di Scoperto previsto in Garanzia Base nonché quelli delle Garanzie Supplementari sono ridotti a € 250,00.</i>
Abrogazione dello Scoperto	<i>Si intende abrogato lo Scoperto previsto in Garanzia Base, salvo per la garanzia "Contenuto all'esterno".</i>
Raddoppio sottolimiti	<i>I sottolimiti di Indennizzo di Garanzia Base, Furto e Rapina di Valori e Beni all'esterno, espressi in cifra fissa, si intendono raddoppiati.</i>
Reintegro automatico	<i>Dopo ogni Sinistro UnipolSai reintegra automaticamente - per un importo pari all'Indennizzo - la Somma assicurata alla partita Contenuto e relativi Limiti di Indennizzo nonché alle Garanzie Supplementari Portavalori, Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate.</i>
Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione	<i>UnipolSai rimborsa le spese sostenute entro 60 giorni dalla data di accadimento di un Sinistro indennizzabile a termini della Sezione Furto, per installare e/o potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme nonché per migliorare i mezzi di chiusura dei Locali contenenti le Cose assicurate.</i>
FENOMENO ELETTRICO / ELETTRONICO E GUASTI	
Guasti	<i>UnipolSai copre i Danni ai Macchinari, alle Apparecchiature e agli Impianti al servizio del Fabbricato assicurati alla Sezione Danni ai beni, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali all'attività dell'Azienda, causati da guasti e/o rotture meccaniche.</i>
Riduzione Franchigia	<i>La Franchigia prevista dalla Garanzia Base è ridotta a € 250,00.</i>
PROTEZIONE DEL REDDITO	
Protezione del reddito - Speciale Salute	<i>Le garanzie di cui alla Perdite del reddito conseguenti a Infortunio sono estese alle conseguenze da Malattia, compresi gli stati patologici correlati a epidemie e pandemie, limitatamente al Ricovero, con l'applicazione della Franchigia di 3 giorni.</i>
RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO	
Ritiro dei prodotti fabbricati dall'Assicurato	<i>UnipolSai rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti indicati in Polizza, dopo la loro messa in circolazione, purché durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione si verificano danni fisici o danni materiali cagionati a terzi dai prodotti e/o sia documentata la possibilità che i prodotti arrechino danni fisici o danni materiali a terzi e/o venga emanato un ordine dell'Autorità di ritiro dei prodotti.</i>
Ritiro prodotti diversi da quelli risultanti in Polizza	<i>La garanzia comprende le spese e gli altri oneri per il ritiro dal mercato di prodotti difettosi diversi da quelli indicati in Polizza, purché durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione si verificano danni fisici o danni materiali cagionati a terzi dai prodotti e/o sia documentata possibilità che i prodotti arrechino danni fisici o danni materiali e/o venga emanato un ordine dell'Autorità di ritiro dei prodotti.</i>
Estensione territoriale agli USA e Canada	<i>L'Assicurazione vale anche per i prodotti consegnati negli Stati Uniti d'America e Canada e per i danni ovunque verificatisi, ad eccezione dei danni derivanti dal ritiro dei prodotti in tali Paesi.</i>

TUTELA LEGALE

D.Lgs. 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare	<i>La garanzia è estesa alla difesa dei propri interessi in ambito penale e amministrativo per le fattispecie di cui al D.Lgs. 193/07 (delitti colposi e/o contravvenzioni, opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi), difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.</i>
D.Lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa	<i>La garanzia è estesa alle spese sostenute dal contraente in caso di procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi di cui al D.Lgs. 231/01 e dai dipendenti per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi di cui al D.Lgs. 231/01.</i>
D.Lgs. 472/97 relativo alla riforma fiscale e tributaria	<i>La copertura opera esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.</i>



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.

- La Garanzia Base della Sezione DANNI AI BENI prevede l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per ogni Sinistro indennizzabile.
- La Garanzia Base della Sezione RESPONSABILITA' CIVILE per i soli Danni alle Cose prevede l'applicazione di una Franchigia di € 500,00, per i Danni da Interruzione di attività è prevista l'applicazione di uno Scoperto pari al 10% con minimo di € 1.500,00, per i Danni da Operazioni di movimentazione e i Danni da Incendio è prevista l'applicazione di uno Scoperto pari al 10% con minimo di € 500,00, per i Danni da Installazione, Manutenzione, Riparazione presso terzi / Postuma annuale (escluse attività post D.M. 37/2008) è prevista l'applicazione di uno Scoperto del 10% con minimo di € 500,00 e massimo di € 50.000,00; per i Danni da Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali è prevista l'applicazione di uno Scoperto del 10% con minimo di € 1.500,00 e massimo di € 50.000,00.
- La Garanzia Base della Sezione FURTO per il caso di Furto con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate prevede l'applicazione di uno Scoperto del 10% con minimo di € 500,00 (lo Scoperto è del 25% qualora avvenga a seguito di rottura delle sole superfici di vetro non antisfondamento poste a meno di 4 metri dal suolo), per il caso di Furto utilizzando veicoli ricoverati nei Locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato è prevista l'applicazione di uno Scoperto del 25% con minimo di € 250,00. Per tutti gli altri casi della Garanzia base della presente Sezione è prevista l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 (per il caso di Commercio ambulante per la sola perdita di Valori a seguito di Rapina o Scippo è previsto uno scoperto del 20%).
- La Garanzia Base della Sezione FENOMENO ELETTRICO/ELETTRONICO E GUASTI prevede l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.
- La Garanzia Base della Sezione PROTEZIONE DEL REDDITO per i Danni da interruzione di attività (a diaria) prevede l'applicazione di una Franchigia di 3 giorni elevati a 5 per la Sezione Eventi Catastrofici e per la Garanzia Guasti; per le Perdite del Reddito conseguenti a Infortunio è prevista l'applicazione di una Franchigia di 3 giorni.
- Per la Sezione RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO la Garanzia Base, Mancata rispondenza dei prodotti, Danni da Prodotto finito ed Errori di concezione e/o progettazione - Difetti di imballaggio e confezionamento - Errori nelle istruzioni per l'uso e/o la manutenzione prevedono l'applicazione di uno Scoperto del 10% con minimo di € 500,00 e massimo di € 30.000,00 (uno Scoperto del 10% con minimo di € 20.000,00 e massimo di € 50.000,00 per esportazione occulta negli Stati Uniti d'America e Canada), per i Danni da interruzioni o sospensioni di attività è previsto uno Scoperto del 10% con minimo di € 1.500,00 e massimo di € 30.000,00, per tutti i casi di esportazione occulta negli Stati Uniti d'America e Canada è prevista l'applicazione di uno Scoperto del 10% con minimo di € 20.000,00 e massimo di € 50.000,00.

Sono altresì previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

DANNI AI BENI

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, Cyber crime, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- atti avvenuti con il dolo delle persone di cui il Contraente e/o Assicurato debba rispondere, salvo se è operante la Garanzia Supplementare "Atti vandalici e dolosi";
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione, subiti dalle Merci, fuoriuscita del fluido frigorifero, salvo se è operante la Garanzia Supplementare "Merci in refrigerazione";

salvo che il Sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi.

Sono altresì esclusi i danni:

- di smarrimento, Rapina, Furto o tentato Furto delle Cose assicurate;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate, salvo se è operante la Garanzia Supplementare "Maggiori costi";
- di fenomeno elettrico a Macchinari e Apparecchiature elettriche ed elettronici, nonché a impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione.

Esclusioni specifiche:

Per le garanzie di seguito indicate, si intendono esclusi:

- Esplosione, Implosione, Scoppio
 - i danni provocati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti in Locali non oggetto dell'Attività assicurata all'insaputa dell'Assicurato/Contraente;
 - i danni a macchine o impianti colpiti da Esplosione, Implosione, Scoppio, se questi ultimi sono stati originati da usura, corrosione o difetti del materiale.
- Urto di veicoli stradali e natanti
 - veicoli stradali e natanti di proprietà o in uso all'Assicurato/Contraente.

RESPONSABILITA' CIVILE

Le garanzie R.C.T. - R.C.O./R.C.I. non comprendono i danni:

- derivanti dalla detenzione o impiego di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra.

La garanzia R.C.T. non comprende altresì i danni:

- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- impiego di veicoli a motore, Macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
- a condutture ed impianti sotterranei in genere; a Fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati, nonché determinati da scavi e reinterri salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare "Danni a condutture ed impianti sotterranei - Danni da cedimento o franamento del terreno - Scavi e reinterri";
- da Terremoti, Alluvioni, Inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali in cui viene svolta l'Attività esercitata e quelli da rigurgito di fogna;
- consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- derivanti a seguito di Malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della Malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);

- derivanti da prodotti geneticamente modificati;
 - di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783,1784,1785 bis e 1786 del Codice Civile;
 - cagionati da persone non rientranti nella definizione di Addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività;
 - alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché quelle movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate salvo quanto previsto dalle Garanzie Supplementari "Operazioni di movimentazione e Danni da Incendio nonché Danni a Cose in consegna, Danni a Cose oggetto di lavorazione e Danni cagionati da lavanderie e stirerie industriali";
 - cagionati da prodotti o Cose in genere dopo la consegna a terzi salvo quanto previsto dalle Garanzie supplementari "Somministrazione e vendita di prodotti e Postuma annuale (escluse attività ex D.M. n.37/2008) nonché Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n.37/2008 (installatori, manutentori, riparatori)";
 - dovuti a difetto originario delle Cose vendute, consegnate e/o somministrate;
 - a Cose altrui derivanti da Incendio;
 - conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare "Inquinamento non graduale";
 - da Furto;
 - cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
 - alle Cose in costruzione e alle Cose sulle quali si eseguono i lavori;
 - a Cose e/o persone e le perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati, Programmi di codifica o software, indisponibilità dei Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una o più nazioni o continenti;
 - derivanti dalla proprietà del Fabbricato, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare "Proprietà del Fabbricato";
 - ad aeromobili o derivanti da attività aeroportuali.
- Si intendono inoltre esclusi i danni:
- Responsabilità civile personale degli Addetti
 - subiti dall'Assicurato/Contraente
 - Operazioni di movimentazione
 - a Cose che si trovano su mezzi di trasporto soggetti e non soggetti ad operazioni di carico o scarico;
 - a Cose movimentate, sollevate, caricate, scaricate;
 - conseguenti a mancato uso;
 - limitatamente a "Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi": a beni di terzi in consegna o custodia all'Assicurato.
 - Somministrazione e vendita di prodotti
 - relativi alla distribuzione di carburante;
 - da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
 - conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
 - subiti dalle Cose stesse, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni.
 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi
 - alle Cose oggetto di installazione, manutenzione o riparazione, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;
 - derivanti dall'attività di installazione, riparazione, manutenzione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili;
 - da mancato uso o da indisponibilità;
 - derivanti da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti e installati, da chiunque fabbricati;
 - derivanti da inidoneità delle Cose vendute e installate nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate;
 - cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
 - cagionati dall'applicazione di apparecchi protesici.
- Sono altresì esclusi i lavori di autoriparazione di cui all'Art. 1 della Legge n.122/92 e successive modifiche e integrazioni.
- Postuma annuale (escluse attività ex D.M. 37/2008)
 - alle Cose oggetto di installazione, manutenzione o riparazione, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;
 - derivanti dall'attività di installazione, riparazione, manutenzione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili;
 - da mancato uso o da indisponibilità;
 - derivanti da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti e installati, da chiunque fabbricati;
 - derivanti da inidoneità delle Cose vendute e installate nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate;

- cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- cagionati dall'applicazione di apparecchi protesici;
- da mancata e/o difettosa erogazione del freddo.

Sono altresì escluse:

- le attività soggette al D.M. 37/2008 (riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici);
- i lavori di autoriparazione di cui all'Art. 1 della Legge n.122/92 e successive modifiche e integrazioni.

-Danni da Incendio

- derivanti dalle attività svolte presso terzi.

-Autoveicoli e motoveicoli negli spazi di pertinenza dell'Azienda

- da Furto, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle Cose che si trovino sui mezzi stessi.

FURTO

Salvo che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi, sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

-Terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, crollo, cedimento/franamento del terreno;

-guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;

-emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

-Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio anche se provocati dall'autore del Sinistro.

Sono esclusi altresì i danni:

-commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone legate da vincoli di parentela o di affinità, da persone che abitano con l'Assicurato o Contraente o che occupano locali con questi comunicanti, dai dipendenti dell'Assicurato o Contraente durante l'orario di lavoro, dagli incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che le contengono;

-indiretti, quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso o non riguardanti la materialità delle Cose assicurate;

-da Furto avvenuto quando i Locali contenenti le Cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente ai Preziosi e Valori l'esclusione decorre dalle ore 24.00 dell'ottavo giorno;

-ai veicoli a motore non costituenti Contenuto;

-a seguito di rottura di vetri non antisfondamento, salvi i casi previsti dalla Garanzia Base Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate;

-derivanti da truffa;

-derivanti da Furto con destrezza, salvo quanto previsto dalla Garanzia Base Rapina e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante;

-alle Cose poste all'aperto anche se in aree recintate salvo quanto previsto dalla Garanzia Base Rapina e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante e Furto di beni all'aperto in aree recintate;

-da Furto e Rapina di Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici.

FENOMENO ELETTRICO / ELETTRONICO E GUASTI

Sono esclusi i danni:

-verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione, rivoluzione, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio, Atti di Terrorismo, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizione;

-attribuibili a difetti noti al Contraente, all'Assicurato o suoi amministratori e dirigenti all'atto della stipulazione del contratto;

-causati da Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

-subiti da smartphone, tablet e navigatori satellitari;

-a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli riconducibili a danni indennizzabili subiti da altre parti delle Cose assicurate;

-di natura estetica non connessi a danni indennizzabili;

-per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

-derivanti da guasti, vizi, difetti, disturbi la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del Contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;

-ai Dati registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro dato che non sia modificabile dall'Assicurato;

-derivanti da perdita, alterazione o distruzione di Dati, Programmi codificati o software, mancata disponibilità dei Dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, se causati da atto doloso informatico (Cyber Crime);

-dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio e l'uso oppure a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;

-indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;

-alle Apparecchiature al di fuori delle ubicazioni assicurate;

-di ruggine, corrosione e incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita.

EVENTI CATASTROFALI

TERREMOTO

Sono esclusi i danni:

- causati da eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, trasudamento, infiltrazione;
- causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
- di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti.

ALLUVIONE - INONDAZIONE - ALLAGAMENTO

Sono esclusi i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- frammento, cedimento o smottamento del terreno;
- alle Merci la cui base è posta ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.

Relativamente alla garanzia Allagamento, sono esclusi anche i danni:

- connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine;
- causati da crollo e collasso strutturale;
- causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici.

PROTEZIONE DEL REDDITO - DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ (A DIARIA)

UnipolSai non risponde delle perdite e delle spese:

- conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; tumulti popolari, scioperi e sommosse che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di Legge; revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile ai sensi della Garanzia Supplementare Merci in refrigerazione, subito dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- riguardanti penali, indennità o multe dovute a terzi.

PROTEZIONE DEL REDDITO - PERDITE DEL REDDITO CONSEGUENTI A INFORTUNIO

L'Assicurazione non è operante per:

- la guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- il pilotaggio e uso di aeromobili, deltaplani, ultraleggeri e parapendio;
- la guida e l'uso di mezzi subacquei;
- le conseguenze di Infortuni derivanti da azioni dolose, compiute o tentate dall'Assicurato nonché quelle da lui attuate volontariamente contro la sua persona;
- le conseguenze di Infortuni derivanti da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, da uso di stupefacenti o allucinogeni;
- le conseguenze di Infortuni causati dalla pratica di: Sport Professionistici, Sport Aerei, Sport ad Alto Rischio e Sport Motoristici o Motonautici;
- le cure odontoiatriche e delle parodontopatie quando non siano rese necessarie da Infortunio indennizzabile a termini di Polizza;
- le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), a meno che non si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili a termini di Polizza;
- le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari; di atti violenti od aggressioni, cui l'Assicurato abbia preso parte attiva, i quali abbiano finalità politiche o sociali; di eruzioni vulcaniche;
- H.I.V. e gli stati patologici correlati ad essa;
- delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- le conseguenze da Malattia -compresi gli stati patologici correlati a epidemie o pandemie -salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare "Protezione del reddito -Speciale Salute".

RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO

L'Assicurazione non comprende:

- le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti risultanti difettosi o presunti tali, salvo quanto previsto dalle Garanzie Supplementari "Ritiro dei prodotti fabbricati dall'Assicurato e Ritiro prodotti diversi da quelli risultanti in Polizza";
- le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da UnipolSai;
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
- i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di venditore al dettaglio o di installatore;
- i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i danni derivanti da prodotti fabbricati per veicoli a motore in genere destinati alla circolazione su strade pubbliche nonché quelli destinati all'industria aeronautica e/o spaziale;
- i danni punitivi e/o sanzionatori (es. punitive or exemplary damages);
- i danni direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di Leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in Polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- i danni derivanti da Malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della Malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- i danni derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- i danni derivanti da presenza di amianto nei prodotti assicurati;
- i danni connessi a emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
- i danni di cattiva conservazione, derivanti da mancata o anormale produzione o mantenimento delle corrette condizioni ambientali (temperatura, umidità, composizione dei gas ambientali);
- i danni da Incendio e Furto da mancato funzionamento degli apparecchi e impianti antincendio e antifurto;
- i danni da insufficiente o mancata germinazione delle sementi;
- i danni agli immobili e ai manufatti costruiti in tutto o in parte con cemento, calcestruzzo, casseforme, prefabbricati e manufatti per costruzioni, prodotti di carpenteria metallica;
- i danneggiamenti materiali alle Cose trattate con vernici, stucchi, pitture, colori, inchiostri, smalti, detergenti, anticongelanti, lubrificanti, se non direttamente causati da tali prodotti;
- i danni derivanti da prototipi.

TUTELA LEGALE

Le garanzie non sono valide:

- in materia amministrativa, tributaria e fiscale, salvo laddove espressamente previsto;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di Terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società, compravendita di quote societarie;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- per contratti di compravendita o permuta di immobili;
- limitatamente agli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- per controversie relative ad affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda;
- per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizio o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- per le controversie con UnipolSai;
- per controversie che coinvolgono il Contraente o gli Assicurati in qualità di utenti del web e di social e media network;

- per danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di Sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- per le controversie relative a fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- per attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
- per attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
- per vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- per adesione ad azioni di classe (class action);
- per la difesa penale per abuso di minori.

ASSISTENZA - ASSISTENZA ATTIVITA'

La Centrale Operativa non eroga:

- le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni;

Salvo che non sia diversamente specificato, le Prestazioni non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza:

- di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, Alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
- di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- di eventi che hanno colpito parti di uso non esclusivo dei Locali (quali, a puro titolo di esempio: gli impianti generali idraulici, elettrici, del gas e del riscaldamento; cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui sono situati i Locali);
- di interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli enti erogatori, in quanto gli interventi necessari possono essere effettuati esclusivamente da soggetti autorizzati da tali enti;
- di corrosione, usura, gelo, stillicidio (caduta o sgocciolamento di acqua che si differenzia dalla vera e propria precipitazione, in quanto il volume d'acqua non è intenso e non ha un flusso costante), umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri.

ASSISTENZA - ASSISTENZA IN VIAGGIO DI LAVORO

La Centrale Operativa non eroga:

- le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.

Salvo che non sia diversamente specificato, le Prestazioni non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza:

- di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, Alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche);
- laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
- di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- della pratica di sport aerei, paracadutismo, deltaplano o della partecipazione a corse e gare motoristiche e relative prove ed allenamenti;
- di azioni delittuose compiute dall'Assicurato;
- di ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari da Infortunio o Malattia (check-up);
- di alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti o di allucinogeni.

PROTEZIONE DIGITALE - PROTEZIONE DANNI

L'Assicurazione non comprende i danni connessi, causati o derivanti da:

- circostanze note all'Assicurato al momento della stipula della presente Polizza che potrebbero determinare l'insorgenza di un Sinistro;
- condotte dolose di Prestatori di lavoro dell'Assicurato del cui fatto lo stesso era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza, nonché condotte dolose tenute da Prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 30 giorni, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato;
- guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o core internet infrastructure server; interruzione o anomalie nel funzionamento di internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito web dell'Assicurato;
- vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore od omissione nello sviluppo del Sistema informatico dell'Assicurato;
- atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio, terrorismo;
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie;
- diffusione da parte dell'Assicurato di comunicazioni o corrispondenza indesiderate, sia in formato cartaceo che elettronico, telemarketing;
- utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti;
- utilizzo di servizi di cloud computing;
- raccolta o acquisizione illegittima da parte dell'Assicurato di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili;
- ogni tipo di operazione avente ad oggetto denaro (sia per valute aventi corso legale sia per quelle non regolamentate quali ad esempio Bit-coin), titoli, commodity, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante (c.d. underlying);
- impossibilità di sostituire in tutto o in parte il Sistema informatico o l'impianto dovuta ad interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività e altri eventi di forza maggiore;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare, rimpiazzare o ricostruire le Cose danneggiate o distrutte;
- concorrenza sleale, pratica commerciale scorretta, pubblicità ingannevole o falsa, spionaggio industriale, falsa descrizione, fissazione indebita dei prezzi, divieti di concorrenza, pratiche di monopolizzazione, truffe a danno dei consumatori o altre violazioni di norme di Legge o di regolamento concernente il diritto della concorrenza, i monopoli, la fissazione di prezzi, la discriminazione nei prezzi praticati, prezzi predatori, divieti di concorrenza o comunque a protezione della concorrenza;
- qualunque atto o operazione che determini sconti sui prezzi, omaggi, premi o altri corrispettivi a favore di terzi;
- perdite da interruzione di esercizio causata dall'inadeguatezza dei server dell'Assicurato nel processare le richieste ricevute dai suoi siti web perché queste superano quelle per le quali i server sono progettati, a meno che così alti livelli di richieste non siano dovuti a attacchi DOS;
- dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori esecutivi, dei soci a responsabilità illimitata.

Si intendono inoltre esclusi dall'Indennizzo:

- i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il Computer Notebook, Desktop o il Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'Attività assicurata rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un Sinistro coperto dalla presente Polizza, nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare ad errori, vizi o carenze dei Programmi;
- i costi sostenuti per sostituire i Supporti informatici contenenti i Dati, gli Archivi e i Programmi andati distrutti o danneggiati;
- i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;
- il Furto e la Rapina di Apparecchiature elettroniche;
- i danni derivanti dallo svolgimento di attività informatiche svolte al servizio di istituzioni bancarie e finanziarie (e di ogni altro operatore attivo ai sensi del TUF e del TUB);
- ogni altra violazione di obbligazioni derivanti da contratto;
- mancanza di ordinaria manutenzione del Sistema informatico, salvo che non siano conseguenza di altri eventi compresi in garanzia.

PROTEZIONE DIGITALE - TUTELA LEGALE

Le garanzie non sono valide:

- in materia amministrativa, tributaria e fiscale;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di Terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società, compravendita di quote societarie;
- per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- per contratti di compravendita o permuta di immobili;
- per controversie relative all'affitto d'Azienda;
- per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- per le controversie con UnipolSai;
- per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- per danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di Sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- per controversie relative a fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- per attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
- per attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
- per vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- per adesione ad azioni di classe (class action);
- per difesa penale per abuso di minori.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di Sinistro?

Denuncia di Sinistro: in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono comunicare entro 3 giorni per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o ad UnipolSai la data, ora, luogo dell'evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l'importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione, fax o comunicazione e-mail, in caso di Sinistro grave.

In caso di Sinistro relativo alle Sezioni RESPONSABILITÀ CIVILE, RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO, PROTEZIONE DIGITALE (limitatamente alla garanzia Violazione riservatezza) il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare UnipolSai delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e UnipolSai avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, nella fase dell'istruzione del Sinistro, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse.

Agli effetti dell'Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta ai sensi della normativa a tutela degli infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione di eventuali richieste di Risarcimento avanzate dal Prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall'Istituto assicurativo.

In caso di Sinistro relativo alle Sezioni TUTELA LEGALE e PROTEZIONE DIGITALE - garanzia Tutela legale, il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a UnipolSai o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione di UnipolSai o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di Sinistro relativo alla Sezione PROTEZIONE DEL REDDITO, il Contraente o l'Assicurato deve: eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente; fornire a proprie spese all'Agenzia alla quale è assegnata l'Assicurazione o a UnipolSai, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività; per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino e alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere a disposizione di UnipolSai tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci sia finite che in corso di lavorazione.

Per quanto concerne le **Perdite del reddito conseguenti a Infortunio** e la garanzia **Protezione del reddito - Speciale Salute** il titolare o socio deve in particolare: fornire denuncia di Sinistro in caso di impedimento per le conseguenze riportate, dai suoi aventi diritto corredata da certificato medico; fornire ulteriori certificati medici per il decorso delle lesioni; presentare a UnipolSai per Indennità per Ricovero e Convalescenza i documenti giustificativi comprovanti la causa e la durata del Ricovero entro il centovesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la degenza; presentare a UnipolSai per Indennità per Immobilizzazione i documenti giustificativi comprovanti la causa e la durata dell'Immobilizzazione entro il centovesimo giorno successivo a quello in cui è stato rimosso il mezzo di contenzione.

In sede di liquidazione del danno UnipolSai ha il diritto di verificare la congruenza dell'importo assicurato con la perdita effettivamente subita dall'Assicurato. UnipolSai si riserva, nel caso in cui quest'ultima risultasse inferiore, di liquidare soltanto la perdita economica effettivamente subita.

In caso di Sinistro relativo alla Sezione ASSISTENZA e alla Sezione PROTEZIONE DIGITALE il Contraente o l'Assicurato, al momento della richiesta di assistenza, deve contattare al numero verde dedicato la Struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. comunicando alla Centrale Operativa gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla Prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, estremi identificativi del contratto); tutte le informazioni e i documenti necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento e a individuare le Prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle.

Assistenza diretta/in convenzione: per alcune tipologie di garanzia previste sia dalla Sezione DANNI AI BENI, limitatamente ad alcune ipotesi di danni al Fabbricato da fuoriuscita liquidi e Lastre con esclusione degli Impianti solari termici e fotovoltaici sia dalla Sezione FURTO, limitatamente a Fissi ed Infissi, Locali che contengono le Cose assicurate, cancelli e recinzioni a seguito di guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina, o nel tentativo di commetterla, l'Assicurato relativamente ai Sinistri in cui l'importo presumibile del danno risulti non superiore a € 5.000,00 può scegliere di avvalersi della modalità di gestione del Sinistro denominata "**Riparazione diretta**", grazie alla quale ha la possibilità, al momento del Sinistro, di usufruire dell'intervento di una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati da UnipolSai, per il tramite di UnipolAssistance S.c.r.l., che procederanno direttamente alla riparazione del danno senza applicazione di Franchigie e/o Scoperti ove previsti, salvo il caso in cui sia stata richiamata la Condizione Specifica Minimo di Scoperto/Franchigia Economy.

Pronta ripresa

In caso di Sinistro indennizzabile a termine della Sezione DANNI AI BENI e EVENTI CATASTROFALI per il quale l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 5.000,00 e fino ad un massimo di € 50.000,00, UnipolSai potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra UnipolSai e la società incaricata, azienda in grado di garantire un pronto ed efficace piano di emergenza in caso di Sinistro.

L'attività della società si articola in:

- a) operazioni tempestive di pronto intervento e attività di "salvataggio";
- b) bonifica e risanamento di beni danneggiati.

Con tale modalità, la riparazione verrà indennizzata senza l'applicazione della Franchigia o Scoperto.

Gestione da parte di altre imprese: la gestione dei Sinistri relativi alla Sezione TUTELA LEGALE (nonché nella Sezione PROTEZIONE DIGITALE, limitatamente alla garanzia Tutela legale) è affidata ad ARAG SE, Rappresentanza e Direzione per l'Italia, con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio 59 - 37135 Verona (Italia), in seguito denominata ARAG. La gestione dei Sinistri relativi alla Sezione ASSISTENZA (nonché nella Sezione PROTEZIONE DIGITALE, limitatamente alla garanzia Protezione Danni) è affidata a UnipolAssistance S.c.r.l., Corso Massimo D'Azeglio 14, 10125 Torino, società non assicurativa.

	<p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il Risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.</p> <p>Per la sezione TUTELA LEGALE: il diritto alla denuncia del Sinistro si prescrive in 2 anni dal giorno in cui l'Assicurato ne ha conoscenza. L'Assicurato dopo la denuncia del Sinistro deve informare UnipolSai e/o ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate, per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione ad ARAG, la prescrizione prevista per legge.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	<p>Per le Sezioni DANNI AI BENI, FURTO, FENOMENO ELETTRICO/ELETTRONICO E GUASTI, EVENTI CATASTROFALI: UnipolSai verificata la titolarità dell'indennizzo paga quanto dovuto entro 30 giorni da quello in cui secondo la "Procedura per l'accertamento del danno e controversie" è stato determinato l'ammontare dell'indennizzo previo accordo tra UnipolSai e l'Assicurato, oppure all'esito della procedura di perizia contrattuale.</p> <p>Per la Sezione RESPONSABILITA' CIVILE: verificata l'operatività della garanzia assicurativa e accertato e quantificato il danno risarcibile, UnipolSai si impegna a pagare l'importo dovuto nei 30 giorni successivi a quello in cui è conclusa l'istruttoria del Sinistro.</p> <p>Per la Sezione PROTEZIONE DIGITALE: UnipolSai rimborsa le spese sostenute e debitamente documentate, qualora previste, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa documentazione.</p> <p>Per la Sezione PROTEZIONE DEL REDDITO: UnipolSai provvede alla liquidazione del Sinistro entro 30 giorni dal compimento delle attività e/o dalla produzione della documentazione prevista.</p> <p>Per la Sezione ASSISTENZA IN VIAGGIO DI LAVORO: UnipolSai rimborsa le spese sostenute effettuate per motivi di forza maggiore e debitamente documentate, qualora previste, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa documentazione.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Le Somme Assicurate e il Premio possono essere adeguati ad ogni rinnovo annuale sulla base dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Relativamente alle Sezioni Responsabilità civile, Responsabilità civile da prodotto difettoso, Tutela legale e Protezione digitale – Tutela legale, il Premio di Polizza è calcolato sulla base del fatturato dichiarato dal Contraente al momento della stipula del contratto. Alla scadenza di ciascun Periodo assicurativo il Contraente dovrà comunicare ad UnipolSai le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente all'importo del Fatturato; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di Fatturato" diversa da quella dichiarata in Polizza. Se alla singola scadenza annuale risulterà un importo di Fatturato appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, UnipolSai provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data.</p>
Rimborso	<p>A seguito di Recesso dal contratto per Sinistro, entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, UnipolSai rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Per la Sezione <u>EVENTI CATASTROFALI</u> limitatamente all'ipotesi in cui si sia verificata nella provincia di ubicazione del Rischio una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Richter registrata dalla rete sismica nazionale dell'INGV nei 30 giorni antecedenti le ore 24 della data di effetto del contratto, la garanzia è prestata per i Sinistri verificatisi trascorsi 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione.</p> <p>Per la Sezione <u>PROTEZIONE DEL REDDITO</u> limitatamente alla Malattia, la garanzia è prestata dal trentesimo giorno successivo a quello di effetto del contratto per le Malattie insorte dopo la stipulazione dello stesso. Le Malattie intervenute durante questo periodo non verranno considerate ai fini della presente garanzia;</p> <p>Per la Sezione <u>TUTELA LEGALE</u> (nonché per la Sezione <u>PROTEZIONE DIGITALE</u>, limitatamente alla garanzia Tutela legale) la garanzia viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al risarcimento di Danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, di Procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative ove applicabili; trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della Polizza, in tutti gli altri casi.</p>
Sospensione	Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di sospendere l'efficacia delle garanzie previste dal contratto.



Come posso disdire la Polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto in caso di ripensamento a seguito della stipulazione dello stesso.
Risoluzione	Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente prodotto è rivolto a persone fisiche e giuridiche titolari di Piccola - Media Impresa per i rischi connessi all'esercizio dell'attività imprenditoriale a carattere industriale o artigianale. Si tratta di soggetti con esigenza principale di protezione dei beni e/o del patrimonio e l'ottenimento di prestazioni di assistenza, relativamente all'esercizio delle suddette attività.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 24,00% del Premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento della Società, dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipolsai.it. Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. E' possibile anche inviare il reclamo direttamente all'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente o dall'intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori).</p>
All'IVASS	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. I reclami indirizzati all'IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- Collegio peritale: per le Sezioni <u>DANNI AI BENI / FURTO / FENOMENO ELETTRICO-ELETTRONICO E GUASTI / EVENTI CATASTROFALI / PROTEZIONE DEL REDDITO / PROTEZIONE DIGITALE</u> (solo garanzia Protezione Danni), in difetto di accordo tra UnipolSai ed il Contraente e previa richiesta scritta di uno di essi, la quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo debbano essere effettuate da un collegio di periti.- Arbitrato: relativamente alle Sezioni <u>TUTELA LEGALE</u> e <u>PROTEZIONE DIGITALE</u> (solo garanzia Tutela Legale) è prevista l'applicazione di una procedura di arbitrato, UnipolSai ed il Contraente in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi possono demandare la decisione ad un Arbitro.- Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

AVVERTENZA:

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

UNIPOLSAI IMPRESA&SERVIZI

Assicurazione Multirischi per la Piccola e Media Impresa

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO

Modello SI / 03224 / 001 / 00000 / C – Ed. 01 / 11 / 2022

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti.

GLOSSARIO	1 di 131
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	12 di 131
2. SEZIONE DANNI AI BENI	19 di 131
3. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	36 di 131
4. SEZIONE FURTO	52 di 131
5. SEZIONE FENOMENO ELETTRICO/ELETTRONICO E GUASTI	64 di 131
6. SEZIONE EVENTI CATASTROFALI	68 di 131
7. SEZIONE PROTEZIONE DEL REDDITO	72 di 131
8. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO	77 di 131
9. SEZIONE TUTELA LEGALE	83 di 131
10. SEZIONE ASSISTENZA	92 di 131
11. SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE	100 di 131
12. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	108 di 131
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA	125 di 131
NUMERI E RIFERIMENTI UTILI	131 di 131

Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità , punti su cui porre particolare attenzione , recapiti a cui rivolgersi .

E' bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo, è bene quindi porre, sempre, la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

- **Abitazione (per la Sezione Assistenza):** la residenza anagrafica dell'Assicurato, avente sede in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
- **Addetti:** sono i Prestatori di lavoro (compresi a titolo esemplificativo borsisti, tirocinanti e stagisti), i titolari, i soci e i Familiari coadiuvanti che partecipano allo svolgimento dell'Attività esercitata.
- **Allagamento:** eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto.
- **Alluvione e Inondazione:** Allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini anche se derivanti da eventi atmosferici.
- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.
- **Annualità assicurativa:** vedi Periodo assicurativo.
- **Apparecchiature (per la Sezione Fenomeno elettrico/elettronico e guasti):** le macchine, le attrezzature e gli apparecchi elettrici ed elettronici, non al servizio del Fabbricato, compresi gli impianti elettrici ed elettronici al servizio delle Apparecchiature stesse.
Le Apparecchiature poste all'esterno sono comprese solo se stabilmente fissate al suolo o al Fabbricato e appositamente progettate/strutturate per il funzionamento all'aperto.
- **Archivi:** complesso organizzato di Dati o Programmi memorizzato su Supporto informatico.
- **Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
- **Assicurato (per la Sezione Assistenza):** la persona fisica, residente in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino nella sua qualità di titolare, socio o Familiare coadiuvante che partecipa allo svolgimento dell'Attività assicurata.
Limitatamente alle Prestazione che operano in caso di Infortunio: gli Addetti e i clienti che si trovino all'interno dei Locali al momento del verificarsi dell'evento.
- **Assicurazione:** contratto di assicurazione, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.
- **Assistenza giudiziale:** attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.
- **Assistenza stragiudiziale:** attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
- **Atti di Terrorismo:** atti, che includono ma non si limitano all'uso della forza o della violenza e/o alla minaccia della stessa, da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agisca da solo o per conto e/o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, includendo l'intenzione di influenzare governi e/o di causare terrore tra la popolazione o ad una parte di essa.
- **Attività assicurata:** vedi Attività esercitata.

- **Attività esercitata:** attività svolta dall'Assicurato e dichiarata in Polizza, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l'erogazione di servizi, purché strettamente attinenti all'attività stessa.
- **Azienda assicurata:** impresa finalizzata alla produzione di beni e alla prestazione di servizi, identificata in Polizza.
- **Carenza (per le Sezioni Eventi catastrofali e Protezione del reddito):** è il periodo di tempo, riferibile alla sola prima Annualità assicurativa ed immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.
- **Caso assicurativo (per la Sezione Tutela legale):** Sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso (cioè la controversia) per il quale è prevista l'Assicurazione.
- **Cassaforte:** mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio; se di peso inferiore a 200 Kg deve essere ancorata rigidamente alle pareti o al pavimento.
- **Centrale Operativa (per le Sezioni Assistenza e Protezione digitale):** parte della Struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. deputata a ricevere le richieste di assistenza, organizzare l'erogazione delle Prestazioni ed erogare direttamente alcune Prestazioni.
- **Computer Desktop:** tipologia di personal computer di dimensioni fisiche sufficientemente contenute da poter essere comodamente utilizzato su una scrivania.
- **Computer Notebook:** computer portatile di dimensioni e peso contenuti, costituito da una base piatta che integra l'unità di elaborazione e la tastiera, a cui è incernierato uno schermo sottile.
- **Contenuto:** si compone dei seguenti beni inerenti l'Attività esercitata, anche se posti nell'area di pertinenza dell'attività o nell'abitazione comunicante del titolare e/o dei soci dell'Attività esercitata:
 - **Apparecchiature elettriche ed elettroniche:** sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, computer (compresi Desktop e Notebook) e relativi supporti per la memorizzazione dei dati, modem, scanner, plotter, registratori di cassa, bilance elettroniche, terminali P.O.S., macchine da scrivere e da calcolo, fotocopiatrici, centralini telefonici e relativi apparecchi di tipo fisso, impianti di segnalazione, comunicazione o allarme, impianti ed apparecchi audiovisivi, apparecchi televisivi, apparecchi di proiezione, distributori automatici ed ogni altra apparecchiatura o macchinario inerente l'Attività esercitata, esclusi apparecchi e macchine non elettriche né elettroniche e quanto destinato alla vendita od in semplice deposito.
 - **Macchinari, Attrezzature e Arredamento:** macchine e apparecchi non elettrici né elettronici, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto (esclusi ascensori, scale mobili, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.), ed altri impianti di pertinenza dell'Attività esercitata; piscine mobili; rivestimenti, soffittature, soppalchi nonché migliorie edili e/o impiantistiche effettuate dal conduttore non proprietario del Fabbricato, mobilio, arredi ed attrezzatura dell'Attività esercitata, insegne e cartelloni pubblicitari posti all'indirizzo riportato in Polizza; Oggetti d'arte, pellicce, oggetti di argento e servizi di argenteria. Sono escluse le Cose particolari, Modelli e stampi e ogni impianto rientrante nelle definizioni di Fabbricato (salvo migliorie edili e/o impiantistiche effettuate dal conduttore non proprietario del Fabbricato) o di Macchinari e Apparecchiature elettriche ed elettroniche.
 - **Merci:** prodotti, merci (anche infiammabili e speciali) inerenti l'Attività esercitata comprese materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'esercizio, semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, oggetti di carattere promozionale, anche se di proprietà di terzi. Sono comprese anche le merci in attesa di essere scaricate da automezzi o di essere caricate sugli stessi. Sono parificate a merci le cose mobili di proprietà di terzi in lavorazione, manutenzione, riparazione. Sono compresi i veicoli di terzi se oggetto di compravendita, in lavorazione, in manutenzione o riparazione.

Per la Sezione Furto sono compresi Modelli e stampi.

Se richiamato in Polizza, il Contenuto si intende assicurato anche nel Deposito di riserva.

Se previsto in Polizza sono, inoltre, compresi Macchinari, Attrezzature e Arredamento, Apparecchiature elettriche ed elettroniche in leasing.

- **Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente il pagamento del Premio.
- **Contratto di assistenza tecnica:** accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato ed il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.
- **Convalescenza:** il periodo successivo ad un Ricovero necessario per il recupero dello stato di salute, compromesso da un Infortunio o Malattia, indennizzabile a termini di contratto.
- **Coperture antigrandine:** reti in fibra polietilenica rispondente alle norme UNI 10406, saldamente ancorate al terreno mediante struttura, idonee alla protezione dalla grandine delle Cose poste all'aperto, correttamente mantenute e revisionate.
- **Cose:** oggetti materiali.
- **Cose (per la Sezione Responsabilità civile):** oggetti materiali e animali.
- **Cose particolari:** archivi, documenti, registri, nastri, disegni, microfilm, fotocolor, clichè, schede, dischi, nonché Supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche.
- **Costo variabile della produzione venduta:** importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dall'Assicurato. A titolo puramente esemplificativo il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai consumi energetici, alle spese di manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese industriali connesse con l'attività produttiva.
- **Cyber crime:** atto illecito commesso deliberatamente da chiunque (anche per il tramite di un programma dannoso ad esempio Bomba logica, APT, Malware, Worm e più genericamente Virus informatici), utilizzando le Risorse di sistema e/o di rete dell'Assicurato, che comporta conseguenze in ordine alla riservatezza, alla disponibilità o all'integrità delle informazioni e dei sistemi informativi.
- **Danni indiretti:** conseguenze di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti.
- **Danni materiali e diretti:** danni inerenti la materialità della Cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
- **Danno accertato:** danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di Franchigie e Scoperti né di limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento eventualmente previsti.
- **Danno extracontrattuale:** danno ingiusto conseguente a Fatto illecito.
- **Danno liquidabile:** danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di assicurazione e applicando i limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, ma che non tiene ancora conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.
- **Dati:** informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di Programmi.

- **Dato personale (per la Sezione Protezione digitale):** qualunque informazione che permette l'identificazione diretta dell'interessato e qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
- **Delitto colposo:** è quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla Legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di Leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
- **Delitto doloso:** qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla Legge come colposi o preterintenzionali.
- **Deposito di riserva:** locale destinato a deposito accessorio all'attività e sito nell'ubicazione indicata in Polizza, posto al di fuori dell'area di pertinenza dell'Attività esercitata, **purché nell'ambito della provincia ove ha sede l'Attività assicurata.** Ai fini dell'operatività delle Sezioni Danni ai beni e/o Eventi catastrofali e/o Furto, deve avere le caratteristiche costruttive e/o mezzi di chiusura e prevenzione del Fabbricato, richiesti dalle Sezioni.
- **Dipendenze e/o pertinenze:** locali anche posti in corpi separati, **purché negli spazi adiacenti o pertinenti al Fabbricato in cui si trova l'Azienda assicurata** utilizzati per l'Attività esercitata.
- **Effetti personali:** vestiario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi, il tutto di uso privato e personale.
- **Équipe medica (per la Sezione Assistenza):** gruppo di medici reperibili tramite la Centrale Operativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'Anno.
- **Esplosivi:** sono le sostanze e i prodotti che:
 - a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo a Esplosione;
 - esplodono per azione meccanica o termica;
 - rientrano nella definizione di prodotto Esplosivo prevista all'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Fabbricato:** complesso delle opere edili costituenti uno o più immobili od una porzione di un singolo immobile, compresa l'abitazione dell'Assicurato se comunicante, siti nella ubicazione riportata in Polizza ed adibiti all'Attività esercitata; **escluse strade private.**
Sono compresi:
 - Fissi ed infissi;
 - opere di fondazione od interrate;
 - Dipendenze e/o pertinenze;
 - pavimentazioni esterne;
 - recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta;
 - tinteggiature, tappezzerie, moquette, tende frangisole esterne **purché installate su strutture fisse;**
 - ascensori, scale mobili e montacarichi, impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, **tutti purché fissi e stabilmente installati,** nonché ogni altra installazione al servizio del Fabbricato considerata fissa per natura e destinazione anche se di proprietà di società di servizi;
 - affreschi, statue, decorazioni e mosaici che non abbiano valore artistico;
 - antenne e parabole radiotelevisive, Impianti solari termici e/o Impianti fotovoltaici.
 Il tutto di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso, compresa la pertinente quota delle proprietà in comune.
Se previsto in Polizza, è inoltre compreso il Deposito di riserva.

- **Familiari:** persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato, nonché le persone coniugate o unite civilmente o conviventi di fatto.
- **Fatto illecito:** inosservanza di una norma di Legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al Risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
- **Fatturato:** l'importo riscontrabile sui registri delle fatture, al lordo di tutte le spese addebitate ai clienti (trasporti, imballaggi, assicurazioni e simili) e di tutte le imposte indirette (fabbricazione, consumo, ecc.) ad eccezione dell'IVA fatturata ai clienti, realizzato nell'esercizio finanziario immediatamente precedente la data di inizio della presente Polizza (o di rinnovo se si tratta di annualità successiva alla prima).
- **Fenomeno atmosferico:** grandine, tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da essi trasportate.
- **Firewall (per la Sezione Protezione digitale):** componente della sicurezza informatica per il controllo degli accessi alle risorse di un sistema o di un singolo computer, tramite il filtro del traffico dati con la rete esterna.
- **Fissi e infissi:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione delle costruzioni (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.
- **Franchigia (per le Sezioni Danni ai beni, Responsabilità civile, Fenomeno elettrico/elettronico e Guasti, Eventi catastrofali, Protezione del reddito e Responsabilità civile da prodotto difettoso):** la parte di danno, espressa in cifra fissa, o in numero di giorni, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
- **Franchigia (per la Sezione Furto):** la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato. Si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno liquidabile.
- **Furto:** sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.
- **Furto con destrezza:** Furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.
- **Immobilizzazione:** stato temporaneo di incapacità fisica, totale o parziale, a causa di fratture scheletriche o lesioni capsulo-legamentose che richiedono, a seguito di prescrizione medica, l'applicazione di un mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed esterno, costituito da: docce, apparecchi gessati o altro tutore di contenzione comunque immobilizzante, la cui applicazione e rimozione sia effettuata esclusivamente in Istituti di Cura da personale medico o paramedico. Sono compresi i mezzi di contenzione amovibili e tutti i tutori preconfezionati sempreché rigidi ed esterni (esclusi collari morbidi e bustini ortopedici) purché prescritti da personale medico dipendente da Istituto di Cura e limitatamente alla durata del periodo durante il quale il presidio svolge una funzione immobilizzante, indicato sulla certificazione medica.
- **Impianti del Fabbricato (per la Sezione Fenomeno elettrico/elettronico e guasti):** le macchine, gli apparecchi e gli impianti elettrici ed elettronici di pertinenza e al servizio del Fabbricato.
- **Impianto fotovoltaico:** sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e a trasformare l'energia solare, rendendola utilizzabile grazie all'effetto fotovoltaico sotto forma di energia elettrica. L'impianto comprende supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori, accumulatori, sistemi di allarme e antintrusione.

- **Impianto solare termico:** sistema costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a sfruttare l'energia solare ai fini della produzione di acqua calda e vapore. Fanno parte dell'Impianto i pannelli solari termici, i serbatoi per l'accumulo (boiler) ed eventuali pompe elettriche e la centralina per il controllo e comando.
- **Implosione:** repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
- **Incendio:** combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che si può autoestendere e propagare.
- **Incombustibili:** sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- **Indennizzo:** somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
- **Infiammabili:** sono considerati tali:
 - gas combustibili, a eccezione di quelli che rientrano nella definizione di Esplosivi;
 - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili;
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C, a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
 - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno;
 - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano.
 Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano:
 - gli Infiammabili contenuti in serbatoi completamente interrati;
 - gli Infiammabili contenuti in serbatoi di veicoli.
 Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. n° 141 del 17 dicembre 1977 -Allegato V.
- **Infortunio (per la Sezione Assistenza):** ogni evento, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, occorso all'interno dei Locali, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
- **Infortunio (per la Sezione Protezione del Reddito):** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza Ricovero, Convalescenza o Immobilizzazione.
- **INGV:** Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
- **Intervento da "remoto" (per la Sezione Protezione digitale):** operazioni svolte a distanza sul personal computer da parte di personale specializzato, tramite connessione con una rete informatica e con l'utilizzo di speciali programmi e tecnologie.
- **Istituto di Cura:** ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura, regolarmente autorizzato dalle competenti Autorità, in base ai requisiti di Legge, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
- **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
- **Lastre:** insegne, lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi) e/o materiale plastico/ sintetico rigido, piane o curve, sia fisse che mobili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.
- **Limitatori di sovratensioni a norma CEI:** dispositivi elettrici finalizzati alla protezione dei circuiti o degli impianti elettrici dalle sovratensioni (detti anche SPD).

- **Limite di Indennizzo:** massimo importo, dovuto dalla Società per un singolo Sinistro o, quando precisato, per più Sinistri verificatisi in un periodo di tempo.
- **Locali:** vedi Fabbricato.
- **Luogo dell'assistenza (per la Sezione Assistenza):** località ove si trova l'Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le Prestazioni previste.
- **Malattia:** qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute, che non sia malformazione o difetto fisico e non sia dipendente da Infortunio.
- **Malware:** software intrusivi e malevoli, tra cui ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software.
- **Margine di contribuzione:** la differenza fra i ricavi di vendita e il costo variabile della produzione venduta.
- **Massimale:** vedi Somma assicurata.
- **Materiali radioattivi:** materiali di cui al D. Lgs. N. 241 del 6 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Materiali tossici e nocivi:** materiali di cui al D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Merci speciali:** celluloidi, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materia plastica espansa e alveolare, imballaggi e scarti di imballaggi combustibili non racchiusi nelle confezioni delle Merci. Ai fini delle garanzie prestate, **non si considerano le Merci speciali entrate a far parte del prodotto finito.**
- **Modelli e stampi:** modelli, stampi, garbi, messe in carta, clichè, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
- **Normativa per la protezione dei Dati personali:** i) Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), D. Lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle previste dal D. Lgs. N. 101/2018 ii) Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
- **Oblazione:** pagamento delle somme dovute all'erario. Può estinguere un reato, per il quale è stata stabilita la sola pena dell'ammenda.
- **Oggetti d'arte:** oggetti di particolare pregio e di valore artistico, quali: quadri, mosaici, arazzi, tappeti, statue, decorazioni, affreschi, oggetti d'antiquariato, Raccolte e collezioni in genere.
- **Orario notturno (per la Sezione Assistenza):** identifica la fascia oraria compresa dalle ore 24.00 alle ore 07.00.
- **Perdite patrimoniali:** pregiudizio economico non conseguente a danni fisici o a danni materiali.
- **Periodo assicurativo:** in caso di Polizza di durata pari o inferiore a 1 Anno, è il periodo che inizia alle ore 24.00 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa. In caso di Polizza di durata superiore a 1 Anno, il primo periodo inizia alle ore 24.00 della data di effetto

della Polizza e termina alle ore 24.00 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 1 Anno.

- **Periodo di indennizzo:** il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del Sinistro che ha inizio al momento del Sinistro e ha la durata massima di 12 mesi. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.
- **Polizza:** il documento probatorio del contratto di Assicurazione ai sensi dell'Art. 1888 del Codice Civile.
- **Premio:** somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione.
- **Prestatore di lavoro:** è la persona fisica della cui opera l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di Legge per lo svolgimento dell'attività descritta nella Polizza, e di cui deve rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile. Sono compresi a titolo esemplificativo borsisti, tirocinanti e stagisti.
- **Prestazione di assistenza o Prestazione (per le Sezioni Assistenza e Protezione digitale):** l'aiuto che la Società mette a disposizione dell'Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà.
- **Preziosi:** gioielli, oggetti d'oro o platino, metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.
- **Primo Rischio Assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della Somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.
- **Procedimento penale:** inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
- **Programmi:** sequenza di informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore. Sono considerati tali sia i codici che i software.
- **Raccolte e collezioni:** raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi il cui valore unitario è influenzato dall'appartenenza alla Raccolta.
- **Rapina:** impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.
- **Recesso:** scioglimento del vincolo contrattuale previsto dalla Legge o dal contratto.
- **Regola proporzionale:** regola che prevede la riduzione dell'Indennizzo in proporzione al rapporto tra il valore assicurato ed il valore del bene al momento del Sinistro qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto, come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile.
- **Ricavi di vendita:** quanto pagato o pagabile all'Assicurato sulla base del principio di competenza per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata indicata in Polizza, svolta nel luogo dichiarato indicato in Polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA.
- **Ricorso amministrativo:** è quello presentato agli Organi amministrativi quali: Prefettura, Ministeri, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato.
- **Ricovero:** degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in Istituto di Cura. La degenza in ospedalizzazione domiciliare viene parificata a tutti gli effetti al Ricovero in Istituto di Cura.

- **Riparazione diretta:** forma di liquidazione del danno alternativa a quella tradizionale che tramite UnipolAssistance S.c.r.l., mette a disposizione dell'Assicurato una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla Società che provvederanno alla riparazione diretta dei danni per determinate e specifiche garanzie ed entro i limiti di Polizza.
- **Risarcimento:** vedi Indennizzo.
- **Rischio:** probabilità che si verifichi un Sinistro.
- **Rischio locativo:** responsabilità civile che grava sull'Assicurato/Contraente ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati da evento garantito dal presente contratto al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato.
Se previsto in Polizza, sono assicurati anche i Locali adibiti a Deposito di riserva.
- **Scasso:** forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dei Locali contenenti le Cose assicurate.
- **Scippo:** sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
- **Scoperto (per le Sezioni Danni ai beni, Responsabilità civile, Fenomeno elettrico/elettronico e guasti, Eventi catastrofali e Responsabilità civile da prodotto difettoso):** la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
- **Scoperto (per la Sezione Furto):** la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato. Si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno liquidabile.
- **Scoppio:** improvviso dirompersi di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi.
Ai fini delle garanzie prestate non si considerano Scoppio gli effetti del gelo e dell'onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura repentina di una valvola ("colpo d'ariete").
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
- **Sinistro in serie:** pluralità di Sinistri originatisi da un medesimo evento, anche se manifestatisi in tempi diversi. In tal caso viene considerata come data del Sinistro quella del primo tra essi.
- **Sistema informatico (per la Sezione Protezione digitale):** l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, Programmi, ecc.) tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione impiegati dall'Assicurato per il trattamento automatico dei Dati e dei dati personali.
- **Società:** l'impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- **Solai:** complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
- **Somma assicurata:** la somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
- **Spese di giustizia:** spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.
- **Sport ad Alto Rischio:** intendendosi per tali: alpinismo con scalata di roccia o di ghiacciai oltre il 3° grado della scala di Monaco o di difficoltà equivalente, arti marziali che prevedano contatto fisico, bob, canoa

fluviale oltre il 3° grado, discesa di rapide, downhill a qualsiasi livello e in tutte le sue forme, football americano, free climbing, guidoslitta (bob-sleigh), helisnow, immersione con autorespiratore (salvo quelle effettuate sotto la guida dell'istruttore subacqueo, esclusivamente in occasione della partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello), comprese le embolie e le conseguenze della pressione dell'acqua, jet ski, kite surf, lotta nelle sue varie forme, pugilato, rafting, rugby, hockey, salto con l'elastico (bungee jumping), salto dal trampolino con sci o idrosci, scialpinismo, sci e snowboard acrobatico, sci e snowboard estremi (effettuati fuori pista in zone distanti non immediatamente adiacenti alle piste battute servite da impianti di risalita) slittino (skeleton), snowrafting, sollevamento pesi, speleologia.

- **Sport Aerei:** intendendosi per tali quelli effettuati anche in qualità di pilota con: Aeromobili di peso non superiore a MTOM (Kg) 2700 sia con ala fissa, sia con ala rotante, alianti, motoalianti, aerostati, dirigibili ultraleggeri, deltaplani, paramotori, parapendii, apparecchi e/o attrezzi per il volo da diporto o sportivo, paracadutismo.
- **Sport Motoristici o Motonautici:** intendendosi per tali quelli che prevedono:
 - l'utilizzo di autoveicoli o motoveicoli su pista, circuiti o comunque durante lo svolgimento di gare e/o allenamenti con l'utilizzo di predetti veicoli. Rimangono comunque escluse dalla copertura assicurativa le gare Sprint e Gasstrack, nonché quelle effettuate con Monoposto, Prototipi, Dragster e Stock-car;
 - l'utilizzo a qualsiasi titolo di moto d'acqua, idromoto, motoscafi o barche a motore conformi alle regole stabilite dall'UIM (Unione Internazionale Motonautica) o dall'autorità nazionale. Rimangono comunque escluse dalla copertura assicurativa le gare di Off-shore.
- **Sport Professionistici:** quelli svolti in maniera continuativa nell'ambito di discipline regolamentate dal CONI per le quali è prevista remunerazione in denaro e/o contributo di qualunque natura derivante da obbligo contrattuale sottoscritto tra le parti e che costituisca fonte principale di reddito per l'Assicurato.
- **Struttura organizzativa (per le Sezioni Assistenza e Protezione digitale):** il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione centralizzato o meno, di UnipolAssistance S.c.r.l., destinato alla gestione dei Sinistri della Sezione Assistenza.
- **Struttura Sanitaria (per la Sezione Assistenza):** l'Istituto di Cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.
- **Supporti informatici:** materiali intercambiabili per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche ed altri Programmi in licenza d'uso quali Programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio.
- **Terremoto:** sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
- **Tetto:** complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto esterno di copertura e dalle relative strutture portanti e non portanti (comprese orditure, tiranti, catene).
- **Trasferta (per la Sezione Assistenza):** trasferimento temporaneo, per ragioni di servizio, ad oltre 50 km dalla sede di lavoro a cui l'Assicurato è formalmente assegnato.
- **Valore a nuovo:** tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.
- **Valore allo stato d'uso:** tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

- **Valore intero:** forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).
- **Valori:** denaro e, se non costituenti Merci: carte valori, valori bollati, titoli di credito in genere e ogni carta rappresentante un valore inerente l'Attività esercitata.
- **Vetro antisfondamento:** vetro stratificato costituito da almeno due lastre con interposto uno strato di materiale plastico di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri, oppure quello costituito da un unico strato o da più lastre di materiale sintetico (policarbonato) di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri.

Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti Condizioni di Assicurazione:

Quando comincia la copertura e quando finisce

Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Durata del contratto e sconto per poliennalità¹

Il Periodo assicurativo è stabilito nella durata di 1 Anno, salvo che l'Assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

Se l'Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio, per ciascuna Annualità assicurativa, viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in Polizza. Il Premio esposto in Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione.

Nel caso in cui l'Assicurazione sia soggetta ad indicizzazione, anche l'importo della riduzione varierà di conseguenza.

Art. 1.3 - Proroga del contratto, tacito rinnovo, non rinnovabilità e revisione del Premio alla scadenza²

Il contratto è prorogato per 1 Anno e così successivamente se è stipulato con tacito rinnovo e in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione con

1 Quale durata può avere l'Assicurazione?

L'Assicurazione può avere una durata annuale o poliennale. Con la durata poliennale viene riconosciuto uno sconto sul Premio per ogni Anno di durata. La percentuale di sconto applicato rispetto al Premio che il Cliente pagherebbe se l'Assicurazione avesse durata annuale viene indicata in Polizza ed è tanto più alta quanto maggiore è la durata stabilita in sede di conclusione del contratto. In caso di durata poliennale, il Cliente potrà recedere dal contratto soltanto se la sua durata è superiore a 5 anni e soltanto dopo i primi 5 anni di durata.

2 La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza o prosegue?

Dipende da cosa è stato pattuito al momento della conclusione del contratto. Se il contratto è stato concluso "senza tacita proroga" la copertura assicurativa cesserà di avere efficacia alla scadenza indicata senza bisogno di alcuna comunicazione tra le parti; ciò significa però che il Cliente dovrà prestare molta attenzione al fatto che alla scadenza si troverà privo di copertura. Se invece l'Assicurazione è stata stipulata "con tacita proroga" la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore Anno e così successivamente, fino a quando il Cliente o la Società non decideranno di dare disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza. In caso di stipula "con tacita proroga", inoltre, a seguito di variazioni tariffarie dei Rischi assicurati la Società può proporre al Cliente - comunicandoglielo almeno 30 giorni prima della scadenza - un nuovo Premio: se il Cliente non accetta è sufficiente che non paghi il nuovo Premio e il contratto risulterà cessato alla scadenza, a meno che non sia previsto il pagamento in rate mensili con addebito ricorrente, perché in quest'ultimo caso deve prendere contatto con la propria Agenzia entro il termine di scadenza della Polizza per richiedere l'interruzione dell'addebito automatico delle rate di Polizza. Nel caso in cui non venga riattivato l'automatismo di addebito automatico o pagata la rata di rinnovo, la Società rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza.

lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società.

Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, la Società, alla scadenza del contratto, qualora intervengano modifiche nella tariffazione dei rischi oggetto del contratto, metterà a disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio attraverso comunicazione inviata almeno 30 giorni prima della scadenza al Contraente stesso. Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento. Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo Premio e non provveda al pagamento, la Società rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza. Qualora il pagamento del Premio sia stato frazionato in 12 rate mensili e il Contraente non intenda accettare il nuovo Premio, al fine di interrompere l'addebito ricorrente dovrà prendere contatto con la propria Agenzia entro il termine di scadenza della Polizza per richiedere l'interruzione dell'addebito automatico delle rate di Polizza. Nel caso in cui non venga riattivato l'automatismo di addebito automatico o pagata la rata di rinnovo, la Società rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza.

Se il contratto ha una durata superiore ai 5 Anni il Contraente può esercitare la facoltà di Recesso dal contratto solo dopo i primi 5 Anni di durata contrattuale, ai sensi dell'Articolo 1899, 1° comma del Codice Civile; anche in tal caso la disdetta va comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione. Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza.

Relativamente alle Sezioni Eventi catastrofali e Protezione digitale, il Contraente e la Società possono esercitare la facoltà di Recesso anche se il contratto ha durata poliennale, comunicandolo almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Polizza. In tal caso il contratto proseguirà relativamente a tutte le altre Sezioni attivate e secondo le modalità indicate in Polizza.

Quando è concordata la non rinnovabilità, il contratto cessa alla scadenza contrattuale, senza obbligo di disdetta.

Art. 1.4 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte.

La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diventa efficace: dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale se spedita dalla Società; dalla data del timbro postale o del rapporto del fax se inviata dal Contraente.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la Società rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso.

L'eventuale incasso di Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di Recesso.

Quando e come devo pagare

Art. 1.5 - Pagamento del Premio³

I Premi devono essere pagati presso l'Intermediario al quale è assegnata l'Assicurazione oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

3 Cos'è e come si calcola il Premio?

Il Premio, in un' Assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla Società per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della Tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di "Rischio" presi in considerazione per il suo calcolo (ad es: tipo di attività, valore del Fabbricato, ubicazione del Rischio).

?

Art. 1.6 - Frazionamento del Premio ⁴

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato.

In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'Assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio arretrato.

Art. 1.7 - Pagamento frazionato del Premio tramite addebito ricorrente (operante se indicato in Polizza il frazionamento mensile)

La Società si riserva di concedere al Contraente (e, una volta concessa, di revocare) la possibilità di frazionare il pagamento del Premio in 12 rate mensili, senza oneri di frazionamento, mediante addebito ricorrente.

Ove richiesto dal Contraente tale frazionamento e concesso dalla Società, la Società e il Contraente convengono quanto di seguito specificato.

A Adesione al servizio di pagamento mensile del Premio tramite addebito ricorrente

A.1 Strumenti di addebito ricorrente

Il pagamento delle rate mensili del Premio con addebito ricorrente può avvenire, a scelta del Contraente, attraverso una delle seguenti modalità:

- SEPA Direct Debit (S.D.D.);
- Addebito su Carta di Credito;
- Addebito su Carta di Debito, ad esclusione delle Carte Prepagate.

L'autorizzazione all'addebito ricorrente si intende valida dal momento in cui il Contraente conferma la richiesta di addebito ricorrente e fino alla comunicazione alla Società dell'eventuale revoca. Cessa automaticamente con la cessazione del contratto assicurativo.

A.2 Obblighi del Contraente

All'atto del perfezionamento del contratto assicurativo, il Contraente deve:

- se persona fisica, aderire al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivare il profilo di Area Riservata, messa a disposizione del Contraente dalla Società sul proprio sito e mediante APP, fornendo il proprio indirizzo email e numero di cellulare;
se persona giuridica, comunicare indirizzo PEC della persona giuridica, nonché identificare un soggetto persona fisica, autorizzato dalla persona giuridica, che aderisca al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivi il profilo di Area Riservata;
- comunicare un metodo di pagamento ricorrente per la corresponsione del Premio del contratto assicurativo tra quelli previsti dalla Società e indicati all'articolo A.1 che precede;
- provvedere al pagamento anticipato di una somma pari a un dodicesimo del Premio convenuto (o importo differente in caso di ratei) con una delle modalità consentite dalla Società, nonché
- obbligarsi a pagare il Premio residuo mediante rate mensili, con il metodo di pagamento ricorrente associato al contratto assicurativo.

Durante la validità del contratto assicurativo e per consentire il buon esito delle disposizioni di addebito e il regolare pagamento del Premio, il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società

4 Quando deve essere pagato il Premio?

Il pagamento del Premio, sia per intero o in parte in caso di rateizzazione, è condizione necessaria affinché l'Assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. Diversamente, il contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante. Pertanto, se in Polizza è prevista una rata unica, il pagamento deve avvenire al momento della sottoscrizione; se il Premio è frazionato, al saldo di ogni rata, viene rilasciato un documento, la cosiddetta "quietanza", in cui si attesta l'avvenuto pagamento e la prosecuzione della copertura assicurativa.



eventuali variazioni delle proprie coordinate bancarie/Carte di Credito/Carte di Debito o revoche del servizio di addebito eventualmente disposte dallo stesso. In ogni caso il Contraente può modificare lo strumento di pagamento per l'addebito ricorrente sostituendolo con un altro tra quelli previsti dalla Società e indicati all'articolo A.1, recandosi in Agenzia o direttamente dalla propria Area Riservata.

A.3 Comunicazioni contrattuali

La Società effettuerà le comunicazioni contrattuali e di servizio relativi al contratto assicurativo in modalità digitale (a titolo esemplificativo direttamente su Area Riservata e/o all'indirizzo di posta elettronica/PEC o al numero di cellulare indicati al momento dell'emissione del contratto) e, pertanto, il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati di contatto forniti recandosi in Agenzia o direttamente tramite la propria Area Riservata.

B. Procedura di addebito ricorrente

B.1 Ordini di addebito

La richiesta di pagamento del Premio tramite metodo ricorrente da parte del Contraente autorizza la Società a inviare all'Istituto di Credito o Istituto di Moneta Elettronica, che ha emesso lo strumento di pagamento, gli ordini di addebito del Premio.

La Società provvederà ad addebitare al Contraente l'importo corrispondente alla rata mensile di Premio con le seguenti tempistiche:

- 5 giorni lavorativi prima della scadenza della rata mensile di Premio per addebiti tramite SEPA Direct Debit (S.D.D.);
- 1 giorno lavorativo prima della scadenza della rata mensile di Premio per addebiti tramite Carta di Credito o Carta di Debito.

La Società, salvo che non riceva comunicazione di mancato addebito dell'importo dovute, provvederà a comunicare al Contraente la copertura delle garanzie previste in Polizza mettendo a disposizione in Area Riservata e APP la documentazione di quietanza relativa alla mensilità per la quale è stato pagato il Premio.

Il contratto costituisce assolvimento dell'obbligo di prenotifica degli addebiti tramite SEPA Direct Debit (S.D.D.) da parte della Società nei confronti del Contraente.

B.2 Mancato addebito

Nel caso in cui la Società riceva comunicazione di mancato addebito dell'importo dovute, provvederà a comunicare al Contraente l'esito negativo del pagamento e la conseguente sospensione della copertura assicurativa a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza della rata non pagata e non procederà all'addebito di eventuali altre rate successive.

Qualora si sia verificato il mancato pagamento di una rata di Premio:

- se il metodo di pagamento ricorrente fornito sia ancora valido, la Società proverà a effettuare ulteriori tentativi di addebito della rata insoluta, comunicando sempre al Contraente il loro esito;
- se il metodo di pagamento ricorrente fornito non sia più valido nel periodo di vigenza del contratto e ci siano rate di Premio insolute, il Contraente deve fornire un nuovo metodo di pagamento ricorrente tra quelli indicati all'articolo A.1; in caso contrario la concessione del frazionamento mensile è revocata e il Contraente è tenuto a pagare tutte le rate di Premio restanti in un'unica soluzione, con conseguente modifica del frazionamento in annuale e concordando con l'Agenzia una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla Società.

Se il Contraente fornisce un nuovo metodo di pagamento ricorrente, tale metodo si intende operante a partire dal tentativo di addebito successivo a quello non andato a buon fine.

Se tutti i tentativi di addebito della rata di Premio dovuta sono negativi, il Contraente dovrà provvedere al pagamento di quest'ultima rata insoluta utilizzando l'Area Riservata o l'APP o concordando con l'Agenzia una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla Società.

In ogni caso, qualora siano trascorsi 45 giorni dal mancato pagamento di una rata di Premio senza che il Contraente abbia regolarizzato la posizione, la Società comunicherà la revoca della concessione del frazionamento mensile e il Contraente sarà tenuto a pagare tutte le rate restanti in un'unica soluzione.

utilizzando l'Area Riservata o l'APP di UnipolSai o concordando con l'Agenzia una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla Società.

B.3 Rimborso degli addebiti SEPA Direct Debit Scheme Rulebook

Qualora il metodo di pagamento del contratto assicurativo sia SEPA Direct Debit (S.D.D.) e il titolare del metodo di pagamento si avvalga del diritto al rimborso di uno o più addebiti previsto dal SEPA Direct Debit Scheme Rulebook, il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle rate rimborsate e fornire un nuovo metodo di pagamento qualora quello fornito non sia più valido.

C Rinnovo del contratto

Se il contratto assicurativo è stipulato senza tacito rinnovo, il Contraente che alla scadenza intende rinnovarlo - sempreché la Società mantenga la disponibilità al frazionamento del Premio in 12 rate mensili, senza oneri e con pagamento con addebito ricorrente - dovrà accettare le condizioni di rinnovo entro 8 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del contratto, per consentire la prosecuzione dell'addebito ricorrente senza soluzione di continuità. Nel caso in cui il metodo di pagamento ricorrente associato sia una Carta di Credito o una Carta di Debito, il predetto termine utile per l'accettazione delle condizioni di rinnovo è ridotto a 2 giorni lavorativi.

Se l'accettazione delle condizioni di rinnovo avviene dopo tali termini, il Contraente dovrà provvedere al pagamento della prima rata concordando con l'Agenzia una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla Società, mentre l'addebito ricorrente riprenderà per le rate successive.

Se il contratto assicurativo è stipulato con tacito rinnovo:

- il Contraente, prima del pagamento del Premio di rinnovo, è tenuto a corrispondere l'importo delle rate mensili eventualmente non pagate;
- qualora intervengano modifiche nella tariffazione dei Rischi oggetto del contratto e la Società abbia messo a disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio attraverso apposita comunicazione almeno 30 giorni prima della scadenza, ai sensi dell'Art. 1.3 - Proroga del contratto, tacito rinnovo, non rinnovabilità e revisione del Premio alla scadenza, il Contraente che non intenda accettare il nuovo Premio, dovrà prendere contatto con la propria Agenzia entro il termine di scadenza della Polizza per richiedere l'interruzione dell'addebito automatico delle rate di Polizza. Nel caso in cui non venga riattivato l'automatismo di addebito automatico o pagata la rata di rinnovo, la Società rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza;
- la Società revoca la concessione del frazionamento mensile se in relazione al Contraente vengono meno al momento del rinnovo uno o più dei requisiti di cui all'articolo A.2, comma (i), con conseguente obbligo di pagare il Premio di rinnovo in un'unica soluzione, concordando con la Società una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse e attivate presso l'Agenzia.

D Modifica del frazionamento in corso di contratto

Durante la validità del contratto assicurativo la Società provvede alla revoca della concessione del frazionamento mensile, con conseguente obbligo di pagare le rate mensili residue in un'unica soluzione, concordando con la Società una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse e attivate presso l'Agenzia, nei seguenti casi:

- cessazione del contratto, in presenza di consenso della Società;
- in relazione al Contraente qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo A.2, comma (i);
- qualora il Contraente richieda che le comunicazioni contrattuali avvengano su supporto cartaceo, e ciò a causa dell'aggravio dei costi gestionali che ne derivano per la Società e che le impediscono di mantenere il beneficio del frazionamento mensile del Premio essendo senza oneri per il Contraente.

Art. 1.8 - Indicizzazione

Salvo che non sia diversamente convenuto in Polizza, il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le regole seguenti.

Le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo espressi in cifra assoluta e il Premio sono collegati all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue:

- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'Anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'Anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le Somme assicurate ed il Premio vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi ed i massimi di Scoperto, i valori espressi in percentuale, nonché tutte le prestazioni della Sezione Protezione del Reddito, della Sezione Tutela legale, della Sezione Assistenza e della Sezione Protezione digitale.

Che obblighi ho

Art. 1.9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

La Società presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del Rischio dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di Premio più alte. In questo caso, se il Contraente rilascia tali dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - la Società può rifiutare il pagamento del Sinistro e chiedere l'annullamento del contratto.

Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può pagare il Sinistro riducendolo in proporzione al minor Premio percepito e può recedere dal contratto (ad esempio, se la Società ha percepito il 50% del Premio che avrebbe chiesto valutando correttamente il Rischio, liquiderà solo il 50% dell'importo del Sinistro).

Art. 1.10 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi delle disposizioni dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 1.11 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato **deve dare comunicazione scritta** alla Società dei mutamenti che aggravano il Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi delle disposizioni dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Altre norme

Art. 1.12 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.13 - Nuovo domicilio e nuova ubicazione dei beni assicurati ⁵

Nel caso in cui l'Attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i **7 giorni** successivi alla comunicazione di trasferimento a **condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano**; decorso tale termine la garanzia opera solo per il nuovo indirizzo.

In caso di aggravamento di Rischio vale quanto disposto dall'Art. 1.11 - Aggravamento del Rischio.

Art. 1.14 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte **con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata)** se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società, salvo quanto previsto all'Art. 1.7 - Pagamento frazionato del Premio tramite addebito ricorrente - A.3 Comunicazioni contrattuali.

Art. 1.15 - Assicurazioni obbligatorie

La presente Assicurazione non è sostitutiva di eventuali Assicurazioni obbligatorie per la Legge ma opera in aggiunta ad esse.

Art. 1.16 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di Assicurazioni riguardanti lo stesso Rischio e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le Somme assicurate.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all'Indennizzo.

In caso di Sinistro il Contraente, o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Articolo 1910 del Codice Civile. Il Contraente o l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare l'esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per la Sezione Assistenza.

In particolare, in caso di Sinistro, l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 1.17 - Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato se persona fisica, oppure quello della sua sede legale se persona giuridica o associazione.

Art. 1.18 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

5 Se trasferisco la mia attività presso un nuovo indirizzo diverso da quello indicato in Polizza ma temporaneamente una parte delle Merci resta nei vecchi Locali, tali Merci risultano fuori dalla copertura assicurativa?

Il trasferimento di un'attività in una nuova ubicazione è spesso un'operazione complessa, che può necessitare di alcuni giorni per il suo completamento. Per questo motivo, al fine di agevolare il Cliente, il prodotto UnipolSai Impresa & Servizi - con le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione - prevede in automatico che per le Merci rimaste nei vecchi Locali continui ad essere efficace la copertura assicurativa per 7 giorni dall'inizio del trasloco, in modo tale da consentire un loro progressivo spostamento in tutta sicurezza.

Cosa assicura

Art. 2.1 - Garanzia Base

La Società indennizza, entro le Somme assicurate e i limiti indicati nella Polizza, i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e poste nelle ubicazioni indicate in Polizza, causati da:

- a) **Incendio;**
- b) **fulmine;**
- c) **Esplosione, Implosione, Scoppio;**
- d) **urto di veicoli e natanti;**
- e) **bang sonico** provocato da aeromobili che superano il muro del suono;
- f) **urto o caduta di aeromobili** o di loro parti o di cose da essi trasportate, **caduta di satelliti, caduta di meteoriti;**
- g) **fumo, gas, vapori** fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché adeguatamente collegati ad appropriate canne fumarie;
- h) **caduta di ascensori, montacarichi** e simili per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni.

L'Assicurazione comprende inoltre:

i) i danni consequenziali

i danni materiali conseguenti a Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio che abbiano colpito le Cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri causati da:

- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi;

- j) i **guasti causati** alle Cose assicurate **per ordine dell'Autorità** e quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato o allo scopo di impedire o arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.

La garanzia opera anche per i danni:

- k) **a Fabbricati aperti** da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrutture;
- l) **a beni appartenenti al Contenuto**, all'aperto o posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture nell'area di pertinenza dell'Attività esercitata.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Danni ai beni, la Società rimborsa le spese sostenute per:

- m) **demolire, sgomberare**, trattare e trasportare in idonea discarica, secondo la normativa vigente, i residui del Sinistro fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 250.000,00 per Sinistro -

sono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del Sinistro; nonché **rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare**, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi per consentire il ripristino dei Locali;

- n) se assicurato il Contenuto, il rifacimento delle **Cose particolari**, intendendosi per tali le operazioni manuali e meccaniche necessarie. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto⁶ fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Sinistro.
Si intendono comunque escluse le spese sostenute per la ricostruzione di Dati memorizzati su Supporti informatici e il riacquisto di Programmi in licenza d'uso;
- o) **la ricerca, rottura e riparazione di condutture gas** in caso di dispersione a valle del contatore e di condutture di impianti di condizionamento.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro;
- p) **gli onorari periti e consulenti** nominati in conformità a quanto stabilito dalle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. La garanzia è prestata con il limite del 2% dell'Indennizzo.
- q) **i costi e/o gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione**, che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei Fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione. Sono comunque escluse multe, ammende o sanzioni amministrative;
- r) **la riprogettazione del Fabbricato** assicurato e la direzione dei lavori.

Le garanzie di cui alle lettere p), q), e r), per uno o più Sinistri che avvengano nel corso dell'Annualità assicurativa, sono prestate per i costi sostenuti entro 1 Anno dal verificarsi del Sinistro.

L'Assicurazione è estesa:

- s) **ai beni presso terzi o presso l'abitazione (non comunicante) del titolare**
Contenuto e Modelli e stampi si intendono assicurati anche all'esterno dell'Attività assicurata, quando si trovano temporaneamente presso terzi e/o fiere e mostre o presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o di soci dell'Attività esercitata.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della Somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 50.000,00;

6 Cosa si intende per assicurazione a Primo Rischio Assoluto?

Si intende la forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene sino alla concorrenza della Somma assicurata pattuita in Polizza, senza tener conto del reale valore dei beni assicurati e senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile (quindi l'Indennizzo viene calcolato senza effettuare la proporzione tra la Somma assicurata e il valore complessivo dei beni assicurati al momento del Sinistro).

Un esempio aiuterà a comprendere meglio:

- Somma assicurata per il Contenuto dei Locali = € 10.000,00
- Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000,00
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00

In questo caso è stato assicurato solo 1/5 del Contenuto dei Locali (€ 10.000,00 / € 50.000,00). Di conseguenza se si applicasse la Regola proporzionale anche l'Indennizzo corrisponderebbe a 1/5 del danno e cioè a € 4.000,00 (€ 20.000,00 : 5).

Dato però che nella forma a Primo Rischio Assoluto tale regola non si applica, verrà liquidata comunque l'intera Somma assicurata pattuita in Polizza pari a € 10.000,00 (contro gli € 4.000,00 che il cliente avrebbe ricevuto invece in base alla Regola proporzionale).



t) al commercio ambulante

Qualora il Contraente/Assicurato eserciti l'attività di commercio ambulante come attività accessoria all'Azienda assicurata, le garanzie acquisite in questa Sezione si intendono operanti anche per il Contenuto assicurato e portato presso il luogo in cui si svolge il commercio ambulante;

u) agli autoveicoli dell'Assicurato

La partita Contenuto comprende gli autoveicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) di proprietà dell'Assicurato/Contraente, non altrimenti assicurati, purché trovantisi nell'ambito dell'Azienda assicurata. Il valore di tali veicoli non concorre alla determinazione del valore complessivo della partita Contenuto per l'applicazione della regola proporzionale, come previsto all'Art. 12.3 - Criterio di valutazione del danno delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della Somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 25.000,00;

v) se assicurato il Contenuto, ai **Modelli e stampi**; la garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza di € 50.000,00;

w) se assicurato il Contenuto, **agli effetti personali dei dipendenti**; la garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa;

x) alla perdita delle pigioni

Nel caso in cui la garanzia R.C.T. sia limitata al rischio attinente la proprietà del Fabbricato, la Società rimborsa inoltre la parte della pigione che l'Assicurato non può percepire per i locali del Fabbricato assicurato, regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati.

La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e per il tempo necessario al loro ripristino con il limite di 1 Anno, fino alla concorrenza di € 20.000, 00 per Sinistro.

Art. 2.2 - Delimitazioni

Ferma la Somma assicurata alla partita Contenuto, l'Assicurazione è prestata entro i seguenti limiti:

- a) Preziosi e Valori: con il limite di € 5.000,00 per Sinistro, elevato a € 10.000,00 se gli stessi vengono custoditi in Casseforti;
- b) Pellicce, Oggetti d'arte, oggetti di argento e servizi di argenteria: con il limite di € 5.000,00 per singolo oggetto; tale limite si intende elevato a € 25.000,00 se gli stessi costituiscono Merci.

Cosa NON assicura

Art. 2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, Cyber crime, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - b) tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di Terrorismo o sabotaggio, atti dolosi compresi quelli vandalici, nonché quelli avvenuti in occasione di occupazione abusiva, salvo se è operante l'Art. 2.6.1 - Atti vandalici e dolosi (Garanzia Supplementare);
 - c) Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - d) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione, subiti dalle Merci, fuoriuscita del fluido frigorigeno, salvo se è operante l'Art. 2.6.9 - Merci in refrigerazione (Garanzia Supplementare);
 - e) Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, Allagamento, maremoto, mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- salvo che il Sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi.

Sono altresì esclusi i danni:

- f) di smarrimento, Rapina, Furto o tentato Furto delle Cose assicurate;
- g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate, salvo se è operante l'Art. 2.6.7 – Maggiori costi (Garanzia Supplementare);
- h) di fenomeno elettrico a Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici, nonché a impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione.

Art. 2.4 - Esclusioni specifiche

Per le garanzie di seguito indicate, **si intendono esclusi**:

a) Esplosione, Implosione, Scoppio (Vedi Art. 2.1 lettera c)

- i danni provocati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti in Locali non oggetto dell'Attività assicurata all'insaputa dell'Assicurato/Contraente;
- i danni a macchine o impianti colpiti da Esplosione, Implosione, Scoppio, se questi ultimi sono stati originati da usura, corrosione o difetti del materiale;

b) Urto di veicoli e natanti (Vedi Art. 2.1 lettera d)

- i veicoli stradali e natanti di proprietà o in uso all'Assicurato/Contraente.

Art. 2.5 - Franchigia

Art. 2.5.1 - Franchigia Garanzia Base ⁷

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica una Franchigia di € 500,00.

Art. 2.5.2 - Concomitanza di Franchigie e Scoperti

In caso di Sinistro che interessi garanzie che prevedono l'applicazione di più Scoperti, sarà applicata la percentuale di Scoperto maggiore, fermo l'eventuale minimo pari all'importo più elevato tra i minimi di Scoperto e/o le Franchigie previsti.

Come personalizzare ⁸

Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 2.6.1 - Atti vandalici e dolosi

La Società indennizza i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da scioperi, tumulti, sommosse,

7 Nella Garanzia Base la Franchigia cambia a seconda della tipologia di prestazioni assicurate?

No, nella Garanzia Base è presente una Franchigia unica di importo pari a € 500,00, che può essere ridotta o eliminata a scelta del Cliente con l'acquisto alternativo della Condizione Specifica "Riduzione Franchigia" o "Abrogazione Franchigia (Protezione totale)".

8 Posso personalizzare la mia copertura assicurativa?

Sì, poiché ogni Cliente ha la propria sensibilità e le proprie esigenze assicurative. C'è chi preferisce una copertura essenziale, sufficientemente ampia ma più economica e c'è chi desidera invece arricchire la copertura acquistando ulteriori garanzie.

A tal fine nell'area "Come personalizzare" (presente anche in altre Sezioni) è possibile scegliere tra Garanzie Supplementari che ampliano la copertura assicurativa e Condizioni Specifiche che consentono di modellare alcuni sottolimiti e Franchigie/Scoperti.

sabotaggio, Atti di Terrorismo, atti vandalici e dolosi anche se avvenuti:

- a) con impiego di esplosivi;
- b) in occasione di Furto, Rapina, tentato Furto;
- c) in occasione di occupazione non militare del Fabbricato, con l'intesa che, **se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni, l'Assicurazione è limitata ai danni da Incendio e a quelli da Esplosione o Scoppio non causati da esplosivi.**

Sono comprese in garanzia anche le Merci e le Attrezzature inerenti l'esercizio dell'Attività assicurata, durante il trasporto, comprese eventuali soste, poste su veicoli di proprietà od in uso all'Assicurato.

Sono esclusi i danni causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata. Limitatamente ai danni a serbatoi, vasche, silos e relativi raccordi, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa.

In nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso della stessa Annualità assicurativa, importo superiore al 70% delle Somme assicurate alle singole partite.

Questa Garanzia Supplementare è prestata **con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo non indennizzabile di € 500,00 per Sinistro**

Art. 2.6.2 - Eventi atmosferici base

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da:

a) fenomeni atmosferici

- Fenomeno atmosferico quando gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- acqua penetrata all'interno dei Locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al Tetto, alle pareti, ai serramenti, causate da Fenomeno atmosferico.

Sono esclusi i danni:

- a serre e a quanto in esse contenuto;
- a serramenti, vetrate, lucernari, Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
- a lastre in fibrocemento, cemento-amianto, materia plastica, per effetto della grandine;
- a tende frangisole, tettoie, Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture e tendostrutture, baracche in legno o plastica, Coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra;
- a beni posti sotto tettoie, Fabbricati aperti da uno o più lati, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture o tendostrutture, Coperture antigrandine o all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- ad alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- a recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- da infiltrazione, umidità, stillicidio;
- da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, salvo quanto disciplinato dall'Art. 2.6.4 - Fuoriuscita di liquidi, lettera c) Occlusione di condutture, rigurgito di scarichi;
- da Allagamenti, slavine, valanghe, frane e mareggiate.

Questa Garanzia Supplementare è prestata **fino alla concorrenza del 70% delle Somme assicurate alle singole partite, con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di € 500,00 per Sinistro.**

b) sovraccarico neve

crollo totale o parziale del Tetto per effetto del sovraccarico di neve.

Sono esclusi i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- ai Fabbricati non conformi alle norme vigenti, al momento della costruzione, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro Contenuto;

- ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro Contenuto;
- ai gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, Coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra e al loro Contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, grondaie o altre strutture di conduzione delle acque, Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
- da scivolamento delle tegole.

Questa Garanzia Supplementare è prestata fino alla concorrenza del 50% delle Somme assicurate alle singole partite, con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di € 500,00 per Sinistro.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 2.6.3 - Eventi atmosferici estesi

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da:

a) grandine su fragili

danni causati da grandine ai seguenti enti:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento o cemento - amianto e manufatti in materia plastica, escluse le Coperture antigrandine.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 15% delle Somme assicurate alle singole partite con il massimo di € 30.000,00 per Annualità assicurativa;

b) fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti e beni all'aperto

danni causati dagli eventi previsti alla lettera a) dell'Art. 2.6.2 a):

- Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, tettoie, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, Coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra;
- beni posti sotto tettoie, Fabbricati aperti da uno o più lati, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture o all'aperto - comprese insegne od antenne e consimili installazioni esterne - nell'area di pertinenza dell'Attività esercitata;
- veicoli immatricolati costituenti Merci, con il limite di € 5.000,00 per singolo veicolo limitato ad € 2.500,00 per danni causati da grandine.

Si intendono esclusi gli Impianti solari termici e gli Impianti fotovoltaici.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per Annualità assicurativa;

c) fenomeni atmosferici su Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici

danni causati dagli eventi previsti alla lettera a) dell'Art. 2.6.2 a) Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 40.000,00 per Annualità assicurativa.

La Garanzia Supplementare "Eventi atmosferici estesi" è prestata con applicazione di uno Scoperto del 15% con il minimo di € 2.000,00 per Sinistro.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 2.6.4 - Fuoriuscita di liquidi

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da:

a) Acqua condotta e altri liquidi

fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti in genere.

Sono esclusi i danni:

- da traboccamento o rigurgito di fognature;
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a **cm 10** dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;
- da gelo.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Sinistro e € 200.000,00 per Annualità assicurativa.**

Limitatamente alla fuoriuscita di acqua a seguito di **guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici** a pioggia incluse le relative alimentazioni, la garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 50.000,00 per Sinistro e € 100.000,00 per Annualità assicurativa.**

Sono esclusi:

- i danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto sia dei Locali protetti;
- le spese relative alla ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Limitatamente alla dispersione di liquidi a causa di **rottura accidentale di serbatoi, vasche o silos** e relativi raccordi, la garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa.**

La garanzia comprende anche il valore del liquido perduto.

La garanzia è operante se assicurato il Contenuto.

Sono esclusi:

- i danni dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a stillicidio e quelli a serbatoi di capacità inferiore a 100 litri;
- i danni a serbatoi, vasche o silos e relativi raccordi, contenenti carburante;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

b) Gelo

rottura conseguente a gelo di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installati all'interno del Fabbricato ed al servizio dello stesso.

Sono esclusi i danni:

- conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del Fabbricato;
- a Fabbricati privi di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa.**

c) Occlusione di condutture, rigurgito di scarichi

- rigurgito dei sistemi di scarico delle acque e delle fogne verificatosi nell'interno del Fabbricato assicurato e/o dei cortili e strade private di pertinenza; sono compresi i danni causati da fuoriuscita di acqua da Apparecchiature, macchine, grondaie e pluviali a seguito di difetto, ingorgo e/o traboccamento;
- infiltrazione dal Tetto a seguito di intasamento delle gronde e dei pluviali causati da grandine o neve o precipitazioni di carattere eccezionale.

Sono esclusi:

- i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia;
- le spese per la ricerca dei guasti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi;
- i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a **cm 10** dal pavimento, salvo quelle che per le

loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets.;

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa.

d) Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture di acqua e altri liquidi

in caso di danno indennizzabile ai sensi della presente Garanzia Supplementare Fuoriuscita di liquidi, la Società rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura di impianti del Fabbricato che ha provocato la fuoriuscita di acqua e altri liquidi nei Locali assicurati, nonché le spese per il ripristino delle parti murarie.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa.

La garanzia è operante se è assicurato il Fabbricato.

La Garanzia Supplementare "Fuoriuscita di liquidi" è prestata con applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.5 - Danni indiretti a percentuale

La Società a seguito di Sinistro indennizzabile alla Sezione Danni ai beni, corrisponderà una ulteriore indennità pari al 20% dell'Indennizzo relativo alle partite assicurate in Polizza.

Questa indennità non viene corrisposta per danni indennizzabili dalla Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.6.10 – Ricorso terzi.

Art. 2.6.6 - Lastre

La Società rimborsa, nella forma a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle Lastre poste all'indirizzo indicato in Polizza con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche, a seguito della loro rottura dovuta a qualsiasi causa accidentale non espressamente esclusa.

Sono inclusi in garanzia i danni:

- a) da Furto o Rapina consumati e/o tentati;
- b) provocati al Contenuto dalla rottura delle Lastre ed insegne, fino alla concorrenza del 20% dell'Indennizzo dovuto per le spese di cui sopra.

Ferme le esclusioni previste dall'Art. 2.3 - Esclusioni, sono esclusi i danni:

- derivanti dal crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei Locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle Lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- a Lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- a sorgenti luminose e insegne, a seguito di surriscaldamento e/o corto circuito;
- a Lastre costituenti Merci o aventi valore artistico;
- a cornici, intelaiature e supporti in genere;
- di semplice scheggiatura, rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle Lastre.

La garanzia è prestata con una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.7 - Maggiori costi

La Società, a seguito di Sinistro indennizzabile alla presente Sezione, rimborsa le spese necessariamente e non inconsideratamente sostenute e debitamente documentate per:

- 1) spese pubblicitarie per la realizzazione di iniziative destinate a comunicare la ripresa dell'attività a seguito di Sinistro che ne abbia comportato l'interruzione; nonché, escluse quelle relative ai primi 3 giorni, le spese sostenute per:
 - 2) uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
 - 3) lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
 - 4) lavorazioni presso terzi;
 - 5) fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
 - 6) affitti di Locali per il trasferimento temporaneo dell'attività.

Sono esclusi i maggiori costi conseguenti ai danni previsti dalle Garanzie Supplementari di cui agli Artt. 2.6.4 - Fuoriuscita Liquidi e 2.6.9 - Merci in refrigerazione.

Il rimborso è comunque limitato ai maggiori costi sostenuti nei 90 giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro e fino alla concorrenza della Somma assicurata.

Art. 2.6.8 - Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate

La Società indennizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, i Danni materiali e diretti subiti da Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche, durante il trasporto ad opera del Contraente/Assicurato con circolazione in aree pubbliche o a queste equiparate, a condizione che lo stesso sia in connessione all'espletamento dell'Attività esercitata dall'Assicurato, e causati da:

- a) Incendio, azione del fulmine, Esplosione, scoppio;
- b) ribaltamento del veicolo, caduta dello stesso in acqua o precipizi ed in genere uscite dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- c) collisione del veicolo con altri veicoli, urto dello stesso contro corpi fissi e/o mobili purché tali eventi lascino tracce evidenti e constatabili sul veicolo stesso;
- d) Alluvione, Inondazione, mareggiate, tempeste di neve, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
- e) bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche, purché le Merci siano trasportate con autocarri furgonati o centinati;
- f) tumulti, scioperi, terrorismo, atti vandalici (qualora operante la Garanzia Supplementare Art. 2.6.1 - Atti vandalici e dolosi).

Limitatamente alle Merci e alle Attrezzature, l'Assicurazione è estesa alle traversate marittime che il veicolo con le Merci e le Attrezzature a bordo effettua, tra porti italiani, su navi traghetto o navi che non richiedono l'uso di gru per il carico/scarico delle Merci (navi RO/RO) per i danni materiali e diretti causati da:

- g) incaglio, strisciamento sul fondo, arenamento, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento, capovolgimento, sommersione occorsi alla nave;
- h) getto delle Merci, asporto del mare, sbandamento dell'autocarro e/o rimorchio all'interno della nave o caduta in mare degli stessi.

Per ogni trasporto la garanzia decorre dal momento in cui il veicolo, con le Cose assicurate a bordo, lascia il magazzino di partenza, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dal documento di trasporto o equivalente, comprese eventuali soste lungo il tragitto, e termina nel momento in cui il veicolo arriva nel luogo di destinazione.

Sono esclusi i danni causati da:

- inidoneità del veicolo per il trasporto e la protezione delle Merci;
- difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle Merci al trasporto;
- cattivo stivaggio sul veicolo o inadeguata protezione delle Merci e delle Apparecchiature elettriche ed elettroniche durante il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- Furto e tentato Furto;
- rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi, limitatamente alle Apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L'Assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e nelle traversate marittime tra porti italiani.

Questa Garanzia Supplementare è prestata relativamente a Merci e Attrezzature con una Franchigia di € 500,00 per Sinistro e relativamente ad Apparecchiature elettriche ed elettroniche con uno Scoperto del 20%, con il Limite di Indennizzo pari al 10% della Somma assicurata per apparecchiatura e al 25% della Somma assicurata per Annualità assicurativa.

Art. 2.6.9 - Merci in refrigerazione

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti a Merci in refrigerazione causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo per una durata continuativa non inferiore a 6 ore o da fuoriuscita del fluido frigorifero conseguenti a:

- a) eventi previsti in Polizza alla Sezione Danni ai beni e alla Sezione Fenomeno elettrico/elettronico e Guasti;
- b) guasti o rotture accidentali degli impianti dell'ubicazione assicurata.

Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento della Merce avariata, fino al 10% della Somma assicurata.

Si intendono esclusi i danni subiti dalle Merci:

- in atmosfera controllata;
- in fase di surgelamento, stagionatura e affumicatura;
- poste su automezzi.

Questa Garanzia Supplementare è prestata con lo Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.10 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per Danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi, compresi animali da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Danni ai beni.

L'Assicurazione comprende le Attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale indicato in Polizza e fino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose trasportate sugli stessi purché non destinate all'Assicurato né in corso di spedizione da parte dello stesso;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, nella fase dell'istruzione del Sinistro, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.⁹

9 Come faccio a sapere cosa prevede l'Art. 1917 del Codice Civile riguardo alle spese giudiziali?

Per poter facilmente consultare il contenuto degli Articoli del Codice Civile nonché di quelli del Codice Penale e dello Statuto dei Lavoratori citati nel contratto, al fondo delle Condizioni di Assicurazione è stata inserita la Sezione "NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA", nella quale è riportato il testo integrale dei suddetti articoli.



Art. 2.7 - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 2.7.1 - Riduzione Franchigia

La Franchigia prevista all'Art. 2.5.1 - Franchigia Garanzia Base e tutte le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono dimezzati.

Art. 2.7.2 - Abrogazione Franchigia

Si intende abrogata la Franchigia prevista all'Art. 2.5.1 - Franchigia Garanzia Base.

Le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono dimezzati.

Art. 2.7.3 - Raddoppio sottolimiti

Si prende atto tra le parti che i sottolimiti di Indennizzo della Garanzia Base espressi in cifra fissa si intendono raddoppiati.

Art. 2.7.4 - Protezione Somme assicurate

Relativamente alle partite Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto, separatamente considerate, la Società si impegna a ritenere garantite ulteriori Somme assicurate **sino a un massimo del 30%** del valore delle stesse.

Le somme così aumentate si intendono operanti anche ai fini dell'applicazione della Regola proporzionale di cui all'Art. 12.3 - Criterio di valutazione del danno nonché del computo del limite massimo di Indennizzo di cui all'Art. 12.14 - Limite massimo dell'Indennizzo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Art. 2.7.5 - Aumento Infiammabili e/o Merci speciali

A parziale deroga dell'Art. 2.11 - Infiammabili e Merci speciali l'Assicurazione è convenuta sulla base della presenza di Infiammabili e/o Merci speciali **fino a 1.500 Kg complessivi**.

Art. 2.8 - Condizione Specifica (con sconto)

Il Contraente può scegliere la Condizione Specifica di seguito proposta; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 2.8.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy

La Franchigia prevista all'Art. 2.5.1 - Franchigia Garanzia Base e tutte le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono elevati all'importo indicato in Polizza, salva l'applicazione di eventuali minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

Come assicura

Art. 2.9 - Classi costruttive del Fabbricato

L'Assicurazione è convenuta sulla base della Classe costruttiva del Fabbricato dichiarata in Polizza:

Classe 1:

- strutture portanti verticali in cemento armato e/o laterizio;
- Solai in materiali incombustibili;
- strutture portanti del Tetto in cemento armato e/o laterizio;
- copertura del Fabbricato e relativo manto in materiali incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici;
- pareti esterne in materiali incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici;
- rivestimenti e coibentazioni in materiali incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici.

Classe 2

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- strutture portanti del Tetto, Solai, rivestimenti interni e coibentazioni anche in materiali combustibili.
- pareti esterne e copertura del Fabbricato in materiali incombustibili per almeno i 2/3 delle rispettive superfici. E' tollerato il manto di copertura del Tetto costituito da materiali bitumati o catramati.

Classe 3

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- strutture portanti del Tetto, pareti esterne, Solai, rivestimenti interni e coibentazioni anche in materiali combustibili.
- copertura del Fabbricato in materiali incombustibili per almeno i 2/3 della superficie .
Sono compresi pannelli prefabbricati aventi coibentazioni combustibili rivestite con materiali incombustibili (pannelli sandwich); è tollerato il manto di copertura del Tetto costituito da materiali bitumati o catramati.

Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza sulla determinazione della Classe di appartenenza:

- le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno o all'interno di pareti perimetrali o di coperture costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento;
- le porzioni di Fabbricato aventi caratteristiche costruttive differenti **purché complessivamente non eccedano il 10% della superficie complessiva del Fabbricato.**

Art. 2.10 – Copertura prevalente del Fabbricato

L'Assicurazione è convenuta sulla base della copertura prevalente del Fabbricato dichiarata in Polizza:

Classe A

La copertura del Fabbricato è costituita prevalentemente da lastre di cemento-amianto, fibrocemento o materiale in plastica su orditura oppure presenza di lucernari per oltre il 50% della copertura complessiva.

Classe B

La copertura del Fabbricato è costituita prevalentemente da lastre di lamiera o pannelli sandwich su orditura.

Classe C

La copertura del Fabbricato è costituita prevalentemente da tegole o manti bituminosi non protetti.

Classe D

La copertura del Fabbricato è costituita prevalentemente da manti bituminosi protetti o lastre in calcestruzzo.

Nel caso in cui sia assicurato il solo Contenuto si fa riferimento al Fabbricato in cui tale Contenuto è ubicato.

Art. 2.11 - Esplosivi, Infiammabili e Merci speciali

L'Assicurazione è convenuta sulla base della presenza di Infiammabili e/o Merci speciali **fino a 500 Kg complessivi** ed Esplosivi **fino a 1Kg**. In tale quantitativo non si considerano gli Infiammabili posti in appositi depositi separati o contenuti nei serbatoi dei veicoli.

Art. 2.12 - Merci di categoria diversa ¹⁰

Si intendono comprese nella partita Contenuto anche Merci di categoria diversa da quelle attinenti l'Attività esercitata, **fino alla concorrenza del 20% della Somma assicurata alla partita Contenuto.**

Art. 2.13 - Colpa grave

Le garanzie previste dalla presente Sezione operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.

Art. 2.14 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge;

b) le società controllanti, controllate e collegate;

c) i clienti dell'Assicurato,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre polizze di Assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

10 Se nel mio magazzino mi capita di tenere Merce che non riguarda l'Attività assicurata ci sono problemi in caso di Sinistro?

No, la garanzia opera anche per tali Merci, seppure in forma limitata al 20% della Somma assicurata come Contenuto, in quanto tale copertura vuole essere un supporto per garantire l'Assicurato contro un Rischio residuale e occasionale. Se invece sono abitualmente presenti in magazzino grandi quantità di Merci non attinenti l'Attività assicurata è opportuno rivolgersi al proprio intermediario di fiducia e valutare un nuovo riesame del Rischio.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie /Scoperti

2. SEZIONE DANNI AI BENI			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 2.1 - Garanzia Base	Incendio	Somma assicurata in Polizza	€ 500,00
	Fulmine	Somma assicurata in Polizza	
	Esplosione, Implosione, Scoppio	Somma assicurata in Polizza	
	Urto di veicoli e natanti	Somma assicurata in Polizza	
	Bang sonico	Somma assicurata in Polizza	
	Urto o caduta di aeromobili, satelliti e meteoriti	Somma assicurata in Polizza	
	Fumo, gas e vapori	Somma assicurata in Polizza	
	Caduta di ascensori, montacarichi e simili	Somma assicurata in Polizza	
	Danni consequenziali	Somma assicurata in Polizza	
	Guasti arrecati per ordine dell'Autorità	Somma assicurata in Polizza	
	Danni a Fabbricati aperti	Somma assicurata in Polizza	
	Danni a beni appartenenti al Contenuto	Somma assicurata in Polizza	
	Spese per demolire, sgomberare, trattare e trasportare in discarica i residui del sinistro; rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare i beni mobili rimasti illesi	10% con il massimo di € 250.000,00 per Sinistro; compresi i residui rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto	
	Spese per il rifacimento di Cose particolari	€ 3.000,00 per Sinistro	
	Ricerca, rottura e riparazione condutture gas e di condizionamento	€ 5.000,00 per Sinistro	
	Onorari periti e consulenti	2% dell'Indennizzo	
Costi e /o oneri compresi quelli di urbanizzazione	Somma assicurata in Polizza		
Riprogettazione del Fabbricato	Somma assicurata in Polizza		
Art. 2.1 - Garanzia Base	Beni presso terzi o presso l'abitazione (non comunicante) del titolare	30% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 50.000,00	€ 500,00
	Commercio ambulante	Somma assicurata in Polizza	
	Autoveicoli dell'Assicurato	30% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 25.000,00	
	Modelli e stampi	€ 50.000,00	
	Effetti personali dei dipendenti	€ 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa	
	Perdita delle pigioni	€ 20.000,00 per Sinistro con il limite di 1 Anno	

Garanzie	Descrizione	Limiti /Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 2.2 - Delimitazioni	Preziosi e Valori	€ 5.000,00 per Sinistro elevato a € 10.000,00 se gli stessi vengono custoditi in Casseforti	€ 500,00
	Pellicce, Oggetti d'arte , oggetti d'argento e servizi di argenteria	€ 5.000,00 per singolo oggetto elevati a € 25.000,00 se gli stessi costituiscono Merci	
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 2.6.1 - Atti vandalici e dolosi	70% Somme assicurate alle singole partite Limitatamente ai danni a serbatoi, vasche, silos e relativi raccordi, fino a € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa	10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro
	Art. 2.6.2- Eventi atmosferici (*) a) fenomeni atmosferici	70% Somme assicurate alle singole partite	(*) 10% minimo € 500,00 per Sinistro
	b) sovraccarico neve	50% Somme assicurate alle singole partite	
	Art. 2.6.3 - Eventi atmosferici estesi (**) a) grandine su fragili	15% Somme assicurate alle singole partite con il massimo di € 30.000,00 per Annualità assicurativa	(**) 15% con il minimo di € 2.000,00 per Sinistro
b) fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti e beni all'aperto - Veicoli immatricolati costituenti Merci	€ 50.000,00 per Annualità assicurativa € 5.000,00 per singolo veicolo limitato ad € 2.500,00 per i danni causati da grandine		
c) fenomeni atmosferici su Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici	€ 40.000,00 per Annualità assicurativa		

Garanzie	Descrizione	Limiti /Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 2.6.4 - Fuoriuscita di liquidi (***)		
	a) Acqua condotta e altri liquidi	€ 100.000,00 per Sinistro e € 200.000,00 per Annualità assicurativa	(***) € 500,00 per Sinistro
	- fuoriuscita di acqua da impianti fissi di estinzione automatici	€ 50.000,00 per Sinistro e € 100.000,00 Annualità assicurativa	
	- dispersione liquidi a causa di rottura accidentale di serbatoi, vasche o silos	€ 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa	
	b) Gelo	€ 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa	
c) Occlusione di condutture, rigurgito di scarichi	€ 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa		
d) Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture di acqua e altri liquidi	€ 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa		
	Art. 2.6.6 - Lastre	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00 per Sinistro
	Danni provocati al Contenuto dalla rottura delle Lastre ed insegne	20% dell'Indennizzo	
	Art. 2.6.7 - Maggiori costi	90 gg fino alla concorrenza della Somma assicurata	3 gg

Garanzie	Descrizione	Limiti /Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 2.6.8 - Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate	Somma assicurata indicata in Polizza Apparecchiature elettriche ed elettroniche: 10% della Somma assicurata per apparecchiatura e 25% della Somma assicurata per Annualità assicurativa	€ 500,00 20%
	Art. 2.6.9 - Merci in refrigerazione Smaltimento della Merce avariata	Somma assicurata indicata in Polizza 10% della Somma assicurata	20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro
	Art. 2.6.10 - Ricorso Terzi Attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati Danni da interruzioni o sospensioni attività	Massimale indicato in Polizza € 5.000,00 per Sinistro 10% del Massimale indicato in Polizza	
Art. 2.12 - Merci di categoria diversa		20% della Somma assicurata per il Contenuto	

Cosa assicura**Art. 3.1 - Garanzia Base - R.C.T.**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nei limiti del Massimale indicato in Polizza ed alle condizioni che seguono**, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'Attività esercitata ¹¹. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e doloso delle persone delle quali debba rispondere ¹².

L'Assicurazione, fermo restando il Massimale indicato in Polizza, comprende inoltre:

Art. 3.1.1 - Attività complementari

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio delle seguenti attività, se e in quanto inerenti all'Attività assicurata ¹³:

- a) **uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere**, posti all'interno dei Locali;
- b) **esercizio di mense e spacci aziendali interni**, esclusivamente per la somministrazione di cibi e bevande;
- c) **servizi di vigilanza** effettuati con guardiani anche armati e/o con cani;
- d) **servizi sanitari aziendali** prestati in ambulatori, infermerie e punti di pronto soccorso all'interno dell'Azienda assicurata;
- e) **servizio antincendio** interno;
- f) partecipazione dell'Assicurato a **mostre, fiere, mercati ed esposizioni**, compreso il Rischio derivante dall'allestimento e smontaggio degli stand;
- g) **organizzazione di visite guidate** all'interno dell'Azienda assicurata, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e gite aziendali;
- h) **proprietà, uso, possesso, detenzione di cani**;
- i) utilizzo di **rastrelliere fisse per deposito biciclette** poste esternamente ai Locali dell'Azienda ma di pertinenza dell'Azienda stessa;
- j) **pulizia e manutenzione dei Locali**.

11 Nei miei Locali svolgo due attività diverse: per assicurarmi contro il Rischio della responsabilità civile nello svolgimento di entrambe devo stipulare due Assicurazioni? ?

No, è sufficiente che le due Attività esercitate vengano riportate esattamente in Polizza.

12 Se un mio dipendente danneggia volontariamente un cliente la garanzia assicurativa opera? ?

Sì, la copertura della garanzia di responsabilità civile opera anche per i danni cagionati volontariamente da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere. Attenzione però che restano sempre esclusi dalla copertura i danni che l'Assicurato stesso abbia cagionato dolosamente, come previsto ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile 1° comma.

13 In ambito di responsabilità civile la mia attività è assicurata solo se mi trovo all'interno dei Locali adibiti al suo esercizio? ?

No, vale anche al di fuori dei Locali nelle ipotesi previste dalla Garanzia Base e dalle Garanzie Supplementari (a pagamento), quali in occasione di partecipazione a fiere / mercati o - se acquistata la relativa Garanzia Supplementare - per l'installazione presso terzi di Cose vendute dall'Assicurato.

Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile in qualità di committente.

Art. 3.1.2 - Impiego veicoli

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da:

- a) **uso e circolazione di biciclette**, anche a pedalata assistita, o ciclo furgoncini senza motore;
- b) **proprietà ed uso di veicoli a motore, macchine anche semoventi**, Macchinari ed impianti speciali e mezzi di sollevamento in genere, con esclusione dei danni alle persone trasportate, purché gli stessi siano azionati o condotti da persona abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che abbia compiuto il 16° anno di età e con esclusione dei danni verificatisi all'esterno dell'Azienda, anche se si tratta di area annessa e di pertinenza della stessa; resta ferma l'esclusione di cui alla lettera e) dell'Art. 3.3 - Esclusioni;
- c) **committenza, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati ai terzi dagli Addetti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a 3.500 Kg** che non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni fisici cagionati alle persone trasportate purché su veicoli abilitati per Legge a tale trasporto.

La presente garanzia opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di Legge.

La Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti degli Addetti.

Art. 3.1.3 - Conduzione del Fabbricato - Antenne, insegne

a) Conduzione del Fabbricato

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla conduzione dei Fabbricati, inclusi i relativi impianti e dipendenze, di strade e viali privati, dei cortili, dei terreni e/o delle strutture fisse purché utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia i danni derivanti da responsabilità civile dell'Assicurato in relazione a:

- manutenzione ordinaria del Fabbricato predetto, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente sull'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori;
- mancata rimozione di neve e ghiaccio;
- spargimento di liquidi in genere;
- rigurgito di fogna, a parziale deroga della lettera i) dell'Art. 3.3 - Esclusioni, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del Fabbricato assicurato.

La garanzia opera altresì per la responsabilità civile derivante all'Assicurato relativamente alle migliorie edili o impiantistiche effettuate in qualità di conduttore non proprietario del Fabbricato.

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

b) Antenne, insegne

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla caduta dell'antenna o parabola radio telericevente (centralizzata e non), nonché alla proprietà, uso e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e vetrinette espositive fisse, con esclusione dei danni al Tetto sul quale gli stessi sono fissati o installati; nel caso in cui la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente.

Art. 3.1.4 - Responsabilità civile personale degli Addetti

La garanzia opera per la responsabilità civile personale degli Addetti per danni fisici e materiali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia opera anche per la persona, indipendentemente dal fatto che rientri nel novero degli Addetti, che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le funzioni di componente del servizio di prevenzione e protezione in qualità di responsabile, addetto, medico competente nominato dal

datore di lavoro o rappresentante per la sicurezza per conto dei lavoratori.

Ai fini della presente garanzia e limitatamente ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime ex Art. 583 Codice Penale, gli Addetti vengono considerati terzi tra loro **sempre che sia operante la Garanzia Supplementare di cui all'Art.3.6.2 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.**

Art. 3.1.5 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone che non rientrano nel novero degli Addetti, compresi i professionisti, e della cui opera l'Assicurato si avvalga nello svolgimento dell'Attività esercitata.

Art. 3.1.6 - Danni da interruzione di attività

La garanzia opera per i danni da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, **purché conseguenti ad un Sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione.**

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo con uno Scoperto del 10 % con il minimo di € 1.500,00.**

Art. 3.1.7 - Responsabilità civile nel trattamento dei Dati personali

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della vigente Normativa per la protezione dei Dati personali, a seguito di Perdite patrimoniali cagionate a terzi interessati, compresi i clienti, in conseguenza di trattamento dei loro Dati personali (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) non conforme alla normativa, **purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.**

La presente garanzia vale per la responsabilità derivante all'Assicurato:

- a) per le funzioni svolte in qualità di Titolare del trattamento Dati;
- b) per l'attività del Responsabile del trattamento dei Dati, nominato dall'Assicurato e operante per conto dello stesso;
- c) per l'eventuale attività svolta dal Responsabile della protezione dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), interno, nominato dall'Assicurato e operante per conto dello stesso.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 10% del Massimale di Polizza per Sinistro, con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 e con il massimo di € 50.000,00.**

Art. 3.1.8 - Commercio ambulante

La garanzia opera per l'esercizio in forma ambulante dell'attività commerciale accessoria all'Attività assicurata, esercitata nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano.

Sono comprese le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand.

Nel caso che l'attività commerciale sia svolta a bordo di veicoli, **l'Assicurazione opera esclusivamente quando essi sostino nelle aree destinate allo svolgimento dell'Attività esercitata, ferma l'esclusione dei rischi della circolazione.**

Il Massimale per Sinistro indicato nella Polizza costituisce anche il limite massimo di copertura per Periodo assicurativo.

Art. 3.1.9 - Operazioni di movimentazione

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni verificatisi durante le operazioni di:

- a) prelievo, rifornimento e consegna presso terzi;
- b) carico o scarico.

Sono compresi in garanzia i danni:

- a mezzi di trasporto sotto carico o scarico anche in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- ai veicoli che si trovano nell'ambito di esecuzione delle operazioni di carico e scarico;
- derivanti da Incendio.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del Massimale di Polizza per Sinistro, con il massimo di € 500.000,00 per danni a Cose e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Art. 3.1.10 - Somministrazione e vendita di prodotti

La garanzia opera per i danni cagionati entro 1 Anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti direttamente al consumatore presso l'Azienda dell'Assicurato o in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni, sempreché ne venga garantita la corretta conservazione.

Questa garanzia comprende anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto limitatamente a:

- a) generi alimentari di produzione propria;
- b) preparati erboristici galenici od omeopatici di produzione propria.

Per questa garanzia il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per Periodo assicurativo.

Art. 3.1.11 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi

La garanzia, nell'ambito dell'Attività esercitata, comprende i danni provocati durante l'esecuzione di lavori di installazione, manutenzione o riparazione presso terzi; sono compresi i danni da Incendio provocati durante le suddette operazioni e i danni ai Locali dove si eseguono i lavori ed alle Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

Limitatamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% col minimo di € 500,00 e con il massimo di € 50.000,00.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del Massimale di Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Art. 3.1.12 - Postuma annuale (escluse attività ex D.M. 37/2008)

La garanzia, nell'ambito dell'Attività esercitata, comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni - anche derivanti da incendio - verificatisi entro 1 Anno dal compimento dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione presso terzi - escluse le attività ex D.M. 37/2008 - esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.

La garanzia vale per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della Polizza e per Sinistri denunciati alla Società non oltre la data di scadenza della Polizza stessa, fermi comunque i termini previsti dalle norme per la denuncia dei Sinistri.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo Rischio e la stessa garanzia, l'Assicurazione vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della Polizza sostituita e per i danni manifestatisi entro 1 Anno dalla data del loro compimento e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti dei Massimali e delle garanzie prestate dalla Polizza sostituita e solo per i Sinistri non più garantiti dalla stessa.

Limitatamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% col minimo di € 500,00 e con il massimo di € 50.000,00.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% del Massimale di Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Art. 3.1.13 - Danni da Incendio

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Periodo assicurativo e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di € 500,00.

Qualora per lo stesso Rischio esista analogha copertura assicurativa, la presente garanzia si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra Polizza.

Art. 3.1.14 - Danni da Furto

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da Furto cagionati a

terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, nonché di Macchinari e/o Attrezzature e/o veicoli di proprietà dell'Assicurato o in locazione allo stesso.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Periodo assicurativo.**

Art. 3.1.15 - Autoveicoli e motoveicoli negli spazi di pertinenza dell'Azienda

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di terzi compresi gli Addetti che si trovano negli spazi di pertinenza dell'Azienda assicurata.

Art. 3.1.16 - Cessione lavori in subappalto

Premesso che l'Assicurato può cedere in subappalto parte dei lavori oggetto dell'attività descritta in Polizza, si precisa che l'Assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per:

- danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso;
- danni subiti dai titolari e o dipendenti delle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, limitatamente alla morte o lesioni personali gravi e gravissime quali definite dall'Art. 583 del Codice Penale, nonché per i danni ai veicoli.

L'Assicurazione, limitatamente ai danni fisici, è valida a condizione che sia prestata la garanzia R.C.O./I. di cui all'Art. 3.6.2.

Art. 3.1.17 - Danni subiti da collaboratori a vario titolo

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni, dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 Codice Penale, subiti da:

- i titolari e i Prestatori di lavoro di altre ditte che svolgono lavori di pulizia o manutenzione dei Locali dell'Assicurato o che in via occasionale partecipino a lavori complementari all'attività oggetto dell'Assicurazione, nonché i clienti che occasionalmente partecipino alle operazioni di carico e scarico;
- gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i consulenti amministrativi tecnici, legali ed altri liberi professionisti in genere.

La garanzia non comprende le Malattie professionali.

Art. 3.1.18 - Rivalsa INPS

La garanzia opera per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Cosa NON assicura

Art. 3.2 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;
- d) gli Addetti all'Attività esercitata che subiscano il danno in occasione di lavoro, salvo quanto previsto all' Art. 3.1.7 - Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali;
- e) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto previsto all' Art. 3.1.17 - Danni subiti da collaboratori a vario titolo.

Art. 3.3 - Esclusioni

Le garanzie R.C.T. - R.C.O./R.C.I. non comprendono i danni:

- a) derivanti dalla detenzione o impiego di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- c) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- d) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra.

La garanzia R.C.T. non comprende altresì i danni:

- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- f) da impiego di veicoli a motore, Macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
- g) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a Fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati, nonché determinati da scavi e reinterri, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.4 - Danni a condutture ed impianti sotterranei - Danni da cedimento o franamento del terreno - Scavi e reinterri (Garanzia Supplementare);
- h) da Terremoti, Alluvioni, Inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- i) determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali in cui viene svolta l'Attività esercitata e quelli da rigurgito di fogna;
- j) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- k) derivanti a seguito di Malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della Malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- l) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
- n) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783,1784,1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- o) cagionati da persone non rientranti nella definizione di Addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività, salvo quanto previsto all' Art. 3.1.5 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori;
- p) alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché quelle movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate, salvo quanto previsto agli Artt. 3.1.9 - Operazioni di movimentazione e 3.1.13 - Danni da Incendio nonché ai successivi Artt. 3.6.5 - Danni a Cose in consegna, 3.6.6 - Danni a Cose oggetto di lavorazione e 3.6.12 - Danni cagionati da lavanderie e stirerie industriali (Garanzie Supplementari);
- q) cagionati da prodotti o Cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto agli Artt. 3.1.10 - Somministrazione e vendita di prodotti e 3.1.12 - Postuma annuale (escluse attività ex D.M. 37/2008) nonché all'Art. 3.6.10 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale N. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) (Garanzia Supplementare);
- r) dovuti a difetto originario delle Cose vendute, consegnate e/o somministrate, salvo quanto previsto all' Art. 3.1.10 - Somministrazione e vendita di prodotti;
- s) a Cose altrui derivanti da Incendio, salvo quanto previsto agli Artt. 3.1.9 - Operazioni di movimentazione, 3.1.11 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi, 3.1.12 - Postuma annuale (escluse attività ex D.M. 37/2008), 3.1.13 - Danni da Incendio, 3.6.10 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) e 3.6.11 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) - Estensione;
- t) conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o

deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.8 - Inquinamento non graduale (Garanzia Supplementare);

- u) da Furto, salvo quanto previsto all'Art. 3.1.14 - Danni da Furto;
- v) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto all' Art. 3.1.12 - Postuma annuale (escluse attività ex D.M. 37/2008) e al successivo Art. 3.6.10 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n.37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) (Garanzia Supplementare). Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- w) alle Cose in costruzione e alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto previsto ai successivi Artt. 3.6.6 - Danni a Cose oggetto di lavorazione e 3.6.12 - Danni cagionati da lavanderie e stirerie industriali (Garanzia Supplementare);
- x) a Cose e/o persone e le perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati, Programmi di codifica o software, indisponibilità dei Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una o più nazioni o continenti;
- y) derivanti dalla proprietà del Fabbricato, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.1 - Proprietà del Fabbricato (Garanzia Supplementare);
- z) ad aeromobili o derivanti da attività aeroportuali.

Art. 3.4 - Esclusioni specifiche

Per le garanzie di seguito indicate, l'Assicurazione non comprende i danni:

- a) **Responsabilità civile personale degli Addetti (Vedi Art. 3.1.4)**
 - subiti dall'Assicurato/Contraente
- b) **Operazioni di movimentazione (Vedi Art. 3.1.9)**
 - a Cose che si trovano su mezzi di trasporto soggetti e non soggetti ad operazioni di carico o scarico;
 - a Cose movimentate, sollevate, caricate, scaricate;
 - conseguenti a mancato uso;
 - limitatamente a "Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi": a beni di terzi in consegna o custodia all'Assicurato.
- c) **Somministrazione e vendita di prodotti (Vedi Art. 3.1.10)**
 - relativi alla distribuzione di carburante;
 - da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
 - conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
 - subiti dalle Cose stesse, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni.
- d) **Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi (Vedi Art. 3.1.11)**
 - alle Cose oggetto di installazione, manutenzione o riparazione, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;
 - derivanti dall'attività di installazione, riparazione, manutenzione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili;
 - da mancato uso o da indisponibilità;
 - derivanti da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti e installati, da chiunque fabbricati;
 - derivanti da inidoneità delle Cose vendute e installate nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate;
 - cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
 - cagionati dall'applicazione di apparecchi protesici.

Sono altresì esclusi i lavori di autoriparazione di cui all'Art. 1 della Legge n.122/92 e successive modifiche e integrazioni.

e) Postuma annuale (escluse attività ex D.M. 37/2008) (Vedi Art. 3.1.12)

- alle Cose oggetto di installazione, manutenzione o riparazione, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;
- derivanti dall'attività di installazione, riparazione, manutenzione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili;
- da mancato uso o da indisponibilità;
- derivanti da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti e installati, da chiunque fabbricati;
- derivanti da inidoneità delle Cose vendute e installate nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate;
- cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- cagionati dall'applicazione di apparecchi protesici;
- da mancata e/o difettosa erogazione del freddo.

Sono altresì escluse:

- le attività soggette al D.M. 37/2008 (riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici);
- i lavori di autoriparazione di cui all'Art. 1 della Legge n.122/92 e successive modifiche e integrazioni.

f) Danni da Incendio (Vedi Art. 3.1.13)

derivanti dalle attività svolte presso terzi.

g) Autoveicoli e motoveicoli negli spazi di pertinenza dell'Azienda (Vedi Art. 3.1.15)

- da Furto, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle Cose che si trovino sui mezzi stessi.

Art. 3.5 - Franchigia per danni a Cose

Per ogni Sinistro comportante un danno a Cose e limitatamente alle garanzie prestate in Garanzia Base - R.C.T. (Articoli da 3.1 a 3.1.18), la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00, salva l'applicazione di eventuali Scoperti, minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

Come personalizzare

Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 3.6.1 - Proprietà del Fabbricato

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà dei Fabbricati, inclusi i relativi impianti e dipendenze, dei terreni e/o delle strutture fisse (chioschi, edicole) ove l'Assicurato esercita l'attività; è compresa la proprietà dei Fabbricati divenuti inattivi dopo la stipulazione della Polizza, purché tenuti in buono stato di manutenzione.

Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un Fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.

Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia i danni derivanti da responsabilità dell'Assicurato in relazione a:

- proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino o parco, comprese le aree attrezzate autorizzate per attività esterna dell'Azienda, alberi compresi, e relative strade e viali privati, cortili, binari di raccordo nonché recinzioni, muri di cinta e cancelli automatici purché gli stessi vengano utilizzati per lo svolgimento dell'Attività esercitata;
- manutenzione straordinaria del Fabbricato predetto, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente sull'Assicurato nella sua

qualità di committente di tali lavori; sono comprese demolizioni, ristrutturazioni e ampliamenti che non comportino interventi/realizzazioni di strutture portanti;

- spargimento di liquidi in genere con applicazione della Franchigia per Sinistro di € 500,00;
- rigurgito di fogna, a parziale deroga della lettera i) dell'Art.3.3 - Esclusioni, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del Fabbricato assicurato, con applicazione della Franchigia per Sinistro di € 500,00.

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

Art. 3.6.2 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di Legge disciplinanti l'azione di rivalsa esperita dall'INAIL per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro e dai soci a responsabilità limitata nonché gli associati in partecipazione. La garanzia si estende anche a soci a responsabilità illimitata, ai Familiari coadiuvanti ed ai legali rappresentanti;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) o eccedenti gli stessi, cagionati ai Prestatori di lavoro, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente. Tale garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia fissa di € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata;
- c) per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1126, che subiscono danni in occasione di lavoro o di servizio.

La garanzia non comprende le Malattie professionali.

Buona fede INAIL

Premesso che l'Assicurazione R.C.O./R.C.I. è prestata per il personale per il quale è instaurato un rapporto giuridico di lavoro riconosciuto dalla Legge, l'Assicurazione di responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni conserva la propria validità anche se l'Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli obblighi di cui sopra purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.

Rivalsa INPS ex Legge 222/1984

L'Assicurazione R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 3.6.3 - Malattie professionali

L'Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro è estesa al rischio delle Malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.

La garanzia è efficace a condizione che la Malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e sia conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

La garanzia non opera:

- per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte dell'Assicurato;
- per le Malattie professionali che si manifestino dopo 1 Anno dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le Malattie professionali conseguenti alla silicosi e/o connesse alla lavorazione dell'amianto e/o per i casi di contagio da virus HIV;
- per le Malattie professionali riconducibili o connesse a situazioni di mobbing, discriminazione razziale,

sessuale o religiosa;

- per i Prestatori di lavoro non più in servizio al momento della sottoscrizione del presente contratto.

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un Massimale pari al 50% di quello previsto in Polizza. Tale Massimale rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo o originati dal medesimo tipo di Malattia professionale.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo Rischio e la stessa garanzia, l'Assicurazione vale anche per Malattie manifestatesi dopo la cessazione della Polizza sostituita ma che siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della Polizza sostituita e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti dei Massimali e delle garanzie prestate dalla/e Polizza/e sostituita/e e solo per i Sinistri non più garantiti dalla/e stessa/e.

Art. 3.6.4 - Danni a condutture ed impianti sotterranei - Danni da cedimento o franamento del terreno - Scavi e reinterri

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni:

- a condutture ed impianti sotterranei;
- a Fabbricati e Cose in genere, dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- determinati da lavori di scavo e reinterro, purché verificatisi entro 30 giorni dalla consegna dei lavori al committente. I danni in superficie sono compresi in garanzia, purché manifestatisi entro tale periodo, ed imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per periodo assicurativo con uno Scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 500,00.

Art. 3.6.5 - Danni a Cose in consegna

La garanzia opera per i danni alle Cose in consegna e custodia. Restano esclusi i danni alle Cose sulle quali si eseguono i lavori nonché i Valori, Preziosi, veicoli, natanti e Cose in essi contenute.

La garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 con il massimo Indennizzo di € 20.000,00 per Periodo assicurativo.

Art. 3.6.6 - Danni a Cose oggetto di lavorazione

La garanzia opera per i danni alle Cose sottoposte a lavorazione. Restano esclusi i danni alle parti direttamente interessate dalla lavorazione e agli strumenti di lavoro.

La garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 e con il massimo Indennizzo di € 20.000,00 per Periodo assicurativo.

Art. 3.6.7 - Danni alle Cose movimentate di terzi

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera b) dell'Art. 3.4 - Esclusioni specifiche, l'Assicurazione è operante per i danni alle Cose di terzi movimentate, sollevate, caricate, scaricate.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 con il massimo Indennizzo di € 20.000,00 per Periodo assicurativo.

Art. 3.6.8 - Inquinamento non graduale

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da inquinamento non graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura fortuita di impianti, Macchinari o condutture.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 200.000,00 per Periodo assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto del 20 % con il minimo di € 5.000,00.

Art. 3.6.9 - Utilizzo di carrelli elevatori

Preso atto che l'Assicurato può utilizzare, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza, carrelli elevatori, macchine operatrici semoventi non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla

circolazione su strade pubbliche rilasciata dalle competenti autorità, a parziale deroga di quanto previsto alla lettera e) dell'Art. 3.3 - Esclusioni, la garanzia di Polizza comprende i danni a terzi derivanti dall'impiego dei mezzi suindicati **esclusivamente quando l'utilizzo avvenga all'esterno dell'azienda, nell'ambito dell'area annessa e di pertinenza della stessa.** La presente estensione di garanzia è operante a condizione che il conducente del mezzo sia regolarmente abilitato all'uso e alla guida dello stesso, nel rispetto di norme e disposizioni di Legge in vigore al momento del Sinistro. **La garanzia non è operante per i danni subiti da eventuali terzi trasportati.**

L'Assicurazione si intende prestata **fino alla concorrenza di 30% del Massimale di R.C.T. per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo assicurativo e, limitatamente ai danni a Cose, con applicazione di una Franchigia di € 500,00 per ogni Sinistro.**

Art. 3.6.10 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori)

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni - anche derivanti da incendio - cagionati a terzi, dopo l'ultimazione dei lavori di installazione e/o manutenzione e/o riparazione di impianti, effettuati nel periodo di validità del contratto e in conseguenza di errata esecuzione degli stessi. La garanzia è prestata per le attività previste dal D.M. 37/08 e **purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione richiesta dallo stesso D.M. all'Art. 3, con esclusione comunque dell'attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili.** La garanzia è operante **a condizione che:**

- i danni si siano verificati in vigenza di contratto e comunque **entro 5 anni** dalla consegna dei lavori;
- la denuncia di Sinistro pervenga alla Società durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

Relativamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata **con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di € 500,00 e fino alla concorrenza del 30% del Massimale di Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo.**

Relativamente ai danni a persone la garanzia è prestata per l'intero massimale indicato in Polizza, previsto per la responsabilità civile dell'attività aziendale.

Restano comunque esclusi dalla garanzia:

- a) i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti installati e da chiunque fabbricati, nonché i danneggiamenti alle Cose installate;
- b) qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle Cose installate, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
- c) i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute, nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso a cui sono destinati;
- d) i danni cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- e) i danni da mancata e/o difettosa erogazione del freddo.

Nel caso di interruzione del rapporto assicurativo conseguente a cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività per motivi diversi da fallimento e procedure concorsuali in genere, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese abilitate, l'Assicurato - previo pagamento di un ulteriore Premio da stabilirsi - può richiedere alla Società - che si riserva di dare corso a tale richiesta con emissione di specifica Polizza - di poter disporre di un'ulteriore garanzia e massimale quale limite di Risarcimento per danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del presente contratto e non ancora manifestatisi e denunciati alla Società. Tale richiesta può essere presentata, in caso di decesso dell'Assicurato, anche dai suoi eredi.

Tale richiesta dovrà essere presentata alla Società entro **90 giorni** dalla cessazione dell'attività.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo Rischio e la stessa garanzia, l'Assicurazione vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della Polizza sostituita e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità della presente Polizza. **La garanzia opera nei limiti dei massimali della Polizza sostituita e solo per i Sinistri non più garantiti dalla stessa.**

Art. 3.6.11 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) - Estensione

Il termine di 5 anni di cui alla garanzia prevista all'articolo precedente, che si intende esplicitamente richiamata, è elevato a 10 anni. Fermo il resto.

Art. 3.6.12 - Danni cagionati da lavanderie e stierie industriali

La garanzia opera per i danni alle Cose in consegna e custodia o sottoposte a lavorazione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Periodo assicurativo con uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00.

Art. 3.7 - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una più Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 3.7.1 - Riduzione Franchigia danni a Cose

Si conviene di ridurre ad € 250,00 la Franchigia stabilita dall'Art. 3.5 - Franchigia per danni a Cose della presente Sezione salvo l'applicazione degli specifici Scoperti con i relativi minimi e delle specifiche Franchigie indicate nei singoli articoli della Garanzia Base - R.C.T. (Articoli da 3.1.1 a 3.1.18).

Si intendono altresì ridotti ad € 250,00 tutte le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione ad esclusione di quelli previsti agli Artt. 3.6.2 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I. e 3.6.8 - Inquinamento non graduale.

Art. 3.7.2 - Annullamento Franchigia danni a Cose

Si conviene di annullare la Franchigia stabilita dall'Art. 3.5 - Franchigia per danni a Cose salvo l'applicazione degli specifici Scoperti con i relativi minimi e delle specifiche Franchigie indicate nei singoli articoli della Garanzia Base - R.C.T. (Articoli da 3.1.1 a 3.1.18).

Si intendono invece ridotti ad € 250,00 tutte le franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione ad esclusione di quelli previsti agli Artt. 3.6.2 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I. e 3.6.8 - Inquinamento non graduale.

Art. 3.7.3 - Aumento dei limiti di garanzia

Il limite di Risarcimento previsto per le sotto indicate garanzie si intende raddoppiato:

Art. 3.1.6 - Danni da interruzione di attività

Art. 3.1.11 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi;

Art. 3.1.13 - Danni da Incendio

Art. 3.1.14 - Danni da Furto

Art. 3.6.4 - Danni a condutture ed impianti sotterranei - Danni da cedimento o franamento del terreno - Scavi e reinterri

Art. 3.6.7 - Danni alle Cose movimentate di terzi

Art. 3.6.8 - Inquinamento non graduale.

Art. 3.7.4 - Estensione al mondo intero

A parziale deroga dell'Art. 3.11 - Validità territoriale, si conviene che la garanzia di responsabilità civile verso terzi opera per i danni cagionati nel mondo intero, con esclusione degli Stati Uniti e del Canada.

Art. 3.8 - Condizioni Specifiche (con sconto)

Il Contraente può scegliere una o più Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 3.8.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy

La Franchigia prevista all'Art. 3.5 - Franchigia per danni a Cose, gli specifici minimi di Scoperto e le specifiche

Franchigie indicati nei singoli articoli della Garanzia Base - R.C.T. (Articoli da 3.1.1 a 3.1.18), nonché le specifiche Franchigie e gli specifici minimi di Scoperto previsti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono elevati all'importo indicato in Polizza, salva l'applicazione di eventuali minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

Art. 3.8.2 - Operatività della sola garanzia proprietà del Fabbriato

Si richiama la garanzia di cui all'Art. 3.6.1 - Proprietà del Fabbriato e si conviene che la garanzia R.C.T. è limitata al Rischio attinente la proprietà del Fabbriato assicurato nella Sezione Danni ai beni.

Il Premio per la presente garanzia è determinato in base al costo di ricostruzione del Fabbriato dichiarato dall'Assicurato; nel caso in cui l'effettivo costo di ricostruzione risulti più elevato di oltre il 10% rispetto a quanto dichiarato, la Società risponde del danno in proporzione al minor Premio percepito e in ogni caso nei limiti dei Massimali ridotti in eguale proporzione.

Come assicura

Art. 3.9 - Massimale per Sinistro

In caso di Sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O./R.C.I. previste in Polizza, il Risarcimento complessivo non potrà comunque essere superiore al Massimale relativo alla Responsabilità civile indicato in Polizza.

Art. 3.10 - Pluralità di Assicurati

Il Massimale stabilito in Polizza per ciascuna delle garanzie resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro per il danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento.

Art. 3.11 - Validità territoriale

L'Assicurazione di responsabilità civile verso terzi opera per i danni cagionati in tutti i Paesi europei. Limitatamente alla garanzia prevista all'Art. 3.1.1 - Partecipazione a mostre e fiere lettera f), sono compresi i danni avvenuti nel mondo intero, ferma l'esclusione di cui alla lettera j) dell'Art. 3.3 - Esclusioni (per quanto dovuto per Risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio).

L'Assicurazione per le garanzie Conduzione del Fabbriato - Antenne, insegne (Art. 3.1.3) e Proprietà del Fabbriato (Art. 3.6.1), vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica italiana, di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

L'Assicurazione per la responsabilità civile verso Prestatori di lavoro R.C.O./R.C.I. di cui all'Art. 3.6.2 delle Garanzie Supplementari vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.

Art. 3.12 - Determinazione del Premio

Premesso che il Premio di Polizza è determinato in base all'importo del Fatturato dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza, distribuito per fasce:

- a) entro 15 giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, si fa obbligo al Contraente di comunicare alla Società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente all'importo del Fatturato; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di Fatturato" diversa da quella dichiarata in Polizza (vedere tabella che segue);
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un importo di Fatturato appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data;
- c) in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se l'importo del Fatturato

dichiarato - tenendo conto della tolleranza del 10% - risulta inferiore rispetto a quello effettivo e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, l'indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in base alla regola proporzionale di cui all'Articolo 1893, comma 2, del Codice Civile;

- d) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Tabella fasce di Fatturato

fino a € 250.000,00
oltre € 250.000,00 fino a € 500.000,00
oltre € 500.000,00 fino a € 750.000,00
oltre € 750.000,00 fino a € 1.000.000,00
oltre € 1.000.000,00 fino a € 1.500.000,00
oltre € 1.500.000,00 fino a € 2.000.000,00
oltre € 2.000.000,00 fino a € 2.500.000,00
oltre € 2.500.000,00 fino a € 3.000.000,00
oltre € 3.000.000,00 fino a € 3.500.000,00
oltre € 3.500.000,00 fino a € 4.000.000,00
oltre € 4.000.000,00 fino a € 4.500.000,00
oltre € 4.500.000,00 fino a € 5.000.000,00
oltre € 5.000.000,00 fino a € 5.500.000,00
oltre € 5.500.000,00 fino a € 6.000.000,00
oltre € 6.000.000,00 fino a € 6.500.000,00
oltre € 6.500.000,00 fino a € 7.000.000,00
oltre € 7.000.000,00 fino a € 7.500.000,00
oltre € 7.500.000,00 fino a € 8.000.000,00
oltre € 8.000.000,00 fino a € 8.500.000,00
oltre € 8.500.000,00 fino a € 9.000.000,00
oltre € 9.000.000,00 fino a € 9.500.000,00
oltre € 9.500.000,00 fino a € 10.000.000,00

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

3. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 3.1 - Garanzia Base R.C.T.	Art. 3.1 - Garanzia Base R.C.T.	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.1 - Attività complementari	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.2 - Impiego veicoli	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.3 - Conduzione del Fabbricato - Antenne, insegne	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.4 - Responsabilità civile personale degli Addetti	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.5 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.6 - Danni da interruzione di attività	€ 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo	10% minimo € 1.500,00
	Art. 3.1.7 - Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali	10% del Massimale di Polizza per Sinistro	10% minimo € 1.500,00 con il massimo di € 50.000,00
	Art. 3.1.8 - Commercio ambulante	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.9 - Operazioni di movimentazione	Massimale indicato in Polizza, massimo € 500.000,00 per danni a Cose	10% minimo € 500,00
	Art. 3.1.10 Somministrazione e vendita di prodotti	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.11 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi	50% del Massimale di Polizza per Sinistro e Periodo assicurativo	10% minimo € 500,00 con il massimo di € 50.000,00
	Art. 3.1.12 - Postuma annuale (escluse attività ex D.M. 37/2008)	30% del Massimale di Polizza per Sinistro e Periodo assicurativo	10% minimo € 500,00 con il massimo di € 50.000,00
	Art. 3.1.13 - Danni da Incendio	€ 150.000,00 per Periodo assicurativo	10% minimo € 500,00
	Art. 3.1.14 - Danni da Furto	€ 10.000,00 per Periodo assicurativo	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.15 - Autoveicoli e motoveicoli negli spazi di pertinenza dell'Azienda	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.16 - Cessione lavori in subappalto	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
Art. 3.1.17 - Danni subiti da collaboratori a vario titolo	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00	

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 3.6.1 - Proprietà del Fabbricato	Massimale indicato in Polizza	- Spargimento liquidi: € 500,00 per Sinistro - Rigurgito fogna: € 500,00 per Sinistro
	Art. 3.6.2 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.	Massimale indicato in Polizza	Solo per lettera b): € 2.500,00 per persona infortunata
	Art. 3.6.3 - Malattie professionali	50% del Massimale di Polizza	
	Art. 3.6.4 - Danni a condutture ed impianti sotterranei - Danni da cedimento o franamento del terreno - Scavi e reinterri	€ 50.000,00 per Periodo assicurativo	20% minimo € 500,00
	Art. 3.6.5 Danni a Cose in consegna	€ 20.000,00 per Periodo assicurativo	20% minimo € 500,00
	Art. 3.6.6 - Danni a Cose oggetto di lavorazione	€ 20.000,00 per Periodo assicurativo	20% minimo € 500,00
	Art. 3.6.7 - Danni alle Cose movimentate di terzi	€ 20.000,00 per Periodo assicurativo	20% minimo € 500,00
	Art. 3.6.8 - Inquinamento non graduale	€ 200.000,00 per Periodo assicurativo	20% minimo € 5.000,00
	Art. 3.6.9 - Utilizzo di carrelli elevatori	30% del Massimale di R.C.T. per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo assicurativo	Solo per danni a Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. 3.6.10 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori)	30% del Massimale di Polizza per Sinistro e Periodo assicurativo per danni a Cose. Entro 5 anni dalla consegna dei lavori.	10% minimo € 500,00 per danni a Cose
	Art. 3.6.11 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) - Estensione	30% del Massimale di Polizza per Sinistro e Periodo assicurativo per danni a Cose. Entro 10 anni dalla consegna dei lavori	10% minimo € 500,00 per danni a Cose
	Art. 3.6.12 - Danni cagionati da lavanderie e stirerie industriali	€ 20.000,00 per Periodo assicurativo	20% minimo € 500,00

Cosa assicura**Art. 4.1 - Garanzia Base**

La Società indennizza, nei limiti della Somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, esclusi Preziosi e Valori, anche se di proprietà di terzi, causati da:

a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate:

- 1) a seguito di rottura o Scasso dei sistemi di chiusura esterni, delle pareti, del Tetto, di soffitti, di pavimenti, di Vetri antisfondamento;
- 2) con uso di grimaldelli o arnesi simili;
- 3) con uso fraudolento di chiavi, transponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip smarriti o sottratti purché il Furto sia avvenuto entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo successivo alla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità competente;
- 4) mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o Scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessori non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
- 5) a seguito di rottura delle sole superfici di vetro non antisfondamento poste a meno di 4 metri dal suolo o dai ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria, a condizione che non siano assicurate Merci di "classe 40" la garanzia è prestata con uno Scoperto del 25%;
- 6) durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione fra le ore 8.00 e le ore 24.00, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
- 7) mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale, qualora le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria;
- 8) in modo clandestino e il cui autore abbia poi asportato la refurtiva a Locali chiusi.

b) Furto commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate:

- 1) dall'esterno attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
- 2) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di persone addette all'Attività esercitata.

c) Rapina avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi. La garanzia è estesa agli Effetti personali, compresi Preziosi e Valori di dipendenti presenti all'interno dell'Azienda assicurata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa.

L'Assicurazione comprende inoltre, purché il Furto sia avvenuto nei modi previsti alle precedenti lettere a) e b):

d) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato purché l'autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei Locali né della custodia delle chiavi relative alla protezione delle Cose assicurate.**e) Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici**

La garanzia è operante anche se il Sinistro sia avvenuto in occasione di scioperi, sommosse, tumulti, Atti di Terrorismo e sabotaggio organizzato, uragani, bufere, trombe d'aria, grandine e neve.

f) Furto utilizzando veicoli ricoverati nei Locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato qualora il Furto sia stato commesso utilizzando, per l'asportazione delle Cose assicurate, veicoli che si trovano nell'ambito dell'Attività esercitata.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 25% con il minimo di € 250,00.

g) Infedeltà dei dipendenti

La Società, fino alla concorrenza di € 2.000,00 per ciascuna Annualità assicurativa, indennizza le perdite derivanti da reati di Furto, Rapina, appropriazione indebita, truffa, commessi da dipendenti dell'Assicurato nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti, a condizione che:

- 1) tanto gli atti diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso, siano avvenuti durante la validità dell'Assicurazione;
- 2) il reato sia stato accertato dall'Assicurato entro il termine di 1 Anno dalla consumazione;
- 3) il dipendente infedele sia stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore dei beni sottratti attinenti l'Attività assicurata, dedotto il valore di ogni eventuale credito o cauzione del dipendente e di ogni recupero.

L'Assicurazione cessa automaticamente, rispetto al dipendente infedele, dal momento in cui l'infedeltà è scoperta, senza diritto per l'Assicurato a rimborso di Premio.

h) Aumento periodico delle Merci

La Somma assicurata alla partita Contenuto si intende aumentata, relativamente alle Merci, del 20% per il periodo indicato in Polizza.

i) Rapina di Merci e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante

Qualora il Contraente/Assicurato eserciti l'attività di commercio ambulante come attività accessoria dell'Azienda assicurata, le garanzie comprendono:

- 1) Rapina di quanto assicurato alla partita Contenuto (esclusi Apparecchiature elettroniche, Valori e Preziosi), posto all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante o all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato di proprietà o in uso all'Assicurato con il quale egli effettua la propria attività.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00;

- 2) la perdita di Valori in conseguenza di Rapina o Scippo commessi negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sulla persona del Contraente/Assicurato o di un Addetto.

La garanzia è inoltre estesa al Furto:

- in seguito ad infortunio o malore del Contraente/Assicurato o di un Addetto;
- con destrezza limitatamente al caso in cui la persona incaricata abbia indosso o a portata di mano i Valori.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00, con uno Scoperto del 20%.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa entro i limiti della Somma assicurata alla partita Contenuto le spese sostenute per:

- j) **Furto di Fissi ed infissi**, intesi come i manufatti per la chiusura dei vani di transito per l'illuminazione ed aerazione, Apparecchiature di allarme e sorveglianza, altre componenti fisse facenti parte del Fabbricato ad esclusione delle componenti in rame.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro e € 4.000,00 per Annualità assicurativa e in caso di Riparazione diretta fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa.

- k) **Guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli**¹⁴

- 1) alle Cose assicurate (esclusi i Preziosi e i Valori), anche se causati da atti vandalici, purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto alle lettere precedenti a), b) c) e d).

La garanzia opera anche durante il loro possesso o l'uso abusivo conseguente al reato;

14 Qualcuno ha provato ad entrare nel mio magazzino forzando la porta di ingresso ma per fortuna non è stato rubato nulla: posso denunciare comunque il Sinistro alla Società?

Sì, in quanto è previsto nella Garanzia Base un Indennizzo per i guasti causati dai ladri anche solo nel tentativo di commettere un Furto: non è quindi necessario che quest'ultimo sia stato portato a termine. Inoltre, se è stata acquistata la Condizione Specifica "Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione", entro 60 giorni dal tentato Furto in cui la porta è stata danneggiata si potranno anche potenziare i mezzi di protezione del magazzino (ad esempio aggiungendo una serratura alla porta) ed ottenere il rimborso di quanto speso.

- 2) ai Locali che contengono le Cose assicurate ed ai relativi infissi senza l'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in Polizza, purché le modalità dell'evento siano conformi alle precedenti lettere a), b) c) e d).

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa;

- 3) ai componenti degli impianti di allarme posti all'esterno dei Locali, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa.

l) Spese accessorie conseguenti ad un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, consistenti in:

- 1) **onorari dei periti** scelti e nominati in conformità a quanto stabilito dalle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri fino alla concorrenza del 2% dell'Indennizzo liquidato;

- 2) **terapie sanitarie**, comprese quelle psicoterapeutiche, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli Addetti a seguito di Scippo o Rapina, consumati o tentati, indennizzabili a termini di Polizza fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa;

- 3) **sostituzione delle serrature di ingresso dei Locali** contenenti i beni assicurati se effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state sottratte o smarrite, previa denuncia all'Autorità, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa;

- 4) **costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la ricostruzione di documenti**, anche personali dell'Assicurato o degli Addetti, di **Cose particolari** e di **Modelli e stampi**, fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro e € 4.000,00 per Annualità assicurativa;

- 5) **spese necessarie**, documentate e non inconsiderate, **a seguito di forzata inattività**, per:

- pubblicizzare il riavvio dell'attività;
 - utilizzare Macchinari e impianti in sostituzione di quelli danneggiati o sottratti;
 - il lavoro straordinario del personale per il riavvio dell'attività;
 - affittare nuovi Locali per il trasferimento temporaneo dell'attività;
 - rispettare altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato escluse le penali;
- fino a alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro e € 4.000,00 per Annualità assicurativa.

Il rimborso, per il complessivo delle spese di cui alla presente lettera l) Spese accessorie, è comunque limitato, se non diversamente indicato, a quelle sostenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

Art. 4.1.1 - Furto e Rapina di Valori

In caso di Furto commesso con le modalità descritte all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettere a) e d), la Società assicura i Valori riposti sotto chiave all'interno dei Locali, limitatamente al caso in cui l'autore del Furto abbia violato la serratura mediante Scasso.

In riferimento al Rischio Rapina, la garanzia opera anche per i Valori, ovunque essi siano riposti, a condizione che questa sia avvenuta nei Locali indicati in Polizza, nonché nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi.

La copertura opera fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 2.000,00.

I Preziosi sono assimilati ai Valori e sono assicurati nei limiti e alle condizioni per questi suindicati.

Art. 4.1.2 - Contenuto all'esterno

Le garanzie Furto e Rapina operano anche quando il Contenuto e i Modelli e stampi si trovano all'esterno dell'Azienda assicurata presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o dei soci dell'Attività esercitata o, temporaneamente, presso terzi e/o fiere e mostre.

La garanzia Furto è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei Locali contenenti le Cose assicurate con le modalità previste all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettera a) ed è prestata fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto.

Art. 4.2 - Delimitazioni ¹⁵

Ferma la Somma assicurata alla partita Contenuto, l'Assicurazione comprende:

- a) Oggetti d'arte, pellicce, oggetti d'argento e servizi di argenteria, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per singolo oggetto, elevati a € 25.000,00 se costituenti Merci;
- b) Merci di categoria diversa da quella dell'Attività esercitata, esclusi comunque Preziosi, fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto col massimo di € 5.000,00.

Cosa NON assicura

Art. 4.3 - Esclusioni

Salvo che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi, sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- a) Terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, crollo, cedimento/franamento del terreno;
- b) guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- c) emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio anche se provocati dall'autore del Sinistro.

Sono esclusi altresì i danni:

- e) determinati o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o Contraente, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata;
- f) salvo quanto previsto all'Art. 4.1 - Garanzia Base, lettera g) Infedeltà dipendenti, commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone legate da vincoli di parentela o di affinità con le persone di cui alla precedente lettera e);
 - da persone che abitano con l'Assicurato o Contraente o che occupano locali con questi comunicanti;
 - dai dipendenti dell'Assicurato o Contraente durante l'orario di lavoro;
 - dagli incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che le contengono;
- g) indiretti, quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso o non riguardanti la materialità delle Cose assicurate;
- h) da Furto avvenuto quando i Locali contenenti le Cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente ai Preziosi e Valori l'esclusione decorre dalle ore 24.00 dell'ottavo giorno;
- i) ai veicoli a motore non costituenti Contenuto;
- j) a seguito di rottura di vetri non antisfondamento, salvi i casi previsti all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettera a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate, punti 5) e 6);
- k) derivanti da truffa;
- l) derivanti da Furto con destrezza, salvo quanto previsto dall'Art. 4.1 - Garanzia Base, lettera i) Rapina di Merci e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante;
- m) alle Cose poste all'aperto anche se in aree recintate salvo quanto previsto agli Artt. 4.1 - Garanzia Base lettera i) Rapina di Merci e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante e 4.5.3 - Furto di beni all'aperto in aree recintate (Garanzia Supplementare);
- n) da Furto e Rapina di Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici.

15 Come faccio a ricordarmi le delimitazioni e i sottolimiti presenti nelle Condizioni di Assicurazione?



Per avere un quadro chiaro e completo su delimitazioni e sottolimiti, ma anche su Scoperti e Franchigie se presenti, è sufficiente consultare l'apposita tabella di sintesi che si trova al fondo di ogni Sezione delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 4.4 - Scoperto¹⁶

Art. 4.4.1 - Scoperto Garanzia Base

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base (Artt. 4.1, 4.1.1 e 4.1.2) della presente Sezione, la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Art. 4.4.2- Concomitanza di due o più Scoperti

In concomitanza di due o più Scoperti previsti in Polizza, fatta eccezione per quelli previsti agli Artt. 4.7.2 - Impianto d'allarme antifurto, 4.7.3 - Impianto d'allarme antifurto con registrazione e trasmissione a distanza di eventi e 4.7.4 - Impianto d'allarme antifurto con nebbiogeno, gli stessi saranno unificati nella misura dei rispettivi minimi e con il massimo del 30%.

Come personalizzare

Art. 4.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 4.5.1 - Furto e Rapina di Valori in Cassaforte

La Società, in caso di Furto commesso con le modalità descritte all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettere a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate e d) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, assicura i Valori custoditi in Cassaforte entro i limiti della Somma assicurata alla relativa partita.

L'Assicurazione Furto è operante:

- soltanto in caso in cui l'autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante Scasso;
- oppure quando vi sia stata l'asportazione totale della Cassaforte;
- oppure quando la Cassaforte venga aperta con uso fraudolento di chiavi; per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.

Se è assicurato il Contenuto dell'abitazione comunicante, i relativi Preziosi sono assimilati ai Valori e sono assicurati nei limiti e alle condizioni suindicati.

Nel caso di Rapina, la garanzia opera a condizione che sia avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi. La garanzia Rapina è prestata con uno Scoperto del 10%.

Art. 4.5.2 - Portavalori

La Società, fino alla concorrenza della Somma assicurata alla relativa partita, indennizza la perdita di Valori in conseguenza di Rapina o Scippo commessi sulla persona dell'Assicurato o Contraente o degli Addetti all'attività stessa, durante il trasferimento al domicilio dell'Assicurato, a banche, fornitori, clienti o viceversa, all'esterno del Fabbricato in cui si esercita l'Attività assicurata.

La garanzia è inoltre estesa al Furto:

- in seguito ad infortunio o malore della persona incaricata del trasporto;
- con destrezza limitatamente al caso in cui la persona incaricata abbia indosso o a portata di mano i Valori.

La garanzia si intende prestata da 2 ore prima dell'apertura dell'Azienda assicurata fino a 2 ore dopo la chiusura dell'Azienda assicurata e non opera se la persona che trasporta i Valori all'esterno del Fabbricato

16 Nella Garanzia Base lo Scoperto cambia a seconda della tipologia di prestazioni assicurate?

No, nella Garanzia Base è presente uno Scoperto unico pari al 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 500,00, che può essere ridotto o eliminato - salvo per talune prestazioni - a scelta del Cliente con l'acquisto alternativo della Condizione Specifica "Riduzione Scoperto" o "Abrogazione dello Scoperto".



ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.

La garanzia è prestata esclusivamente nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10%.

Art. 4.5.3 - Furto di Merci all'aperto in aree recintate

La Società, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, indennizza il Furto delle Merci inerenti all'Attività assicurata poste all'aperto nell'ambito dell'area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l'Azienda.

Questa garanzia non è operante per Furto di Valori e Preziosi, alluminio, rame.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00. Tale Scoperto sostituisce eventuali altri Scoperti previsti nel contratto.

Condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che detta area sia:

- a) fornita di illuminazione;
- b) completamente recintata e con ingressi muniti di cancelli metallici chiusi a chiave e che si riscontrino segni di Scasso o effrazione;
- c) protetta lungo tutto il perimetro con impianto di allarme, installato da ditta specializzata e dotato dei seguenti requisiti:
 - n.1 centralina autoprotetta;
 - alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
 - sensori di contatto sui cancelli di accesso;
 - registratori di eventi (di controllo);
 - trasmissione di distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato e/o ponte radio con collegamento ad Istituto di Vigilanza o Forze dell'Ordine.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta l'area recintata rimane incustodita;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a presentare, su richiesta della Società, certificato di manutenzione redatto almeno una volta all'Anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- 4) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora, in caso di Sinistro, vi fosse inosservanza degli obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di Polizza sotto deduzione di un ulteriore Scoperto del 10%.

Per la presente garanzia non è operante la Condizione Specifica "Reintegro automatico" di cui all'Art. 4.6.4 anche se richiamata in Polizza.

Art. 4.5.4 - Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate

La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, i Danni materiali e diretti derivanti da Furto e Rapina di Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusi Preziosi e Valori), durante il trasporto ad opera del Contraente/Assicurato con circolazione in aree pubbliche o a queste equiparate, a condizione che lo stesso sia necessario ed in connessione all'espletamento dell'Attività esercitata dall'Assicurato.

Per ogni trasporto la garanzia decorre dal momento in cui il veicolo, con le Cose assicurate a bordo, lascia il magazzino di partenza, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dal documento di trasporto o equivalente, comprese eventuali soste lungo il tragitto, e termina nel momento in cui il veicolo arriva nel luogo di destinazione.

Nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, la garanzia opera solo a condizione che sia completamente chiuso, con le portiere bloccate e non telonato.

Sono esclusi i danni causati da:

- inidoneità del veicolo per il trasporto e la protezione delle Merci, quando il Contraente/Assicurato ne sia consapevole;

- difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle Merci al trasporto.

L'Assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Questa Garanzia Supplementare è prestata relativamente a Merci e Attrezzature con una Franchigia di € 1.000,00 per Sinistro e relativamente a Apparecchiature elettriche ed elettroniche con uno Scoperto del 20%, con il Limite di Indennizzo pari al 10% della Somma assicurata per apparecchiatura e al 25% della Somma assicurata per Annualità assicurativa.

Art. 4.6 - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 4.6.1 - Riduzione minimo di Scoperto

Il minimo dello Scoperto previsto all'Art. 4.4.1 - Scoperto Garanzia Base e tutti i minimi di Scoperto presenti nelle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intende ridotto a € 250,00.

Resta convenuto che la riduzione dello Scoperto non opera qualora siano assicurate Merci di "classe 40".

Art. 4.6.2 - Abrogazione dello Scoperto

Si intende abrogato lo Scoperto previsto dall'Art. 4.4.1 - Scoperto Garanzia Base, salvo per la garanzia prevista all'Art. 4.1.2 - Contenuto all'esterno.

Resta convenuto che l'abolizione dello Scoperto non opera qualora siano assicurate Merci di "classe 40".

Art. 4.6.3 - Raddoppio sottolimiti

I sottolimiti di Indennizzo delle garanzie di cui agli Artt. 4.1 - Garanzia Base e 4.1.1 - Furto e Rapina di Valori, espressi in cifra fissa, si intendono raddoppiati.

Art. 4.6.4 - Reintegro automatico

A parziale deroga dell'Art. 4.10 - Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro, dopo ogni Sinistro la Società provvederà automaticamente a reintegrare la Somma assicurata alla partita Contenuto e relativi Limiti di Indennizzo nonché alle Garanzie Supplementari Portavalori, Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate, dello stesso importo dell'Indennizzo.

I reintegri nel corso della stessa Annualità assicurativa non potranno essere complessivamente superiori alle Somme e ai Limiti di Indennizzo originariamente assicurati.

Su richiesta del Contraente e previo assenso della Società, si potranno concordare eventuali ulteriori reintegri con pagamento del corrispondente Premio.

Qualora a seguito del Sinistro la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del Premio non goduto al netto dell'imposta, sulle Somme assicurate rimaste in essere.

Art. 4.6.5 - Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione

La Società rimborsa le spese sostenute entro 60 giorni dalla data di accadimento di un Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Furto, per installare e/o potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme nonché per migliorare i mezzi di chiusura dei Locali contenenti le Cose assicurate. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per Annualità assicurativa.

Art. 4.7 - Condizioni Specifiche (con sconto)

Il Contraente può scegliere le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 4.7.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy

Il minimo dello Scoperto previsto all'Art. 4.4.1 - Scoperto Garanzia Base e tutti i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono elevati all'importo indicato in Polizza.

Art. 4.7.2 - Impianto d'allarme antifurto¹⁷

Premesso che i Locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare l'introduzione nei Locali e i tentativi di manomissione nonché dotato almeno dei seguenti requisiti base:

- a) centralina autoprotetta;
- b) sirena autoalimentata e autoprotetta;
- c) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive,

il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i Locali rimangono incustoditi;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/l'Assicurato (o chi per essi) non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza previa deduzione del 10% di Scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art. 4.7.3 - Impianto d'allarme antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi

Premesso che i Locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare l'introduzione nei Locali e i tentativi di manomissione nonché dotato almeno dei seguenti requisiti base:

- a) centralina autoprotetta;
- b) sirena autoalimentata e autoprotetta;
- c) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive;
- d) registratore di eventi (di controllo) in grado di memorizzare tutti i cambiamenti di stato dell'impianto;
- e) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare e/o ponte radio e/o linea ADSL con collegamento a Istituto di Vigilanza privato o a Forze dell'Ordine,

il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i Locali rimangono incustoditi;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/l'Assicurato (o chi per essi) non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza previa deduzione del 20% di Scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art. 4.7.4 - Impianto d'allarme antifurto con nebbiogeno

Premesso che i Locali contenenti le cose assicurate sono monitorati da un impianto automatico d'allarme antifurto avente requisiti corrispondenti a quelli indicati all'Art. 4.7.3 - Impianto antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi, i cui disposti si intendono operanti con l'attivazione della presente clausola, si prende atto che detto impianto è implementato da un dispositivo nebbiogeno collegato all'impianto stesso.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/l'Assicurato (o chi per essi) non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma

17 Avendo goduto di uno sconto sul Premio per il fatto che nei miei Locali è presente un impianto di allarme antifurto, se una sera alla chiusura mi dimentico di attivarlo e nella notte avviene un Furto posso denunciare comunque il Sinistro alla Società? !

Sì, la denuncia è possibile ma la mancata attivazione dell'impianto di allarme determinerà l'applicazione di uno Scoperto nella liquidazione del Sinistro, così come regolamentato nella Condizione Specifica (che ha comportato uno sconto sul Premio applicato) scelta al momento della stipula.

liquidabile a termini di Polizza previa deduzione del 20% di Scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art. 4.7.5 - Pluralità ubicazioni assicurate

Nel caso di uno o più Sinistri che abbiano colpito le ubicazioni dell'Azienda assicurata in Polizza, la garanzia per la partita Contenuto è prestata fino alla concorrenza annua del "limite aggregato annuo" pattuito in Polizza. Per ciascun Sinistro, la Società non corrisponderà somma superiore a quella assicurata per singola ubicazione dell'Azienda.

Come assicura

Art. 4.8 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato

Per l'operatività delle garanzie contro il Furto è essenziale che il Fabbricato e, quando la linea di gronda si trovi in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), il relativo Tetto abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) pareti perimetrali, solai o copertura: in laterizi, calcestruzzo, vetrocemento armato, Vetro antisfondamento, cemento armato;
- b) Tetto: in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, oppure in vetrocemento armato totalmente fisso.

Queste caratteristiche non sono richieste per il Contenuto posto presso fiere e/o mostre e terzi.

Qualora le pareti esterne e/o il Tetto siano costruiti con robuste strutture metalliche o in lega metallica oppure costituiti da pannelli prefabbricati aventi coibentazioni rivestite da materiale metallico (per il solo Tetto, è tollerata la copertura con tegole, purché sovrastanti strutture continue comunque costruite, con fibrocemento o con materiali simili), in caso di Furto avvenuto con introduzione nei Locali attraverso pareti o Tetto aventi le predette caratteristiche, si conviene che l'Indennizzo liquidato sarà corrisposto con detrazione di uno Scoperto del 20%.

Art. 4.9 - Caratteristiche dei mezzi di chiusura a protezione dei Locali

Per l'operatività delle garanzie contro il Furto è essenziale che ogni apertura o luce verso l'esterno dei Locali situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee e da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno e cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione almeno da uno dei seguenti mezzi: serramenti in legno pieno, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni (barre catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, inferriate, fissate nel muro.

Nei serramenti di metallo o lega metallica e nelle inferriate sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai Locali se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Se il danno avviene attraverso mezzi di protezione o chiusura non conformi a quelli sopra indicati, la garanzia Furto si intenderà operante con l'applicazione di uno Scoperto del 20%, elevato al 25% qualora ricorra il caso previsto all'Art. 4.1 lettera a) punto 5), ferma l'esclusione ivi indicata per Merci assicurate di "classe 40". Rimangono comunque esclusi i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di protezione o chiusura sopra indicati.

Art. 4.10 - Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro

In caso di Sinistro, le Somme assicurate alle singole partite di Polizza, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.

Per ogni Sinistro e per ciascuna Annualità assicurativa, la Società non riconoscerà, in ogni caso, somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'Art. 1914 Codice Civile per le spese di salvataggio.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

4. SEZIONE FURTO			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 4.1 - Garanzia Base	Furto con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate	Somma assicurata in Polizza	A seguito di rottura delle sole superfici di vetro non antifondamento poste a meno di 4 metri dal suolo (escluso per Merci di classe 40) 25% Per tutti gli altri casi 10% con il minimo di € 500,00
	Furto commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate	Somma assicurata in Polizza	10% con il minimo di € 500,00
	Rapina nei Locali contenenti le Cose assicurate	Somma assicurata in Polizza € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa per gli Effetti personali, compresi Preziosi e Valori di dipendenti	10% con il minimo di € 500,00
	Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato	Somma assicurata in Polizza	10% con il minimo di € 500,00
	Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici	Somma assicurata in Polizza	10% con il minimo di € 500,00
	Furto utilizzando veicoli ricoverati nei Locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato	Somma assicurata in Polizza	25% con il minimo di € 250,00

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 4.1 - Garanzia Base	Infedeltà dei dipendenti	€ 2.000,00 per Annualità assicurativa	10% con il minimo di € 500,00
	Aumento periodico delle Merci	Somma assicurata in Polizza aumentata del 20% per le Merci per il periodo indicato in Polizza	10% con il minimo di € 500,00
	Commercio ambulante	Rapina di Merci € 2.500,00	10% con il minimo di € 500,00
		Perdita di Valori a seguito di Rapina o Scippo € 500,00	20%
	Furto di Fissi ed infissi	€ 2.000,00 per Sinistro e € 4.000,00 per Annualità assicurativa € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa in caso di Riparazione diretta	10% con il minimo di € 500,00
	Guasti cagionati dai ladri	€ 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa	10% con il minimo di € 500,00
	Spese accessorie	<ul style="list-style-type: none"> - Onorari periti 2% dell'Indennizzo liquidato - Terapie sanitarie - € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa - Sostituzione serrature ingresso Locali - € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa - Ricostruzione di documenti, Cose particolari e Modelli e stampi - € 2.000,00 per Sinistro e € 4.000,00 per Annualità assicurativa - Forzata inattività - € 2.000,00 per Sinistro e € 4.000,00 per Annualità assicurativa 	10% con il minimo di € 500,00
	Art. 4.1.1 - Furto e Rapina di Valori	10% Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 2.000,00	10% con il minimo di € 500,00
	Art. 4.1.2 - Contenuto all'esterno	10% Somma assicurata per il Contenuto	10% con il minimo di € 500,00

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 4.2 - Delimitazioni	Oggetti d'arte, pellicce, oggetti d'argento e servizi di argenteria	€ 5.000,00 per singolo oggetto, elevati a € 25.000,00 se costituenti Mercì	10% con il minimo di € 500,00
	Mercì di categoria diversa	10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000,00	
Art. 4.4 - Scoperto	Art. 4.4.2 - Concomitanza di due o più Scoperti		massimo 30%
Art. 4.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 4.5.1 - Furto e Rapina di Valori in Cassaforte	Somma assicurata in Polizza	10% per Rapina
	Art. 4.5.2 - Portavalori	Somma assicurata in Polizza	10%
	Art. 4.5.3 - Furto di Mercì all'aperto in aree recintate	Somma assicurata in Polizza	20% minimo € 500,00 per Sinistro ulteriore 10% in caso di inosservanza degli obblighi
	Art. 4.5.4 - Mercì, Attrezzature ed Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate	Somma assicurata in Polizza Apparecchiature elettriche ed elettroniche: 10% della Somma assicurata per apparecchiatura e 25% della Somma assicurata per Annualità assicurativa	€ 1.000,00 per Sinistro 20%
Art. 4.6 - Condizioni Specifiche (a pagamento)	Art. 4.6.5 - Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione	€ 1.500,00 per Annualità assicurativa	
Art. 4.7 - Condizioni Specifiche (con sconto)	Art. 4.7.2 - Impianto d'allarme antifurto		10% se l'impianto è inefficiente o se non sono stati adempiuti gli obblighi richiesti
	Art. 4.7.3 - Impianto d'allarme antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi		20% se l'impianto è inefficiente o se non sono stati adempiuti gli obblighi richiesti
	Art. 4.7.4 - Impianto di allarme antifurto con nebbiogeno		20% se l'impianto è inefficiente o se non sono stati adempiuti gli obblighi richiesti
Art. 4.8 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato	Art. 4.8 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato		20% se le pareti esterne e/o il Tetto costruiti con strutture metalliche o lega metallica o costituiti da pannelli prefabbricati
Art. 4.9 - Caratteristiche dei mezzi di chiusura a protezione dei Locali	Art. 4.9 - Caratteristiche dei mezzi di chiusura a protezione dei Locali		20% elevato a 25% per l'Art. 4.1 lettera a) punto 5) se attraverso mezzi di chiusura non conformi

Cosa assicura**Art. 5.1 - Garanzia Base****Fenomeno elettrico/elettronico**¹⁸

La Società indennizza, entro la Somma assicurata e i limiti indicati in Polizza, i Danni materiali e diretti alle Apparecchiature e agli impianti del Fabbricato assicurate alla Sezione Danni ai beni, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate e inerenti l'attività dell'Azienda assicurata, causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o elettricità atmosferica.

Relativamente alle Apparecchiature elettroniche si precisa che i danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna sono indennizzabili purché l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge.

Cosa NON assicura**Art. 5.2 - Esclusioni**Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) verificatesi in occasione di atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione, rivoluzione, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio, Atti di Terrorismo, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizione;
- c) attribuibili a difetti noti al Contraente, all'Assicurato o suoi amministratori e dirigenti all'atto della stipulazione del contratto;
- d) causati da Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) subiti da smartphone, tablet e navigatori satellitari;
- f) a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli riconducibili a danni indennizzabili subiti da altre parti delle Cose assicurate;
- g) di natura estetica non connessi a danni indennizzabili;
- h) per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- i) derivanti da guasti, vizi, difetti, disturbi la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del Contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- j) ai Dati registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro dato che non sia modificabile dall'Assicurato;
- k) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di Dati, Programmi codificati o software, mancata disponibilità dei Dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, se causati da atto doloso informatico (Cyber Crime);
- l) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio e l'uso oppure a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- m) che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, deperimento e deterioramento;

18 L'Apparecchiatura che utilizzo nello svolgimento dell'Attività assicurata ha smesso di funzionare e l'ho portata a riparare, ma per alcuni giorni dovrò sostituirla con altra presa a noleggio: le spese di noleggio rientrano in copertura?

Si, le spese di noleggio dell'Apparecchiatura sostitutiva rientrano in copertura ma solo se il Cliente ha scelto di acquistare la Garanzia Supplementare "Guasti".

- n) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
- o) alle Apparecchiature al di fuori delle ubicazioni assicurate;
- p) di ruggine, corrosione e incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita.

Art. 5.3 - Franchigia

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica una Franchigia di € 500,00.

Come personalizzare

Art. 5.4 - Garanzia Supplementare (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare le Garanzie Supplementari di seguito proposte; le garanzie saranno operanti solo se indicate in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 5.4.1 - Guasti

La Società indennizza, entro la Somma assicurata e i limiti indicati in Polizza, i Danni materiali e diretti ai Macchinari, alle Apparecchiature e agli Impianti al servizio del Fabbricato assicurati alla Sezione Danni ai beni, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali all'attività dell'Azienda, causati da guasti e/o rotture meccaniche da qualsiasi motivo occasionati.

L'Assicurazione vale anche per quanto di seguito indicato:

a) Conduttori esterni

Nell'ambito della garanzia Guasti i danni ai conduttori esterni collegati ai Macchinari e alle Apparecchiature assicurate e di loro esclusiva pertinenza - compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili - sono garantiti fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Sinistro. Sono esclusi i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente.

b) Spese

In seguito a un danno indennizzabile nell'ambito della garanzia Guasti, è garantito il rimborso:

- delle spese per il riacquisto dei Supporti distrutti o danneggiati e la ricostruzione dei Dati e/o il riacquisto o la duplicazione dei Programmi in licenza d'uso in essi contenuti, solo se effettuate entro 1 Anno dal Sinistro, complessivamente fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Sinistro. Sono esclusi i costi riconducibili a errata registrazione/cancellazione dei dati;
- delle spese per la sostituzione provvisoria delle Apparecchiature danneggiate, per il tempo necessario alla loro riparazione fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Annualità assicurativa, dedotto il corrispettivo dei primi 3 giorni di sostituzione.
- per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità (escluso il trasporto aereo) connesse alla riparazione e/o al rimpiazzo delle Cose danneggiate fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Sinistro.

Fermo quanto previsto all'Art. 5.2 - Esclusioni, sono esclusi i danni:

- da Incendio, colpo diretto di fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio, caduta di aeromobili o lo parti, eventi naturali, atti dolosi di terzi, Furto o tentativo di Furto, crollo di Fabbricati, cedimenti del terreno, frane, fenomeno elettrico;
- di fenomeno elettrico;
- causati da Terremoti, eruzione vulcaniche, Alluvioni, Inondazioni, Allagamenti, mareggiate, maremoti;
- verificatisi in conseguenza di montaggio o smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori

elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;

- allamazza battente e chabotte (blocco incudine) dei magli, organi di frantumazione dei frantoi, frangizolle, e mulini in genere, tele e vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone, scardassi (salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatesi ad altre parti del Macchinario);
- dovuti alla fuoriuscita di masse in fusione dai forni.

Per ogni Sinistro nell'ambito della garanzia Guasti, la Società applica **uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 elevato a € 1.000,00 per enti per i quali siano trascorsi 10 Anni dalla data di costruzione.**

Art. 5.5 - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Condizione Specifica di seguito proposta; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 5.5.1 - Riduzione Franchigia

La Franchigia prevista all'Art. 5.3 - Franchigia si intende ridotta a € 250,00.

Come assicura

Art. 5.6 - Operatività della garanzia

Relativamente alle Apparecchiature elettroniche e alle schede e i sistemi elettronici al servizio di singoli Macchinari o inglobati in essi, **è condizione essenziale per l'operatività della garanzia che tali beni siano protetti con Limitatori di sovratensioni a norma CEI.**

Qualora tali sistemi non fossero installati verrà applicato **uno Scoperto del 20% col minimo del doppio della Franchigia prevista;** così anche nel caso in cui tali Limitatori non venissero danneggiati dal Sinistro.

Art. 5.7 - Colpa grave

Le garanzie previste operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.

Art. 5.8 - Forma dell'Assicurazione

Le garanzie sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

5. SEZIONE FENOMENO ELETTRICO/ELETTRONICO E GUASTI			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 5.1 - Garanzia Base	Fenomeno elettrico/elettronico	Somma assicurata in Polizza	€ 500,00
Art. 5.4 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	<p>Art. 5.4.1 - Guasti (*)</p> <p>a) Conduttori esterni</p> <p>b) Spese</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il riacquisto dei Supporti distrutti o danneggiati e la ricostruzione dei Dati e/o il riacquisto o la duplicazione dei Programmi - spese per la sostituzione provvisoria delle Apparecchiature - per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità 	<p>€ 3.000,00 per Sinistro</p> <p>€ 3.000,00 per Sinistro</p> <p>€ 3.000,00 per Annualità assicurativa</p> <p>€ 3.000,00 per Sinistro</p>	<p>(*) 10% minimo € 500,00 elevato a € 1.000,00 per enti per i quali siano trascorsi 10 Anni dalla data di costruzione</p> <p>3 giorni</p>
Art. 5.6 - Operatività della garanzia			20% col minimo del doppio della Franchigia prevista, se sistemi non installati o Limitatori non danneggiati dal Sinistro

6.1 TERREMOTO

Cosa assicura

Art. 6.1.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i Danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e/o dal Contenuto assicurato causati da:

- a) Terremoto;
- b) Incendio, Esplosione e Scoppio conseguente a Terremoto.

La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche:

- c) le spese **per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare i residui** del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata; nonché **rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare**, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi per consentire il ripristino dei Locali. La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 250.000,00;**
- d) le spese sostenute per la **riprogettazione del Fabbricato, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato assicurato** in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative, sono comprese le spese sostenute per l'adeguamento antisismico dei Fabbricati.**

Le scosse registrate **nelle 72 ore** successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 6.1.2 - Delimitazioni

La garanzia Terremoto viene prestata **con i limiti di Indennizzo, espressi in percentuale delle Somme assicurate alle singole partite del Fabbricato e/o Contenuto, riportati in Polizza.**

Tale limite è operante per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo.

Cosa NON assicura

Art. 6.1.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stilloidio, spargimento di acqua piovana, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sul Fabbricato e/o Contenuto assicurato;
- d) di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;
- f) a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

19 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione CATASTROFALI?

No, le garanzie Terremoto e Alluvione - Inondazione - Allagamento presenti nella Sezione EVENTI CATASTROFALI sono acquistabili (in maniera congiunta o disgiunta tra loro) solo in abbinamento alla Sezione DANNI AI BENI. Il loro Premio è calcolato in base all'ubicazione dei beni assicurati.



Art. 6.1.4 - Scoperto

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica lo Scoperto riportato in Polizza.

Come assicura

Art. 6.1.5 - Caratteristiche costruttive

Ferme le Classi costruttive del Fabbricato dichiarate nella Sezione Danni ai beni, si intendono per:

- a) **Fabbricato ANTISISMICO**, l'intera costruzione che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- b) **Fabbricato TRADIZIONALE**, l'intera costruzione con strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato e/o metallo.
Sono tollerati e pertanto non costituiscono aggravamento di Rischio, per la costruzione tradizionale:
 - le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del Fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dalla costruzione stessa;
 - l'armatura del Tetto in legno;
- c) **Fabbricato in MURATURA**, la costruzione che non possiede né le caratteristiche di Fabbricato antisismico né quelle di Fabbricato tradizionale.

Art. 6.1.6 - Forma dell'Assicurazione

La garanzia è prestata nella forma a Valore intero.²⁰

Art. 6.1.7 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale, limitatamente all'ipotesi in cui si sia verificata nella provincia di ubicazione del Rischio una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Richter registrata dalla rete sismica nazionale dell'INGV nei 30 giorni antecedenti le ore 24 della data di effetto del contratto, la garanzia è prestata per i Sinistri verificatisi trascorsi 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Qualora la presente Assicurazione sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia del medesimo Rischio, la Carenza di 60 giorni non opera per tutte le prestazioni e le Somme assicurate già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori Somme assicurate inserite con il presente contratto.

20 Cosa si intende per assicurazione a Valore intero?

Si intende la forma di assicurazione in base alla quale la Somma assicurata indicata in Polizza copre la totalità del valore dei beni assicurati. Se al momento del Sinistro il valore accertato dei beni risulta superiore alla Somma assicurata trova applicazione la Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, secondo cui se la Somma assicurata copre solo una parte del valore complessivo dei beni assicurati la Società corrisponde l'Indennizzo in proporzione a tale parte. Per il calcolo viene pertanto utilizzata la seguente formula:

$$\text{Indennizzo} = (\text{"Somma assicurata"} / \text{"valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro"}) \times \text{"ammontare del danno"}$$

Un esempio aiuterà a comprendere meglio:

- Somma assicurata per il Contenuto dei Locali = € 10.000,00
- Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000,00
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00

$$\text{Indennizzo} = (\text{€ 10.000,00} / \text{€ 50.000,00}) \times \text{€ 20.000,00} = \text{€ 4.000,00}$$

6.2 ALLUVIONE - INONDAZIONE - ALLAGAMENTO

Cosa assicura

Art. 6.2.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i Danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e/o dal Contenuto assicurato causati da:

- a) Alluvione e Inondazione;
- b) Allagamento a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici;
- c) Incendio, Esplosione, Scoppio conseguente ad Alluvione, Inondazione e Allagamento.

La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche:

- d) le spese **per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare i residui** del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata; nonché **rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare**, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi per consentire il ripristino dei Locali.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 250.000,00;

- e) le spese sostenute **per la riprogettazione del Fabbricato, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato assicurato** in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.**

In caso di Alluvione e Inondazione verificatesi **nelle 168 ore** successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 6.2.2 - Delimitazioni

La garanzia Alluvione, Inondazione e Allagamento viene prestata **con i limiti di Indennizzo, espressi in percentuale delle Somme assicurate alle singole partite del Fabbricato e/o Contenuto, riportati in Polizza.**

Tale limite è operante per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo.

Cosa NON assicura

Art. 6.2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione, Alluvione, Allagamento sul Fabbricato e/o Contenuto assicurato;
- d) a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione del presente contratto;
- e) alle Merci la cui base è posta ad un'altezza inferiore **a 10 cm** dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.

Relativamente alla garanzia Allagamento, **sono esclusi anche i danni:**

- f) connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine;
- g) causati da crollo e collasso strutturale;
- h) causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici.

Art. 6.2.4 - Scoperto

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica lo Scoperto riportato in Polizza.

Come assicura

Art. 6.2.5 - Forma dell'Assicurazione

La garanzia è prestata nella forma a Valore intero.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

6. SEZIONE EVENTI CATASTROFALI			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 6.1.1 - Garanzia Base	Terremoto Spese per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro; rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare i beni mobili rimasti illesi	Percentuale delle Somme assicurate per il Fabbricato e/o Contenuto indicate in Polizza, per Sinistro e Annualità assicurativa 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 250.000,00	Percentuale indicata in Polizza
Art. 6.2.1 - Garanzia Base	Alluvione, Inondazione, Allagamento Spese per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro; rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare i beni mobili rimasti illesi	Percentuale delle Somme assicurate per il Fabbricato e/o Contenuto indicate in Polizza, per Sinistro e Annualità assicurativa 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 250.000,00	Percentuale indicata in Polizza

7.1 - DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA' (A DIARIA) ²¹Cosa assicura**Art. 7.1.1 - Garanzia Base**

La Società indennizza i danni derivanti all'Assicurato in conseguenza della forzata inattività dell'Azienda assicurata, a seguito di Sinistro indennizzabile alle seguenti Sezioni se indicate in Polizza:

Danni ai beni, Furto, Fenomeno elettrico/elettronico e Guasti, Eventi catastrofali, Protezione Digitale.

La Società rimborsa inoltre le spese necessariamente e non inconsideratamente sostenute e debitamente documentate per:

- 1) spese pubblicitarie per la realizzazione di iniziative destinate a comunicare la ripresa dell'attività a seguito di Sinistro che ne abbia comportato l'interruzione; nonché, **escluse quelle relative ai primi 3 giorni**, le spese sostenute per:
 - 2) uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
 - 3) lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
 - 4) lavorazioni presso terzi;
 - 5) fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
 - 6) affitti di Locali per il trasferimento temporaneo dell'attività.

Art. 7.1.2 - Delimitazioni

In nessun caso la Società sarà tenuta a indennizzare, per uno o più Sinistri che avvengano nel Periodo assicurativo, un'indennità giornaliera maggiore di quella assicurata.

Cosa NON assicura**Art. 7.1.3 - Esclusioni**

La Società non risponde delle perdite e delle spese:

- a) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - tumulti popolari, scioperi e sommosse che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici Locali o statali o altre norme di Legge;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- b) conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile ai sensi della Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.6.9 - Merci in refrigerazione della Sezione Danni ai beni, subito dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- c) riguardanti penali, indennità o multe dovute a terzi.

21 A seguito di un Incendio che ha colpito i Locali assicurati sono costretto a sospendere - per fortuna solo parzialmente - l'attività: è possibile ottenere un'indennità, o questa è prevista solo nelle ipotesi di sospensione totale?

Sì, la copertura offerta prevede il riconoscimento da parte della Società di un'indennità giornaliera anche in caso di sospensione parziale dell'attività; l'importo riconosciuto sarà ridotto - rispetto all'indennità prevista nell'ipotesi di sospensione totale - in base all'importanza della parte di attività sospesa.

Art. 7.1.4 - Franchigia

La garanzia opera con una Franchigia di 3 giorni, elevata a 5 giorni in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione Eventi Catastrofali e della Garanzia Supplementare di cui all'Art. 5.4.1 - Guasti.

Come assicura

Art. 7.1.5 - Diaria giornaliera (forfettaria)

L'indennità è convenuta in forma forfettaria per la somma riportata in Polizza, per ogni giorno lavorativo di forzata inattività, con esclusione dei primi 3 giorni e fino ad un massimo di 90 giorni per Sinistro e Annualità assicurativa. Tale somma, definita come "diaria giornaliera", è pari a 1/360 del 20% del Fatturato.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'Attività assicurata, l'indennità giornaliera sarà ridotta in misura proporzionale alla riduzione del Fatturato avvenuta nel periodo considerato.

Art. 7.1.6 - Colpa grave

Le garanzie previste dalla presente Sezione operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.

Art. 7.1.7 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge;
- b) le società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti dell'Assicurato,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre Polizze di Assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

7.2 - PERDITE DEL REDDITO CONSEGUENTI A INFORTUNIO ²²

Cosa assicura

Art. 7.2.1 - Garanzia Base

La Società si obbliga ad indennizzare le perdite economiche da inattività esclusivamente **in conseguenza di Infortuni** subiti dal titolare o dai soci (ad esclusione dei soci di capitale), avvenuti durante la validità del contratto. Sono previste le indennità di seguito indicate:

- a) **indennità per Ricovero:** in caso di Ricovero in Istituto di Cura, reso necessario da Infortunio occorso successivamente alla data di effetto della Polizza, la Società, a guarigione clinica ultimata, corrisponderà un'indennità giornaliera indicata in Polizza per ogni giorno di degenza;
- b) **indennità per Convalescenza:** a seguito di Ricovero in Istituto di Cura che renda necessaria una Convalescenza per un periodo prescritto dal medico all'atto delle dimissioni, in aggiunta all'indennità per Ricovero la Società corrisponderà una indennità per Convalescenza per un importo giornaliero pari a quella del Ricovero;
- c) **indennità per Immobilizzazione:** la Società corrisponderà il medesimo importo giornaliero previsto per l'indennità assicurata in caso di Ricovero, a seguito di Immobilizzazione resa necessaria da Infortunio.

Art. 7.2.2 - Delimitazioni

Per quanto concerne l'**indennità per Ricovero**, la Società corrisponderà l'indennità giornaliera indicata in Polizza per la durata massima di 90 giorni per ogni Infortunio e per Annualità assicurativa.

Per quanto concerne l'**indennità per Convalescenza**, la Società corrisponderà l'indennità giornaliera indicata

22 *Giocando a tennis con un amico mi sono rotto una caviglia e me l'hanno ingessata: dato che non riesco ad andare a lavorare ho diritto all'indennità da Immobilizzazione?*

Sì, in quanto la copertura opera anche per gli Infortuni subiti in ambito extraprofessionale.

?

in Polizza fino ad un massimo pari al doppio dei giorni di degenza indennizzati, con il limite di 180 giorni per Annualità assicurativa.

Per quanto concerne l'**indennità per Immobilizzazione**, la Società corrisponderà l'indennità giornaliera indicata in Polizza fino ad un massimo di 50 giorni per ogni Infortunio e per ogni Annualità assicurativa.

Cosa NON assicura

Art. 7.2.3 - Esclusioni

L'Assicurazione non è operante per:

- a) gli Infortuni conseguenza di una violazione dolosa di norme antinfortunistiche da parte dell'Assicurato;
- b) la guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- c) il pilotaggio e uso di aeromobili, deltaplani, ultraleggeri e parapendio;
- d) la guida e l'uso di mezzi subacquei;
- e) le conseguenze di Infortuni derivanti da azioni dolose, compiute o tentate dall'Assicurato nonché quelle da lui attuate volontariamente contro la sua persona;
- f) le conseguenze di Infortuni derivanti da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, da uso di stupefacenti o allucinogeni nonché le malattie correlate al consumo di stupefacenti o allucinogeni e all'abuso di alcool e sostanze psicotrope;
- g) le conseguenze di Infortuni causati dalla pratica di: Sport Professionistici, Sport Aerei, Sport ad Alto Rischio e Sport Motoristici o Motonautici;
- h) le cure odontoiatriche e delle paradontopatie quando non siano rese necessarie da Infortunio indennizzabile a termini di Polizza;
- i) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), a meno che non si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili a termini di Polizza;
- j) le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari; di atti violenti od aggressioni, cui l'Assicurato abbia preso parte attiva, i quali abbiano finalità politiche o sociali; di eruzioni vulcaniche;
- k) H.I.V. e gli stati patologici correlati ad essa;
- l) delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- m) le conseguenze da Malattia - compresi gli stati patologici correlati a epidemie o pandemie - salvo se operante l'Art. 7.2.5.1 - Protezione del reddito - Speciale Salute (Garanzia Supplementare).

Art. 7.2.4 - Franchigia

I giorni indennizzabili verranno calcolati con detrazione di 3 giorni di Franchigia.

Come personalizzare

Art. 7.2.5 - Garanzia Supplementare (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare di seguito proposta; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 7.2.5.1 - Protezione del reddito - Speciale Salute

Le garanzie di cui all'Art. 7.2 - Perdite del reddito conseguenti a Infortunio sono estese alle **conseguenze da Malattia**, compresi **gli stati patologici correlati a epidemie e pandemie**, limitatamente al **Ricovero**, con l'applicazione della Franchigia di cui all'Art. 7.2.4.

L'Assicurazione non è operante per:

- a) le patologie preesistenti alla decorrenza delle garanzie e note all'Assicurato; qualora la Polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra Polizza emessa dalla stessa Società e riguardante gli stessi Assicurati e identiche garanzie, la presente esclusione ha effetto dalla decorrenza della Polizza sostituita;
- b) le cure e/o gli interventi per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti

alla stipulazione del contratto e di quelli di cui l'Assicurato sia portatore non consapevole; si intendono esclusi gli interventi per la correzione di vizi di rifrazione oculare;

- c) le Malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi comprese le patologie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive;
- d) le Malattie correlate al consumo di stupefacenti o allucinogeni e all'abuso di alcool e sostanze psicotrope;
- e) il parto, le Malattie da gravidanza e puerperio, l'aborto terapeutico e non terapeutico ed eventuali conseguenze;
- f) le terapie della fecondità, della sterilità, dell'impotenza sessuale;
- g) le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva dovuti a conseguenza diretta di Infortunio o di intervento demolitivo indennizzabile a termini di Polizza);
- h) le prestazioni e le terapie in genere con finalità dietologica nonché prestazioni e terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale (D.M. 31 ottobre 1991 pubblicato sulla G.U. 262 del 8/11/1991) quali per esempio le omeopatiche, fitoterapiche e le cure dimagranti in genere;
- i) ricoveri per Malattie croniche in istituzioni sanitarie di lunga permanenza (cronicari, case di riposo e istituti diversi da case di cura) ancorché qualificate come cliniche o Istituti di Cura.

Art. 7.2.5.1.1 - Delimitazioni

Per quanto concerne l'indennità da Ricovero, la diaria è pari alla "diaria giornaliera" di cui all'Art. 7.2.6 ed opera per un massimo di 20 giorni. In caso di ricovero in terapia intensiva sarà riconosciuto un indennizzo fisso pari alla Somma assicurata indicata in Polizza.

Art. 7.2.5.1.2 - Decorrenza della garanzia e Carenza

Fermo il disposto dell'Art. 1.1 "Decorrenza dell'Assicurazione" delle Norme che regolano il contratto in generale la copertura per la Malattia decorre dal trentesimo giorno successivo a quello di effetto del contratto per le Malattie insorte dopo la stipulazione dello stesso. Le Malattie intervenute durante questo periodo non verranno considerate ai fini della presente garanzia.

Come assicura

Art. 7.2.6 - Diaria giornaliera (forfettaria)

L'indennità è convenuta in forma forfettaria per la somma riportata in Polizza, per ogni giorno lavorativo di forzata inattività del titolare o dei soci (ad esclusione dei soci di capitale). Tale somma, definita come "diaria giornaliera", è pari a 1/360 del 20% del Fatturato.

Relativamente a:

- **indennità per Ricovero:** si conviene che la prima giornata di Ricovero e l'ultima sono considerate una sola giornata qualunque sia l'ora di Ricovero o della dimissione;
- **indennità per Immobilizzazione** viene corrisposta:
 - dal giorno dell'applicazione al giorno della rimozione quando l'Infortunio non comporti Ricovero;
 - dal giorno della dimissione, se non c'è Convalescenza, o dal giorno successivo al termine del periodo di Convalescenza fino al giorno della rimozione quando l'applicazione è stata effettuata in regime di Ricovero.

Si conviene inoltre che in caso di Malattia recidiva, l'Indennità verrà corrisposta una sola volta nel periodo di validità della Polizza.

In caso di evento che coinvolga più titolari o soci (ad esclusione dei soci di capitale), l'Indennizzo complessivo non potrà superare il valore della diaria indicata in Polizza.

In caso di evento che non determini la chiusura dell'Azienda assicurata, la diaria giornaliera si intende ridotta del 50%.

Nel caso in cui l'Assicurato adotti volontariamente comportamenti che abbiano come conseguenza l'automatico ricorso alla quarantena, per effetto di ordinanze di Governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, non è previsto alcun indennizzo.

Art. 7.2.7 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge;
- b) le società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti dell'Assicurato,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre Polizze di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

7. SEZIONE PROTEZIONE DEL REDDITO			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 7.1 - Danni da interruzione di attività (a diaria)	Art. 7.1.2 - Delimitazioni	Indennità giornaliera assicurata indicata in Polizza	3 gg elevati a 5 gg per la Sezione Eventi Catastrofali e per la Garanzia Guasti
	Art. 7.1.5 - Diaria giornaliera (forfettaria)	Somma assicurata indicata in Polizza massimo 90 gg per Sinistro e Annualità assicurativa	3 gg
Art. 7.2 - Perdite del reddito conseguenti a Infortunio	7.2.2 - Delimitazioni		
	a) Indennità per Ricovero	Indennità giornaliera indicata in Polizza per la durata massima di 90 giorni per ogni Infortunio e per Annualità assicurativa	3 giorni
	b) Indennità per Convalescenza	Indennità giornaliera indicata in Polizza fino ad un massimo pari al doppio dei giorni di degenza indennizzati con il limite di 180 giorni per Annualità assicurativa	
	c) Indennità per Immobilizzazione	Indennità giornaliera indicata in Polizza fino ad un massimo di 50 giorni per ogni Infortunio e per Annualità assicurativa	
	Art. 7.2.5.1 - Protezione del reddito - Speciale Salute	Indennità giornaliera indicata in Polizza per la durata massima di 20 giorni	3 giorni
	Ricovero in terapia intensiva	Indennizzo fisso pari alla Somma assicurata indicata in Polizza	
	Art. 7.2.6 - Diaria giornaliera (forfettaria)	Somma assicurata indicata in Polizza	

Cosa assicura

Art. 8.1- Garanzia Base ²⁴

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti oggetto dell'attività indicata in Polizza - per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di Cose diverse dai prodotti difettosi descritti in Polizza, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione, fermo restando il Massimale indicato in Polizza, comprende inoltre:

Art. 8.1.1 - Mancata rispondenza dei prodotti

La garanzia comprende i danni fisici e i danni materiali conseguenti alla mancata rispondenza dei prodotti indicati in Polizza all'uso ed alle necessità cui sono destinati.

Art. 8.1.2 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza.

La presente garanzia è prestata:

- con il limite di Indennizzo del 30% del Massimale di Polizza per Sinistro ed Annualità assicurativa;
- con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 30.000,00.

Art. 8.1.3 - Danni al prodotto finito

La garanzia comprende i danni che i prodotti indicati in Polizza, quali componenti di altri prodotti, provochino al prodotto finito o ad altro componente.

La presente garanzia è prestata con il limite di Indennizzo del 20% del Massimale di Polizza per Sinistro ed Annualità assicurativa.

Art. 8.1.4 - Errori di concezione e/o progettazione - Difetti di imballaggio e confezionamento - Errori nelle istruzioni per l'uso e/o la manutenzione

La garanzia comprende i danni cagionati dai prodotti indicati in Polizza derivanti da errori di concezione e/o progettazione, difetti di imballaggio e confezionamento, errori nelle istruzioni per l'uso e/o manutenzione.

Art. 8.1.5 - Esportazione occulta in USA e Canada

La garanzia vale anche per i danni verificatisi in USA e CANADA, purché provocati da prodotti consegnati nei territori di qualsiasi paese, esclusi USA e CANADA, all'insaputa dell'Assicurato.

23 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO?

No, per usufruire delle coperture previste dalle garanzie presentate nella Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO è indispensabile l'acquisto contestuale della Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE.

24 Se il prodotto difettoso fabbricato dalla mia Azienda provoca danni ai clienti o ad altri soggetti, posso essere tenuto indenne - oltre che dalle richieste di Risarcimento dei danneggiati - anche delle spese necessarie per ritirare tutti i prodotti dello stesso tipo già messi in commercio?

Sì è possibile, a condizione però di aver acquistato la Garanzia Supplementare "Ritiro dei prodotti fabbricati dall'Assicurato".

Cosa NON assicura

Art. 8.2 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'Assicurazione:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 8.3 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende:

- a) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti risultanti difettosi o presunti tali, salvo quanto previsto agli Artt. 8.5.1 - Ritiro dei prodotti fabbricati dall'Assicurato e 8.5.2 - Ritiro prodotti diversi da quelli risultanti in Polizza (Garanzie Supplementari);
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
- e) i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di venditore al dettaglio o di installatore;
- f) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- g) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) i danni derivanti da prodotti fabbricati per veicoli a motore in genere destinati alla circolazione su strade pubbliche nonché quelli destinati all'industria aeronautica e/o spaziale;
- i) i danni punitivi e/o sanzionatori (es. punitive or exemplary damages);
- j) i danni direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di Leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in Polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- k) i danni derivanti da Malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della Malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- l) i danni derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- m) i danni derivanti da presenza di amianto nei prodotti assicurati;
- n) i danni connessi a emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
- o) i danni di cattiva conservazione, derivanti da mancata o anormale produzione o mantenimento delle corrette condizioni ambientali (temperatura, umidità, composizione dei gas ambientali);
- p) i danni da Incendio e Furto da mancato funzionamento degli apparecchi e impianti antincendio e antifurto;
- q) i danni da insufficiente o mancata germinazione delle sementi;
- r) i danni agli immobili e ai manufatti costruiti in tutto o in parte con cemento, calcestruzzo, casseforme, prefabbricati e manufatti per costruzioni, prodotti di carpenteria metallica;
- s) i danneggiamenti materiali alle Cose trattate con vernici, stucchi, pitture, colori, inchiostri, smalti, detergenti, anticongelanti, lubrificanti, se non direttamente causati da tali prodotti;
- t) i danni derivanti da prototipi.

Art. 8.4 - Scoperto

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 30.000,00, fermi comunque gli importi superiori previsti per specifiche garanzie.

Nel caso di esportazione occulta in USA e Canada, l'Assicurazione è prestata con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 20.000,00 ed il massimo di € 50.000,00.

Come personalizzare

Art. 8.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 8.5.1 - Ritiro dei prodotti fabbricati dall'Assicurato

a) Oggetto dell'Assicurazione

La Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti indicati in Polizza, dopo la loro messa in circolazione, purché durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione si verifichi una delle seguenti circostanze riconducibili a responsabilità dell'Assicurato:

- 1) danni fisici o danni materiali cagionati a terzi dai prodotti;
- 2) documentata possibilità che i prodotti arrechino danni fisici o danni materiali a terzi;
- 3) ordine dell'Autorità di ritiro dei prodotti perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che ci si può legittimamente attendere.

b) Danno indennizzabile

La garanzia comprende le spese sostenute dall'Assicurato per comunicare i motivi che giustificano il ritiro ai consumatori finali e ai distributori nel più breve tempo possibile e con le modalità eventualmente imposte dall'Autorità. La garanzia vale anche per le conseguenti spese connesse al trasporto e per le spese di distruzione dei prodotti purché questa ultima sia avvenuta per ordine dell'Autorità. Sono indennizzabili le spese della riparazione effettuata presso il consumatore in alternativa al ritiro, purché uguali o inferiori alle spese di trasporto per il ritiro.

La garanzia non opera per il ritiro di:

- prodotti immessi sul mercato senza la necessaria autorizzazione di Legge;
- prodotti complessi in cui siano entrati a far parte, quali componenti, i prodotti indicati in Polizza;
- prodotti a seguito di fatti o circostanze riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di Leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in Polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- prodotti in cui sia presente l'amianto;
- prodotti, dovuto a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale degli stessi, compiute da chiunque, compresi i dipendenti dell'Assicurato.

È peraltro escluso il controvalore dei prodotti oggetto del ritiro.

c) Limiti di Indennizzo

La presente garanzia è prestata:

- con il limite di Indennizzo del 10% del Massimale di Polizza per Sinistro ed Annualità assicurativa comunque con il massimo di € 300.000,00;
- con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 30.000,00;
- con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 20.000,00 ed il massimo di € 50.000,00, nel caso di esportazione occulta in USA e Canada; fermi comunque gli importi superiori previsti per specifiche garanzie.

d) Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione opera per le spese sostenute dall'Assicurato a condizione che i prodotti oggetto di ritiro dal mercato siano stati consegnati durante il periodo di efficacia della presente Assicurazione - o di eventuali altre precedentemente stipulate con la Società senza soluzione di continuità, **sempreché operante l'estensione di garanzia di cui alla presente clausola - e limitatamente alle operazioni di ritiro iniziate nel periodo di validità della presente garanzia.**

e) Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i prodotti fabbricati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, consegnati nei territori dei paesi di cui all'articolo "Validità territoriale" di Polizza, e per le operazioni di ritiro effettuate nei territori di tali Paesi.

Art. 8.5.2 - Ritiro prodotti diversi da quelli risultanti in Polizza

La garanzia comprende le spese e gli altri oneri per il ritiro dal mercato di prodotti difettosi diversi da quelli indicati in Polizza, purché durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione si verifichi una delle seguenti circostanze riconducibili a responsabilità dell'Assicurato:

- 1) danni fisici o danni materiali cagionati a terzi dai prodotti;
- 2) documentata possibilità che i prodotti arrechino danni fisici o danni materiali;
- 3) ordine dell'Autorità di ritiro dei prodotti perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che ci si può legittimamente attendere.

La presente garanzia è prestata:

- con il Limite di Indennizzo del 10% del Massimale indicato in Polizza per Sinistro ed Anno assicurativo e comunque con il massimo di € 300.000,00;
- con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 30.000,00;
- con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 20.000,00 ed il massimo di € 50.000,00 nel caso di esportazione occulta in USA e Canada, fermi comunque gli importi superiori previsti per specifiche garanzie.

Art. 8.5.3 - Estensione territoriale agli USA e Canada

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 8.7 - Validità territoriale della presente Sezione, l'Assicurazione opera anche per i prodotti consegnati negli USA e CANADA e per i danni ovunque verificatisi, esclusi comunque i danni derivanti dal ritiro dei prodotti in tali Paesi.

Questa specifica estensione territoriale vale solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente Assicurazione - o di eventuali altre precedentemente stipulate con la Società senza soluzione di continuità, sempreché operante l'estensione di garanzia di cui alla presente clausola - e per le richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.

La presente garanzia è prestata:

- con il Limite di Indennizzo pari al Massimale di Polizza per Sinistro ed Annualità assicurativa;
- con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 20.000,00 ed il massimo di € 50.000,00, fermi comunque gli importi superiori previsti per specifiche garanzie.

Come assicura

Art. 8.6 - Massimale

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- per Sinistro;
- per più Sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di Assicurazione o - per le Polizze di durata inferiore all'Anno - per più Sinistri avvenuti nell'intero periodo di Assicurazione;
- per Sinistri in serie.

Art. 8.7 - Validità territoriale

L'Assicurazione opera per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese (esclusi U.S.A. e Canada) e per i danni ovunque verificatisi.

Art. 8.8 - Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione opera per le richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, indipendentemente dalla data di fabbricazione o di consegna dei prodotti. E' condizione essenziale per l'operatività della garanzia che al momento della stipula del contratto il

Contraente non sia già a conoscenza di atti o fatti che possono determinare richieste di Risarcimento indennizzabili a termini della presente Sezione.

Le richieste di Risarcimento originate da un medesimo difetto, anche se presentate in tempi successivi e dopo la cessazione dell'Assicurazione, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, purché avvenuta nel periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Art. 8.9 - Determinazione del Premio

Premesso che il Premio di Polizza è determinato in base all'importo del Fatturato dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza, distribuito per fasce:

- a) entro 15 giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, si fa obbligo al Contraente di comunicare alla Società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente all'importo del Fatturato; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di Fatturato" diversa da quella dichiarata in Polizza (vedere tabella che segue);
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un importo di Fatturato appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data;
- c) in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se l'importo del Fatturato dichiarato - tenendo conto della tolleranza del 10% - risulta inferiore rispetto a quello effettivo e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, l'indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in base alla regola proporzionale di cui all'Articolo 1893, comma 2, del Codice Civile;
- d) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Tabella fasce di Fatturato

fino a € 250.000,00
oltre € 250.000,00 fino a € 500.000,00
oltre € 500.000,00 fino a € 750.000,00
oltre € 750.000,00 fino a € 1.000.000,00
oltre € 1.000.000,00 fino a € 1.500.000,00
oltre € 1.500.000,00 fino a € 2.000.000,00
oltre € 2.000.000,00 fino a € 2.500.000,00
oltre € 2.500.000,00 fino a € 3.000.000,00
oltre € 3.000.000,00 fino a € 3.500.000,00
oltre € 3.500.000,00 fino a € 4.000.000,00
oltre € 4.000.000,00 fino a € 4.500.000,00
oltre € 4.500.000,00 fino a € 5.000.000,00
oltre € 5.000.000,00 fino a € 5.500.000,00
oltre € 5.500.000,00 fino a € 6.000.000,00
oltre € 6.000.000,00 fino a € 6.500.000,00
oltre € 6.500.000,00 fino a € 7.000.000,00
oltre € 7.000.000,00 fino a € 7.500.000,00
oltre € 7.500.000,00 fino a € 8.000.000,00
oltre € 8.000.000,00 fino a € 8.500.000,00
oltre € 8.500.000,00 fino a € 9.000.000,00
oltre € 9.000.000,00 fino a € 9.500.000,00
oltre € 9.500.000,00 fino a € 10.000.000,00

8. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 8.1 - Garanzia Base	Art. 8.1 - Garanzia Base	Massimale indicato in Polizza	10% minimo € 500,00 con il massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 per esportazione occulta in USA e Canada
	Art. 8.1.1 - Mancata rispondenza dei prodotti	Massimale indicato in Polizza	10% minimo € 500,00 con il massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 per esportazione occulta in USA e Canada
	Art. 8.1.2 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività	30% del Massimale di Polizza per Sinistro e Anno assicurativo	10% minimo € 1.500,00 con il massimo di € 30.000,00
	Art. 8.1.3 - Danni al prodotto finito	20% del Massimale di Polizza per Sinistro e Anno assicurativo	10% minimo € 500,00 con il massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 per esportazione occulta in USA e Canada
	Art. 8.1.4 - Errori di concezione e/o progettazione - Difetti di imballaggio e confezionamento - Errori nelle istruzioni per l'uso e/o la manutenzione	Massimale indicato in Polizza	10% minimo € 500,00 con il massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 per esportazione occulta in USA e Canada
	Art. 8.1.5 - Esportazione occulta in USA e Canada	Massimale indicato in Polizza	10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00
Art. 8.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 8.5.1 - Ritiro dei prodotti fabbricati dall'Assicurato	10% del Massimale di Polizza per Sinistro ed Anno assicurativo con il massimo di € 300.000,00	10% minimo € 2.500,00 con il Massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 nel caso di esportazione occulta in USA e Canada
	Art. 8.5.2 - Ritiro dei prodotti diversi da quelli risultanti in Polizza	10% del Massimale di Polizza per Sinistro ed Anno assicurativo con il massimo di € 300.000,00	10% minimo € 2.500,00 con il Massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 nel caso di esportazione occulta in USA e Canada
	Art. 8.5.3 - Estensione della garanzia agli USA e Canada - Prodotti consegnati in tali Paesi	Massimale indicato in Polizza per Sinistro e Anno assicurativo	10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00

Cosa assicura**Art. 9.1 - Garanzia Base** ²⁵

La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le Spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente Polizza. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita ²⁶ o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione nei casi di mediazione obbligatoria.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite **nel limite di 2 tentativi per Sinistro.**

Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato.

Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, relativi al Sinistro, al Premio e/o alla Polizza.

La Società e/o ARAG non si assume il pagamento:

- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

La garanzia è operante per i seguenti casi:

- 1) **Danni subiti:** sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento Danni extracontrattuali a persona e/o a Cose subiti per fatti illeciti di terzi.
- 2) **Danni causati:** sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera:
 - dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla Polizza di responsabilità civile;
 - in primo rischio qualora, dopo aver attivato la Polizza di responsabilità civile, la stessa non sia operante sulla fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa.
 L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza di una Polizza di responsabilità civile.
- 3) **Difesa penale colposa:** sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto. La

25 Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia TUTELA LEGALE?

Deve presentare denuncia scritta all'Agenzia che ha in carico il contratto, oppure alla Società o ad ARAG SE (società cui è affidata la gestione dei Sinistri di Tutela Legale). I recapiti di quest'ultima per le nuove denunce sono:

via FAX al numero **045.8290557**
oppure tramite E-MAIL a **denunce@arag.it**

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per le Sezioni TUTELA LEGALE - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia TUTELA LEGALE)".

26 Posso farmi assistere da un legale di mia fiducia o devo affidarmi ad un legale scelto da ARAG SE?

La scelta del legale è libera e pertanto potrà farsi assistere da un professionista di Sua fiducia oppure, soltanto qualora non ne avesse, da un legale selezionato appartenente al network ARAG.

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per le Sezioni TUTELA LEGALE - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia TUTELA LEGALE)".

garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

- 4) **Difesa penale dolosa:** sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in Polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato o il procedimento si concluda con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingua per prescrizione. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali, fino ad un massimo di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato è obbligato ad informare ARAG circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza. La prestazione opera in deroga all'Art. 9.3 - Esclusioni lett. b) ed f);
- 5) **Rapporti di lavoro:** sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
- 6) **Locali dell'Attività assicurata:** sostenere controversie in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi agli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività purché indicati in Polizza. Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del Sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta il periodo di efficacia della copertura assicurativa. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
- 7) **Inadempienze contrattuali:** sostenere le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, relativamente a forniture di beni, prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a € 300,00. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
- 8) **Arbitrati:** arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente articolo. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- 9) **Errori nei contratti e/o nelle ordinazioni:** sostenere controversie contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti per errori nei contratti e nelle ordinazioni con un esborso massimo di € 5.000,00 per vertenza, indipendentemente dal massimale previsto per le altre garanzie.
- 10) **Sicurezza sul posto di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni):** in relazione al D. Lgs. 81/2008 ed alle disposizioni integrative e correttive contenute nel D. Lgs. 106/2009, le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri: Legali Rappresentanti, Dirigenti, Preposti, Medico Competente, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Lavoratori dipendenti. Le garanzie vengono prestate altresì al Contraente a tutela dei diritti dei propri Addetti, nella loro qualità di: Responsabile dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Committente dei lavori. Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i sopra elencati Assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente. Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al Decreto sopra citato e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia, disciplinati dal decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per:
 - la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
 - la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
 - l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00.La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 9.3 - Esclusioni letterab) per la materia amministrativa.

11) Tutela della privacy (Regolamento UE 2016/679, Decreto legislativo 196/2003 - Codice in materia di protezione dei Dati personali e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle previste dal D. Lgs. 101/2018).

Le garanzie coprono il Contraente, in relazione ai trattamenti di cui sia titolare.

Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle previste dal D. Lgs. 101/2018.

Le garanzie valgono per:

- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi previsti. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per Delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ovvero se il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, o il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione; la garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale. ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00;
- resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato;
- presentare i reclami al Garante.

Le garanzie vengono prestate a condizione che il titolare abbia provveduto, quando previsto, alla tenuta del registro dei trattamenti.

A parziale deroga dell'Art. 12.20 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri si conviene che, ai fini dei punti 10) e 11) del presente Articolo, per insorgenza del Sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di Legge, nel caso di Procedimento penale per delitto doloso, per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai Casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 1 Anno dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate in Polizza, o loro dimissioni dall'Azienda assicurata.

Art. 9.2 - Persone assicurate

Le garanzie previste all'Art. 9.1 - Garanzia Base, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività indicata in Polizza, ed in particolare:

- per le società di persone: a tutela dei diritti dei soci iscritti nel relativo libro, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, dei familiari del titolare dell'impresa che collaborano nell'attività e dei soggetti non iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;
- per le società di capitale: a tutela dei diritti del Legale rappresentante, dei soci lavoratori di S.r.l., dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro e dei soggetti non iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi, ad eccezione degli amministratori, dei sindaci e dei revisori;

- per le ditte individuali e le imprese familiari: a tutela dei diritti del titolare, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro ed i Familiari del titolare che collaborano nell'attività e dei soggetti non iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Vengono, inoltre, garantiti i sinistri di cui all'Art. 9.1. - Garanzia Base, relativi all'immobile ove ha sede il Contraente nonché ad eventuali altri immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, purché espressamente indicati in Polizza e corrisposto il relativo Premio.

Cosa NON assicura

Art. 9.3 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia amministrativa, tributaria e fiscale, salvo laddove espressamente previsto;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di Terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società, compravendita di quote societarie;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per contratti di compravendita o permuta di immobili;
- k) limitatamente agli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- l) per controversie relative ad affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda;
- m) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- n) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- o) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- p) per le controversie con la Società;
- q) per controversie che coinvolgano il Contraente o gli Assicurati in qualità di utenti del web e di social e media network;
- r) per danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di Sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- s) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- t) per le controversie relative a fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- u) per attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
- v) per attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
- w) per vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- x) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- y) per adesione ad azioni di classe (class action);
- z) per la difesa penale per abuso di minori.

Art. 9.4 - Decorrenza della garanzia

Salvo la limitazione prevista dall'Art. 12.20 - Insorgenza del Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri e a parziale deroga dell'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'Assicurazione e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

Qualora il fatto che origina il Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Come personalizzare

Art. 9.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 9.5.1 - D. Lgs. 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare

Le garanzie previste all'Art. 9.1 - Garanzia Base vengono prestate al Contraente per:

- sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni derivanti dall'inosservanza del D.Lgs 193/07;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 300,00** nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 193/07 e successive modifiche e integrazioni.

Ad eccezione dei Legali rappresentanti, gli Assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 9.3 - Esclusioni (lettera b) per la materia amministrativa.

Art. 9.5.2 - D. Lgs 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa

La garanzia, in deroga all'Art. 9.2 - Persone assicurate e all'Art. 9.3 - Esclusioni, lettera b), copre le spese sostenute:

- dal Contraente in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrativi non pecuniarie e pecuniarie **in misura non inferiore a € 300,00;**
- dai soggetti di cui all'Art. 5 del D. Lgs. 231/2001, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per Delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal D. Lgs. 231/2001. Per i Delitti dolosi sono coperte le spese sostenute se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione; **non sono coperte le spese sostenute nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Art. 9.5.3 - D. Lgs. 472/97 relativo alla riforma fiscale e tributaria

La garanzia vale esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 472/97 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia si intende prestata al Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione

amministrativa comminata dall'Autorità preposta. Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di colpa lieve degli Assicurati.
Tale garanzia opera in deroga all'Art. 9.3 - Esclusioni lettera b).

Come assicura

Art. 9.6 - Validità territoriale

Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- nei Paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, per la resistenza a richieste di risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, per le vertenze contrattuali con i fornitori, per le vertenze contrattuali relative a errori nei contratti e/o nelle ordinazioni nei confronti di agenti e/o rappresentanti, per la locazione, per il diritto di proprietà e altri diritti reali;
- nella Repubblica italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative, per procedimenti tributari o fiscali, per reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali e per accertamento della responsabilità amministrativa da reato in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti.

Art. 9.7 - Determinazione del Premio

Premesso che il Premio di Polizza è determinato in base all'importo del Fatturato dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza, distribuito per fasce:

- a) entro 15 giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, si fa obbligo al Contraente di comunicare alla Società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente all'importo del Fatturato; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di Fatturato" diversa da quella dichiarata in Polizza (vedere tabella che segue);
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un importo di Fatturato appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data;
- c) in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se l'importo del Fatturato dichiarato - tenendo conto della tolleranza del 10% - risulta inferiore rispetto a quello effettivo e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, l'indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in base alla regola proporzionale di cui all'Articolo 1893, comma 2, del Codice Civile;
- d) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 9.8 - Massimale

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale previsto per il caso assicurativo ed indicato in Polizza, senza limite di denunce per Anno assicurativo.

Art. 9.9 - Risoluzione del contratto a seguito di: fallimento - concordato preventivo - inabilitazione o interdizione del Contraente - alienazione o liquidazione dell'Azienda o dell'attività indicata in Polizza

Con riferimento alla sola garanzia Tutela legale il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo.

Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del Premio pagato e non goduto.

Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'Azienda o di modifica dell'attività indicata in Polizza, rimane obbligato al pagamento del Premio.

I diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro 10 giorni dalla scadenza del Premio successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al Periodo dell'Assicurazione in corso.

Tabella fasce di Fatturato

fino a € 250.000,00
oltre € 250.000,00 fino a € 500.000,00
oltre € 500.000,00 fino a € 1.000.000,0
oltre € 1.000.000,00 fino a € 5.000.000,00
oltre € 5.000.000,00 fino a € 10.000.000,00

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

9. SEZIONE TUTELA LEGALE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 9.1 - Garanzia Base	- pretese al risarcimento di Danni extracontrattuali a persone e/o Cose subiti per fatti illeciti	Massimale indicato in Polizza	
	- pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi	Massimale indicato in Polizza	
	- difesa in procedimenti penali e delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto	Massimale indicato in Polizza	
	- difesa in procedimenti penali per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa	Massimale indicato in Polizza	
	- controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro	Massimale indicato in Polizza	
	- controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività	Massimale indicato in Polizza	
	- controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, semprechè il valore in lite sia superiore a € 300,00	Massimale indicato in Polizza	
	- arbitrati	Massimale indicato in Polizza	
	- controversie contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti per errori nei contratti e nelle ordinazioni	€ 5.000,00 per vertenza	
	- contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro	Massimale indicato in Polizza	
- Tutela della Privacy	Massimale indicato in Polizza		

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 9.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 9.5.1 - D. Lgs. 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare	Massimale indicato in Polizza	
	Art. 9.5.2 - D. Lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa	Massimale indicato in Polizza	
	Art. 9.5.3 - D. Lgs. 472/97 relativo alla riforma fiscale e tributaria	Massimale indicato in Polizza	

10.1 ASSISTENZA ATTIVITA'

Cosa assicura**Art. 10.1.1 - Garanzia Base**

La Società si impegna ad erogare una o più Prestazioni di immediato aiuto nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le condizioni in essi contenuti ²⁷.

La Società per il tramite della Centrale Operativa:

- a) fornisce informazioni su artigiani convenzionati (elettricisti, falegnami, idraulici, fabbri, muratori, vetrai, termoidraulici) relativamente alle attività svolte, indirizzi e recapiti telefonici, nel caso siano necessari per interventi di riparazione e/o manutenzione ordinari.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi delle consulenze e degli interventi eventualmente richiesti dall'Assicurato al professionista indicato dalla Centrale Operativa;

- b) invia presso i Locali personale di vigilanza, qualora sia compromessa l'efficienza e la sicurezza degli accessi ed esista l'oggettivo rischio di reati.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi fino ad un massimo di 15 ore, anche non consecutive, per evento;

- c) organizza il viaggio dell'Assicurato per rientrare presso la sede dell'attività, qualora l'evento renda necessaria la sua presenza in loco ed egli si trovi ad oltre 50 km dalla sede dell'attività stessa.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi, compresi quelli dell'eventuale viaggio per recuperare il veicolo abbandonato sul Luogo dell'Assistenza per rientrare più rapidamente.

Le Prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono operanti in conseguenza dei seguenti eventi, verificatisi all'interno dei Locali:

- Allagamento o mancanza d'acqua provocato da rottura, otturazione o guasto alle tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari causato da guasto alle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico;
- mancanza di corrente elettrica provocata da guasti all'impianto di distribuzione interna, agli interruttori di accensione, alle prese di corrente;
- guasto all'impianto di allarme causato da effrazione o tentata effrazione;
- impossibilità di accesso ai Locali o di chiusura degli stessi, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici;
- rottura dei vetri dei serramenti e degli infissi esterni, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici;

27 Cosa devo fare per attivare la garanzia di ASSISTENZA?

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti sul contratto occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale Operativa richiedendo l'aiuto necessario mediante:

chiamata al **Numero Verde 800 331166 (non valido dall'estero)**

o al **numero +390116523200 (dall'estero)**

o via FAX al **numero +390116533875**

oppure tramite E-MAIL a **areaassistenza@unipolassistance.it**

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per la Sezione ASSISTENZA".



- d) invia presso i Locali uno o più artigiani, tra le professionalità di seguito elencate²⁸:
- **idraulico**, in caso di Allagamento o mancanza d'acqua provocato da rottura, otturazione o guasto alle tubazioni fisse dell'impianto idraulico e di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari causato da guasto alle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico;
 - **elettricista**, in caso di mancanza di corrente elettrica provocata da guasti all'impianto di distribuzione interna, agli interruttori di accensione, alle prese di corrente e di guasto all'impianto di allarme causato da effrazione o tentata effrazione;
 - **fabbro/serrandista**, in caso di impossibilità di accesso ai Locali o di chiusura degli stessi, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici;
 - **vetraio**, in caso di rottura dei vetri dei serramenti e degli infissi esterni, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici.

La Società tiene a proprio carico i costi del diritto d'uscita e della manodopera **fino ad un importo massimo di € 350,00, per professionista intervenuto, per evento.**

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo;

- e) invia personale specializzato in tecniche di asciugatura qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento per il salvataggio o il risanamento dei Locali e del relativo contenuto.

La Prestazione è erogata per i seguenti casi:

- Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei Locali, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei Locali, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi **fino ad un importo massimo di € 500,00 per evento;**

- f) trasferisce l'Assicurato, in caso di Infortunio conseguente a Scippo o Rapina avvenuti all'interno dei Locali:

- presso la Struttura Sanitaria più vicina ai Locali o in alternativa,
- presso l'Abitazione, una volta dimesso da un centro di primo soccorso utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, indicato dall'Équipe medica della Centrale Operativa.

La Società tiene a proprio i carico i relativi costi.

Art. 10.1.2 - Delimitazioni

La Società non si assume responsabilità per:

- a) danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
- b) mancato o limitato funzionamento della rete di telecomunicazione mobile (GSM, GPRS, UMTS, ecc.) o della rete fissa.

La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.

La Società non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per Prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da queste organizzate.

La Società non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'Assicurato e tale professionista.

28 Posso chiedere in caso di urgenza l'intervento di un artigiano di mia fiducia e poi farmi rimborsare dalla Società?

No, in quanto è la Società a provvedere - tramite l'impresa UnipolAssistance S.c.r.l. - all'invio immediato di un artigiano convenzionato, tenendo indenne l'Assicurato dai costi di uscita e di manodopera fino all'importo esplicitamente indicato nella Garanzia Base.

Cosa NON assicura

Art. 10.1.3 - Esclusioni

La Centrale Operativa non eroga:

- a) le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- b) alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.

Salvo che non sia diversamente specificato, le Prestazioni non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza:

- c) di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- d) di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, Alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
- e) di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- f) di eventi che hanno colpito parti di uso non esclusivo dei Locali (quali, a puro titolo di esempio: gli impianti generali idraulici, elettrici, del gas e del riscaldamento; cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui sono situati i Locali);
- g) di interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli enti erogatori, in quanto gli interventi necessari possono essere effettuati esclusivamente da soggetti autorizzati da tali enti;
- h) di corrosione, usura, gelo, stillicidio (caduta o sgocciolamento di acqua che si differenzia dalla vera e propria precipitazione, in quanto il volume d'acqua non è intenso e non ha un flusso costante), umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri.

Non sono inoltre erogate le Prestazioni che comportano l'intervento su impianti per i quali l'Assicurato non è in grado di dimostrare l'avvenuta messa a norma secondo le disposizioni in vigore e/o di avere effettuato le operazioni di manutenzione periodica previste dalle norme in vigore.

Come assicura

Art. 10.1.4 - Pagamento delle Prestazioni

La Società sostiene i costi delle sole Prestazioni indispensabili ad aiutare l'Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa e comunque entro i limiti e nel rispetto dei Massimali di spesa stabiliti dal contratto.

I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la Prestazione o alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati.

Se l'Assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, la Società eroga la Prestazione solo nei limiti di quanto reso possibile dal Massimale previsto. In alternativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa, entro i limiti e i Massimali previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l'Assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali a dimostrazione che ha effettivamente sostenuto la spesa.

La Società rimborsa esclusivamente le spese che l'Assicurato abbia sostenuto se:

- a) siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura organizzativa;
- b) siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche Autorità;
- c) lo stesso non abbia potuto richiedere immediatamente la Prestazione per cause di forza maggiore;
- d) le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

A tal fine la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato tutte le indicazioni necessarie per l'istruzione della relativa pratica.

Art. 10.1.5 - Validità territoriale

Le Prestazioni di Assistenza operano per gli eventi occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

10.2 ASSISTENZA IN VIAGGIO DI LAVORO

Cosa assicura

Art. 10.2.1 - Garanzia Base

La Società si impegna ad erogare una o più Prestazioni di immediato aiuto nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi nel seguito descritti, **con i limiti e secondo le condizioni in essi contenuti**.²⁹

Date le peculiarità delle situazioni in cui possono essere fornite le Prestazioni sanitarie, la relativa erogazione è subordinata alla preventiva valutazione della situazione clinica de parte dell'Équipe Médica, il cui parere è vincolante per la Centrale Operativa e per l'Assicurato, anche qualora quest'ultimo abbia sottoscritto le dimissioni volontarie dalla Struttura Sanitaria presso cui si trova.

Per decidere può avvalersi del parere dei medici curanti in loco. Se ritenuto necessario l'Équipe Médica potrà attivare il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Médica.

In caso di Infortunio o Malattia occorsi all'Assicurato quando si trova in Trasferta, la Società per il tramite della Centrale Operativa:

a) fornisce all'Assicurato una consulenza medica telefonica sulla patologia segnalata e riguardo ai professionisti e alle strutture a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura. Se l'Équipe Médica lo ritiene necessario, l'Assicurato viene messo in contatto anche con uno specialista in medicina d'urgenza, cardiologia, ortopedia, neurologia, psicologia.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi delle consulenze e degli interventi eventualmente richiesti dall'Assicurato al professionista indicato dalla Centrale Operativa;

b) trasporta l'Assicurato presso la Struttura Sanitaria più idonea per la diagnosi e la cura necessaria al caso specifico, più vicina al Luogo dell'assistenza.

Se necessario, a giudizio della Centrale Operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul Luogo dell'assistenza.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasporto, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
- all'accompagnamento durante il trasporto;

c) trasferisce l'Assicurato presso la Struttura Sanitaria più vicina alla sua Abitazione, idonea ad erogare la cura necessaria, o presso la sua Abitazione.

Se necessario, a giudizio della Centrale Operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul Luogo dell'assistenza.

L'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai trasferimenti da Paesi dell'Europa e da quelli del bacino

29 Cosa devo fare per attivare la garanzia di ASSISTENZA?

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti sul contratto occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale Operativa richiedendo l'aiuto necessario mediante: chiamata al Numero Verde 800331166 (non valido dall'estero) o al numero +390116523200 (dall'estero) o via FAX al numero +390116533875 oppure tramite E-MAIL a areaassistenza@unipolassistance.it
Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per la Sezione ASSISTENZA".



del Mar Mediterraneo.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasporto, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
- all'accompagnamento durante il trasporto;

d) organizza il viaggio di un Familiare presso la Struttura Sanitaria dove l'Assicurato sia stato portato in conseguenza dell'evento, per consentirgli di prendersi cura dell'Assicurato stesso.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al viaggio di andata e ritorno, da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, in relazione alla tratta da percorrere, **con esclusione dell'autovettura sostitutiva;**
- alle spese di albergo **fino a un importo massimo di € 250,00 per evento;**

e) mette a disposizione dell'Assicurato personale idoneo ad agevolare le comunicazioni con il personale medico in loco.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al professionista incaricato **fino ad un massimo di 10 ore anche non consecutive e comunque non oltre € 500,00 per evento;**

f) recapita all'Assicurato medicinali previsti e autorizzati dalla farmacopea ufficiale italiana **non reperibili sul Luogo dell'Assistenza.**

L'Assicurato deve mettere a disposizione dei soggetti incaricati dalla Centrale Operativa la relativa prescrizione medica.

La Società tiene a proprio carico i costi per la ricerca e la consegna dei medicinali e ne anticipa i costi **che comunque rimangono a totale carico dell'Assicurato.**

L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato **secondo le modalità previste dall'Art. 10.2.2 - Delimitazioni.**

In caso di decesso dell'Assicurato, occorso quando si trova in Trasferta, la Società per il tramite della Centrale Operativa:

g) organizza il trasferimento della salma presso il luogo di sepoltura in Italia.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al trasporto della salma;
- al feretro da utilizzarsi per il trasporto, **fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per evento;**
- agli oneri connessi all'espletamento delle formalità burocratiche e legali rese necessarie sul Luogo dell'Assistenza.

Sono escluse le spese relative alla ricerca e recupero della salma e alla cerimonia funebre (sepoltura, inumazione, cremazione).

In caso di:

- evento occorso all'attività che comporti la relativa interruzione;
- perdita di una o più commesse pari ad almeno il 10% del Fatturato dell'impresa;
- convocazione davanti ad un magistrato in qualità di rappresentante dell'impresa;
- decesso di un dipendente;
- pericolo di vita o decesso di un Familiare

verificatisi quando l'Assicurato si trova in Trasferta, la Società per il tramite della Centrale Operativa:

h) organizza il viaggio dell'Assicurato per rientrare presso la sede dell'attività o presso l'Abitazione.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi, compresi quelli dell'eventuale viaggio per recuperare il veicolo abbandonato sul Luogo dell'Assistenza per rientrare più rapidamente.

In caso di imputazione per danni involontariamente cagionati a terzi o per violazione non dolosa di norme di Leggi e/o regolamenti occorsi quando l'Assicurato si trova in **Trasferta all'Estero**, la Società per il tramite della Centrale Operativa:

i) mette a disposizione dell'Assicurato un legale.

La Società anticipa le spese del legale fino a un importo massimo di € 3.000,00 per evento.

L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste dall'Art. 10.2.2 - Delimitazioni.

Art. 10.2.2 - Delimitazioni

Le Prestazioni di Assistenza operano per non più di 90 giorni consecutivi per il medesimo viaggio di lavoro, a partire dalle ore 00,00 del giorno fissato per la partenza e scadono alle ore 24,00 del giorno fissato per il rientro.

La Società non si assume responsabilità per danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato. La Società non riconosce rimborsi, né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.

La Società non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per Prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da queste organizzate.

Eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'Assicurato devono essere consegnati alla Società.

La Società non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'Assicurato e tale professionista.

Gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro 30 giorni dalla messa a disposizione. Trascorso tale termine l'Assicurato dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi legali.

L'Assicurato deve attenersi alle istruzioni operative impartite dalla Struttura Organizzativa.

La Prestazione non è operante se:

- a) il trasferimento di valuta all'Estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- b) l'Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

Cosa NON assicura

Art. 10.2.3 - Esclusioni

La Centrale Operativa non eroga:

- a) le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- b) alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.

Salvo che non sia diversamente specificato, le Prestazioni non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza:

- c) di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- d) di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, Alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
- e) di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- f) della pratica di sport aerei, paracadutismo, deltaplano o della partecipazione a corse e gare motoristiche e relative prove ed allenamenti;
- g) di azioni delittuose compiute dall'Assicurato;
- h) di ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari da Infortunio o Malattia (check-up);
- i) di alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti o di allucinogeni.

Come assicura

Art. 10.2.4 - Pagamento delle Prestazioni

La Società sostiene i costi delle sole Prestazioni indispensabili ad aiutare l'Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa e comunque entro i limiti e nel rispetto dei Massimali di spesa stabiliti dal contratto.

I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la Prestazione o alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati.

Se l'Assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, la Società eroga la Prestazione solo nei limiti di quanto reso possibile dal Massimale previsto. In alternativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa, entro i limiti e i Massimali previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l'Assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali a dimostrazione che ha effettivamente sostenuto la spesa.

La Società rimborsa esclusivamente le spese che l'Assicurato abbia sostenuto se:

- a) siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa;
- b) siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche Autorità;
- c) lo stesso non abbia potuto richiedere immediatamente la Prestazione per cause di forza maggiore;
- d) le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

A tal fine la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato tutte le indicazioni necessarie per l'istruzione della relativa pratica.

Art. 10.2.5 - Validità territoriale

L'Assistenza opera per eventi occorsi all'Assicurato quando si trova in Trasferta:

- a) in ITALIA, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;
- b) all'ESTERO, nel Mondo Intero, esclusi i Paesi ove sussistano situazioni di guerra ancorché non dichiarata.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie /Scoperti

10. SEZIONE ASSISTENZA			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 10.1.1 - Garanzia Base	<p>Assistenza attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invio presso i Locali di personale di vigilanza - Organizza il viaggio dell'Assicurato per rientrare presso la sede dell'attività - Invio di un idraulico, elettricista, fabbro/ serrandista, vetraio - Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura 	<p>Massimo 15 ore per evento</p> <p>Se l'Assicurato si trova ad oltre 50 km dalla sede</p> <p>€ 350,00 per evento e per professionista intervenuto</p> <p>€500,00 per evento</p>	
Art. 10.2.1 - Garanzia Base	<p>Assistenza in viaggio di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spese di albergo di un familiare - Professionista incaricato - Feretro da utilizzare per il trasporto - Spese del legale 	<p>€ 250,00 per evento</p> <p>10 ore anche non consecutive massimo € 500,00 per evento</p> <p>€ 1.500,00 per evento</p> <p>€ 3.000,00 per evento</p>	

11.1 - PROTEZIONE DANNI

Cosa assicura

Art. 11.1.1 - Assistenza Malware (virus informatici)

La Società si obbliga, alle condizioni che seguono, a mettere a disposizione dell'Assicurato una Prestazione di assistenza per la risoluzione di malfunzionamenti software del Computer Notebook o Desktop utilizzati nell'esercizio dell'Attività assicurata, causati da introduzione di Malware, con particolare riferimento ai virus informatici, da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook o Desktop e/o nel Sistema informatico e/o nel sito web dell'Assicurato.

La Prestazione viene erogata a condizione che il Malware abbia causato la distruzione o il danneggiamento del Computer Notebook, Desktop, o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento o la sottrazione o il danneggiamento dei Dati in essi contenuti.

La Società, per l'erogazione delle Prestazioni di assistenza nonché per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla presente garanzia, si avvale della Struttura Organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l., come meglio specificato all'Art. 10.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

La Struttura organizzativa provvede a mettere in comunicazione telefonica l'Assicurato con un tecnico informatico che:

- a) risolverà, se possibile, il malfunzionamento mediante intervento da "remoto";
- b) si recherà presso l'Azienda assicurata nei casi in cui il malfunzionamento non sia risolvibile mediante Intervento da "remoto" e la Società ritenga necessario l'intervento diretto.

La Prestazione opera fino ad un massimo di 3 interventi per Annualità assicurativa.

Art. 11.1.2 - Ricostruzione Archivi, Dati e Programmi

La Società si obbliga, alle condizioni che seguono, a mettere a disposizione dell'Assicurato la Prestazione di un tecnico informatico per la ricostituzione o il ripristino di Archivi, Dati, anche personali, e Programmi sottratti, distrutti o danneggiati da introduzione di Malware, con particolare riferimento ai virus informatici, da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook, Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'Attività assicurata e/o nel sito web dell'Assicurato.

La Società, per l'erogazione delle Prestazioni di assistenza nonché per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla presente garanzia, si avvale della Struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l., come meglio specificato all'Articolo 12.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

La Prestazione opera fino ad un massimo di 1 intervento per Annualità assicurativa.

La Società non garantisce la completa e congrua ricostituzione o ripristino di Archivi, Dati e Programmi.

Art. 11.1.3 - Lesione della reputazione

La Società indennizza le spese necessarie e sostenute dall'Assicurato per la cancellazione o la deindicizzazione da internet delle informazioni che abbiano compromesso la sua immagine pubblica.

La presente garanzia opera a condizione che la divulgazione di tali informazioni sia stata posta in essere da terzi che le abbiano sottratte introducendosi od operando abusivamente nel Computer Notebook, Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'Attività assicurata e/o nel sito web dell'Assicurato.³⁰

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 2.500,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

30 La garanzia mi copre anche per recensioni negative su portali web?

No, la garanzia non opera per recensioni personali con contenuti lesivi della reputazione. Affinché la garanzia PROTEZIONE DIGITALE intervenga il presupposto necessario è che vi sia una sottrazione non autorizzata di informazioni da parte di terzi che si siano introdotti o abbiano operato abusivamente nel Sistema Informatico o nella pagina web dell'Assicurato.

Art. 11.1.4 - Violazione riservatezza

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) per Perdite patrimoniali conseguenti a violazione e divulgazione di Dati, anche personali, raccolti e detenuti legittimamente dall'Assicurato o da persone della cui opera lo stesso si avvalga nell'espletamento dell'Attività assicurata ai sensi della vigente Normativa per la protezione dei Dati personali. **La presente garanzia opera a condizione** che la violazione e la divulgazione di tali dati si sia verificata a causa della condotta di soggetti che si siano introdotti o abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook o Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'Attività assicurata e/o nella pagina web dell'Assicurato.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.**

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di Assicurazione e comunicate per iscritto alla Società nello stesso periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti e comportamenti posti in essere e manifestati nello stesso periodo.

In caso di Sinistro in serie, la data della prima richiesta di Risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione e comunque non oltre **2 anni** dalla cessazione della stessa.

Si intendono esclusi tutti i danni risarciti o risarcibili a termini della Sezione Responsabilità civile.

Art. 11.1.5 - Costi di notifica e monitoraggio

La Società, nell'ambito di un Sinistro indennizzabile a termini dell'Art. 9.1.4 - Violazione riservatezza, rimborsa i costi e le spese sostenuti e debitamente documentati dall'Assicurato per:

- a) informare persone fisiche o giuridiche, ivi incluse le autorità di settore, della violazione o perdita di Dati, anche personali;
- b) servizi di monitoraggio delle posizioni di credito dei propri clienti, volti a rilevare possibili usi impropri di Dati, anche personali,

per un periodo massimo di **180 giorni** dalla scoperta di tali eventi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 2.500,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Cosa NON assicura

Art. 11.1.6 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) circostanze note all'Assicurato al momento della stipula della presente Polizza che potrebbero determinare l'insorgenza di un Sinistro;
- b) condotte dolose di Prestatori di lavoro dell'Assicurato del cui fatto lo stesso era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza, nonché condotte dolose tenute da Prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 30 giorni, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato;
- c) guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o core internet infrastructure server; interruzione o anomalie nel funzionamento di internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito web dell'Assicurato;
- d) vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore od omissione nello sviluppo del Sistema informatico dell'Assicurato;
- e) atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche Locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio, terrorismo;
- f) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- g) multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie;
- h) diffusione da parte dell'Assicurato di comunicazioni o corrispondenza indesiderate, sia in formato cartaceo che elettronico, telemarketing;
- i) utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti;

- j) utilizzo di servizi di cloud computing;
- k) raccolta o acquisizione illegittima da parte dell'Assicurato di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili;
- l) ogni tipo di operazione avente ad oggetto denaro (sia per valute aventi corso legale sia per quelle non regolamentate quali ad esempio Bit-coin), titoli, commodity, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante (c.d. underlying);
- m) impossibilità di sostituire in tutto o in parte il Sistema informatico o l'impianto dovuta ad interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività e altri eventi di forza maggiore;
- n) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare, rimpiazzare o ricostruire le Cose danneggiate o distrutte;
- o) concorrenza sleale, pratica commerciale scorretta, pubblicità ingannevole o falsa, spionaggio industriale, falsa descrizione, fissazione indebita dei prezzi, divieti di concorrenza, pratiche di monopolizzazione, truffe a danno dei consumatori o altre violazioni di norme di Legge o di regolamento concernente il diritto della concorrenza, i monopoli, la fissazione di prezzi, la discriminazione nei prezzi praticati, prezzi predatori, divieti di concorrenza o comunque a protezione della concorrenza;
- p) qualunque atto o operazione che determini sconti sui prezzi, omaggi, premi o altri corrispettivi a favore di terzi;
- q) perdite da interruzione di esercizio causata dall'inadeguatezza dei server dell'Assicurato nel processare le richieste ricevute dai suoi siti web perché queste superano quelle per le quali i server sono progettati, a meno che così alti livelli di richieste non siano dovuti a attacchi DOS;
- r) dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori esecutivi, dei soci a responsabilità illimitata.

Si intendono inoltre esclusi dall'Indennizzo:

- s) i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il Computer Notebook, Desktop o il Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'Attività assicurata rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un Sinistro coperto dalla presente Polizza, nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare ad errori, vizi o carenze dei Programmi;
- t) i costi sostenuti per sostituire i Supporti informatici contenenti i Dati, gli Archivi e i Programmi andati distrutti o danneggiati;
- u) i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;
- v) il Furto e la Rapina di Apparecchiature elettroniche;
- w) i danni derivanti dallo svolgimento di attività informatiche svolte al servizio di istituzioni bancarie e finanziarie (e di ogni altro operatore attivo ai sensi del TUF e del TUB);
- x) ogni altra violazione di obbligazioni derivanti da contratto;
- y) mancanza di ordinaria manutenzione del Sistema informatico, salvo che non siano conseguenza di altri eventi compresi in garanzia.

Art. 11.1.7 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati "terzi" ai fini delle garanzie di R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;
- d) gli Addetti all'Attività esercitata che subiscano il danno in occasione di lavoro;
- e) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

Art. 11.1.8 - Delimitazioni

Limitatamente alle garanzie di cui agli Artt.11.1.1- Assistenza Malware (virus informatici) e 11.1.2- Ricostruzione Archivi, Dati e Programmi, la Società:

- non si assume responsabilità per i danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a

- caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
- non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità;
- non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da queste organizzate.

Come assicura

Art. 11.1.9 - Condizioni di operatività delle garanzie

Limitatamente alle garanzie di cui agli Artt. 11.1.1 - Assistenza Malware (virus informatici) e 11.1.2 - Ricostruzione Archivi, Dati e Programmi, l'operatività dell'Assicurazione è condizionata alla sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) le apparecchiature utilizzate dall'Assicurato siano esclusivamente Computer Notebook o Desktop. Pertanto non sono comprese in garanzia tutte le Prestazioni di assistenza su apparecchiature quali a titolo esemplificativo e non limitativo tablet, smartphone, memorie esterne, ecc.;
- b) il Computer Notebook o Desktop operi in ambiente Windows, OSX o Linux;
- c) l'Assicurato possieda la licenza dei software utilizzati;
- d) che vengano effettuati controlli periodici per verificare l'eventuale presenza di Programmi non autorizzati, che siano adottati Programmi antimalware in grado di rilevare la presenza di Malware, e antivirus, che sia operante un Firewall a protezione dei Sistemi informatici raggiungibili da terzi tramite internet o tramite altre reti esterne.³¹

Art. 11.1.10 - Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia di cui all'Art. 11.1.4 - Violazione riservatezza venga prestata per una pluralità di Assicurati, il relativo Massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente abbiano sottoscritto Polizze di Assicurazione della responsabilità civile che comprendano il Rischio oggetto della presente Polizza, quest'ultimo - fermi restando i limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette Polizze.

Art. 11.1.11 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni che avvengano nel territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

11.2 TUTELA LEGALE

Cosa assicura

Art. 11.2.1 - Garanzia Base

La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le Spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente Polizza. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di

31 La copertura assicurativa opera anche se sul mio computer non ho installato protezioni antimalware e antivirus ed il Firewall?

Tra le varie finalità che le sono proprie, la copertura offerta dalla Sezione PROTEZIONE DIGITALE vuole essere un aiuto per ovviare ai danni che si verificano in caso di inefficacia delle protezioni antimalware e antivirus e del Firewall che, per evidenti ragioni di sicurezza, devono sempre essere installate sul computer nonché aggiornate costantemente; la copertura assicurativa pertanto interverrà qualora la presenza di detti sistemi non sia stata sufficiente ad evitare il danno.

un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 tentativi per Sinistro.

Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato.

Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, relativi al Sinistro, al Premio e/o alla Polizza.

La Società e/o ARAG non si assume il pagamento:

- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

Le garanzie sono operanti in relazione all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività d'impresa, per i seguenti casi:

- 1) Danni subiti:** sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento dei Danni extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l'utilizzo del web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network. L'attivazione della prestazione è subordinata all'instaurazione di un Procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio.
- 2) Difesa penale colposa:** sostenere la difesa in Procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto, commessi tramite l'utilizzo del web. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- 3) Difesa penale dolosa:** sostenere la difesa in Procedimenti penali per Delitti dolosi commessi dagli Assicurati, tramite l'utilizzo del web, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato o il procedimento si concluda con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingua per prescrizione. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale, ARAG anticiperà all'Assicurato le spese legali, fino ad un massimo di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato è obbligato ad informare ARAG circa l'esito del Procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza. La prestazione opera in deroga all' Art. 11.2.3 - Esclusioni lett. a) e d).
- 4) Inadempienze contrattuali per acquisto via web:** sostenere le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali per acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico), successivi alla data di effetto della presente Polizza, purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00.
- 5) Controversie contrattuali** sostenere controversie contrattuali:
 - con il fornitore del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web e purché il valore in lite sia superiore a € 200,00;
 - con il fornitore del servizio gestione del sito web del Contraente, purché il valore in lite sia superiore a € 200,00;
 - con chi ha registrato il dominio web del Contraente, purché il valore in lite sia superiore a € 200,00.

Art. 11.2.2 - Persone assicurate

Le garanzie previste all'Art. 11.2.1 - Garanzia Base vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti che coinvolgono gli Assicurati in qualità di utenti di web e social e media network nell'esercizio dell'attività indicata in Polizza, ed in particolare:

- a) per le società di persone: a tutela dei diritti dei soci iscritti nel relativo libro, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, dei Familiari del titolare dell'impresa che collaborano nell'attività e dei soggetti non iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;
- b) per le società di capitale: a tutela dei diritti del legale rappresentante, dei soci lavoratori di S.r.l., dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro e dei soggetti non iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi, **ad eccezione degli amministratori, dei sindaci e dei revisori;**
- c) per le ditte individuali e le imprese familiari: a tutela dei diritti del titolare, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro ed i Familiari del titolare che collaborano nell'attività e dei soggetti non iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza, **le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.**

Cosa NON assicura

Art. 11.2.3 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia amministrativa, tributaria e fiscale;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di Terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società, compravendita di quote societarie;;
- d) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- f) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- g) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- h) per contratti di compravendita o permuta di immobili;
- i) per controversie relative all'affitto d'Azienda;
- j) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- k) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- l) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- m) per le controversie con la Società;
- n) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- o) per danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di Sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- p) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- q) per controversie relative a fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- r) per attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
- s) per attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
- t) per vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- u) per adesione ad azioni di classe (class action);
- v) per difesa penale per abuso di minori.

Come assicura

Art. 11.2.4 - Decorrenza della garanzia

Salvo la limitazione prevista dall'Art. 12.20 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo delle Norme che

regolano la liquidazione dei Sinistri e a parziale deroga dell'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia **dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione**. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento. Qualora il fatto che origina il Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 11.2.5 - Validità territoriale

Le garanzie del web operano per i Sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 11.2.6 - Massimale

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del Massimale previsto per il Caso assicurativo ed indicato in Polizza, senza limite di denunce per Anno assicurativo.

Art. 11.2.7 - Determinazione del Premio

Premesso che il Premio di Polizza è determinato in base all'importo del Fatturato dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza, distribuito per fasce:

- a) entro 15 giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, si fa obbligo al Contraente di comunicare alla Società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente all'importo del Fatturato; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di Fatturato" diversa da quella dichiarata in Polizza (vedere tabella che segue);
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un importo di Fatturato appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data;
- c) in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se l'importo del Fatturato dichiarato - tenendo conto della tolleranza del 10% - risulta inferiore rispetto a quello effettivo e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, l'indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in base alla regola proporzionale di cui all'Articolo 1893, comma 2, del Codice Civile;
- d) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Tabella fasce di Fatturato

fino a € 250.000,00
oltre € 250.000,00 fino a € 500.000,00
oltre € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00
oltre € 1.000.000,00 fino a € 5.000.000,00
oltre € 5.000.000,00 fino a € 10.000.000,00

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie /Scoperti

11. SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
11.1 - Protezione danni	Art. 11.1.1 - Assistenza Malware (virus informatici)	Fino ad un massimo di 3 interventi per Annualità assicurativa	
	Art. 11.1.2 - Ricostruzione Archivi, Dati e Programmi	Fino ad un massimo di 1 intervento per Annualità assicurativa	
	Art. 11.1.3 - Lesione della reputazione	€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo assicurativo	
	Art. 11.1.4 - Violazione riservatezza	€ 10.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo	
	Art. 11.1.4.3 - Costi di notifica e monitoraggio	€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo assicurativo	
11.2 - Tutela legale	Art. 11.2.1 - Garanzia Base	Massimale indicato in Polizza	

Art. 12.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- comunicare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata l'Assicurazione o alla Direzione della Società, entro 3 giorni dalla data dell'avvenimento del Sinistro o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro;
- anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione fax o e-mail diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società, in caso di Sinistro grave o di lesioni gravi a persona o decessi.

Inoltre, il Contraente o l'Assicurato deve:

- trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito con il dettaglio delle Cose danneggiate, distrutte o sottratte, della loro qualità e quantità;
- inoltrare denuncia del Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all'Agenzia o alla Direzione della Società, in caso di Furto, Rapina, Scippo o quando si ipotizzi un reato doloso³²;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle Cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
- mettere a disposizione della Società e del perito incaricato registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti incaricati, nonché ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la Legge lo consente, la procedura di ammortamento, in caso di distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.

In caso di Sinistro relativo alle **Sezioni Responsabilità civile, Responsabilità civile da prodotto difettoso, Protezione digitale (limitatamente alla garanzia prevista dall'Art. 11.1.4 - Violazione riservatezza)** il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, nella fase dell'istruzione del Sinistro, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse.

Agli effetti dell'Assicurazione di **Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro**, l'Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta ai sensi della normativa a tutela degli infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione di eventuali richieste di Risarcimento avanzate dal Prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall'Istituto assicurativo.

In caso di Sinistro relativo alla **Sezione Tutela legale e Protezione digitale - garanzia Tutela legale**, il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

32 In caso di Sinistro Furto è sufficiente avvisare la mia Agenzia di riferimento?

Nel caso avvenga un Sinistro Furto avvisare l'Agenzia è una condizione necessaria ma non sufficiente affinché si possa procedere con le pratiche di liquidazione. È obbligatorio denunciare il Sinistro anche alla Autorità competenti e inviare la denuncia in Agenzia o direttamente alla Direzione della Società.



In caso di Sinistro relativo alla **Sezione Protezione del reddito**, il Contraente o l'Assicurato deve:

- eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- fornire a proprie spese all'Agenzia alla quale è assegnata l'Assicurazione o alla Società, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino e alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci sia finite che in corso di lavorazione.

Per quanto concerne le **Perdite del reddito conseguenti a Infortunio e la garanzia Protezione del reddito - Speciale Salute** il titolare o socio deve in particolare:

- fornire denuncia di Sinistro in caso di impedimento per le conseguenze riportate, dai suoi aventi diritto corredata da certificato medico;
- fornire ulteriori certificati medici per il decorso delle lesioni;
- presentare alla Società per **Indennità per Ricovero e Convalescenza** i documenti giustificativi comprovanti la causa e la durata del Ricovero entro il centovesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la degenza;
- presentare alla Società per **Indennità per Immobilizzazione** i documenti giustificativi comprovanti la causa e la durata dell'Immobilizzazione entro il centovesimo giorno successivo a quello in cui è stato rimosso il mezzo di contenzione.

In sede di liquidazione del danno la Società ha il diritto di verificare la congruenza dell'importo assicurato con la perdita effettivamente subita dall'Assicurato. La Società si riserva, nel caso in cui quest'ultima risultasse inferiore, di liquidare soltanto la perdita economica effettivamente subita.

In caso di Sinistro relativo alla **Sezione Assistenza** e alla **Sezione Protezione digitale (limitata mente alle garanzie previste agli Artt. 11.1.1 - Assistenza Malware e 11.1.2 - Ricostruzione Archivi, Dati e Programmi)** il Contraente o l'Assicurato, al momento della richiesta di assistenza, deve comunicare alla Centrale Operativa:

- a) gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla Prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, estremi identificativi del contratto);
- b) tutte le informazioni e i documenti necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento e a individuare le Prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell'evento, ora e luogo dell'accadimento, denuncia presso le Autorità competenti, numero persone presenti sul luogo dell'assistenza, presenza di eventuali animali).

L'inadempimento di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 12.2 - Riduzione o eliminazione Franchigia su cliente virtuoso

La Società, in occasione della liquidazione del primo eventuale Sinistro denunciato nel corso dell'Annualità assicurativa - fatta eccezione per i casi in cui il Sinistro interessi le garanzie Eventi atmosferici estesi, Terremoto, Alluvione-Inondazione-Allagamento, Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro e Protezione del reddito se prestate - provvede:

- per i contratti indenni da Sinistro da almeno 2 Anni assicurativi ad applicare la metà dell'importo della Franchigia, se prevista.
Nel caso in cui sia previsto uno Scoperto con minimo non indennizzabile sarà applicato lo Scoperto, ma il danno liquidabile sarà integrato di un importo pari alla metà del minimo non indennizzabile;
- per i contratti indenni da Sinistro da almeno 4 Anni assicurativi a non applicare l'importo della Franchigia, se prevista.
Nel caso in cui sia previsto uno Scoperto con minimo non indennizzabile sarà applicato lo Scoperto, ma il danno liquidabile sarà integrato di un importo pari al minimo non indennizzabile.

Qualora il contratto in vigore al momento del Sinistro abbia sostituito un altro contratto "UnipolSai Impresa&Servizi", nel conteggio degli Anni si terrà conto anche del periodo di validità della Polizza sostituita.

Art. 12.3 - Criterio di valutazione del danno

L'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri, distinti per Sezione.

Sezione Danni ai beni - Sezione Eventi catastrofali

Premesso che, salvo ove diversamente precisato, l'Assicurazione è prestata nella forma a Valore intero, la garanzia può essere prestata in base al Valore a nuovo o in base al Valore allo stato d'uso.

Si applica sempre il criterio di valutazione **Valore a nuovo** per:

- Lastre
- Cose particolari
- Modelli e stampi
- Contenuto dell'abitazione

Si applica sempre il criterio di valutazione **Valore allo stato d'uso** per:

- Merci
- Autoveicoli dell'Assicurato

Per Fabbricato, Rischio locativo, Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Macchinari, Attrezzature e Arredamento si applica il criterio indicato in Polizza.

Se prestato il **Valore a nuovo**, l'ammontare del danno viene determinato come segue:

- a) per il **Fabbricato/Rischio locativo** è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti di strutture o ripristinare quelle danneggiate, deducendo solo il valore dei recuperi;
- b) per **Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici, Attrezzature e Arredamento, Contenuto dell'abitazione** è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo del medesimo con Cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi.
Per il Contenuto dell'abitazione dell'Assicurato la stima non sarà effettuata col criterio del Valore a nuovo per i capi di abbigliamento acquistati nuovi da **oltre 24 mesi**, per gli Oggetti d'arte, Preziosi e Valori, oggetti fuori uso ed inservibili; per quest'ultime la garanzia è prestata in base all'effettivo Valore allo stato d'uso al momento del Sinistro;
- c) per le **Lastre** si stima la spesa necessaria per il rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione, delle Lastre danneggiate deducendo il valore degli eventuali residui, senza applicazione della Regola proporzionale.

La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del Valore allo stato d'uso del bene distrutto o danneggiato.

Il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione del Fabbricato, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati pari alla differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato proceda nel termine di 547 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia al ripristino o alla ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo e/o al rimpiazzo del Contenuto secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le Cose colpite o su altra area del territorio nazionale, sempreché da ciò non ne derivi aggravio per la Società, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso.

Per le **Cose particolari, per Modelli e stampi** il danno è pari alle spese per la loro ricostruzione o riparazione sostenute entro il termine **di 1 Anno** dal Sinistro.

Quando la garanzia è prestata a **Valore allo stato d'uso**:

- per le **Merci** si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) meno il valore del residuo e delle Merci illese. **Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.**

Deroga alla proporzionale

Considerato che, salvo per le garanzie ove diversamente previsto, l'Assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero, la Regola proporzionale, di cui all'Art. 1907 del Codice Civile (Assicurazione parziale), è applicabile soltanto quando il valore stimato delle Cose assicurate al momento del Sinistro supera le Somme assicurate di oltre:

- il 15% se la Polizza è indicizzata;
- il 5% se la Polizza non è indicizzata.

Le percentuali sopra indicate non saranno applicate nel caso in cui sia stata richiamata la Condizione Specifica Protezione Somme assicurate di cui all' Art. 2.7.4 della Sezione Danni ai beni.

Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la Somma assicurata maggiorata delle percentuali di cui sopra. **Non è ammessa compensazione tra Somme assicurate con le diverse partite.**

Sezione Furto

Premesso che l'Assicurazione è stipulata nella forma a Primo Rischio Assoluto, l'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:

- per le **Merci**, si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, (compresi gli oneri fiscali se dovuti), meno il valore del residuo e delle Cose illese. **Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;**
- per **Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici, Attrezzature e Arredamento, Contenuto dell'abitazione dell'Assicurato**, viene applicato il criterio di valutazione Valore a nuovo;
- per le **Cose particolari** il danno è pari alle spese per la loro ricostruzione o riparazione so stenute **entro il termine di 1 Anno dal Sinistro.**

Quando la garanzia è prestata a Valore a nuovo, si conviene altresì che il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (pari al deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati e costituente la differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato, salvo ritardi per legittimi impedimenti, proceda nel termine di 547 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia, al rimpiazzo/riparazione delle Cose ru bate/danneggiate.

In caso contrario non si procederà al versamento del supplemento di cui sopra ed il danno sarà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso. La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del Valore allo stato d'uso del singolo bene distrutto o danneggiato.

Sezione Fenomeno elettrico/elettronico e Guasti

Relativamente alla garanzia Fenomeno elettrico/elettronico, l'Assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto; pertanto in caso di Sinistro, non verrà applicato quanto disposto all'Art. 1907 del Codice civile - Assicurazione parziale.

Relativamente alla garanzia Guasti, l'Assicurazione è prestata nella forma Primo Rischio Assoluto.

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo delle Cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

L'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo delle Apparecchiature e degli Impianti del Fabbricato con Cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi.

La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del Valore allo stato d'uso del bene distrutto o danneggiato.

Il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati pari alla differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato proceda nel termine di 547 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia alla riparazione o al rimpiazzo delle Apparecchiature e degli Impianti del Fabbricato, secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le Cose colpite o su altra area del territorio nazionale, sempreché da ciò non derivi aggravio per la Società, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento ed il danno sarà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso.

Sinistri relativi a più Sezioni

In caso di Sinistro indennizzabile anche nell'ambito di altre Sezioni di Polizza, se acquistate, la Società indennizza per queste Sezioni solo la parte di danno eventualmente rimasta a carico dell'Assicurato dopo aver liquidato il danno nell'ambito della Sezione Fenomeno elettrico/elettronico e Guasti.

Sezione Protezione del reddito

L'ammontare del danno si determina:

- a) per l'Indennizzo derivante all'Assicurato in conseguenza della forzata inattività dell'Azienda assicurata di cui all'Art. 7.1 -Danni da interruzione di attività (a diaria), valgono le norme previste nella singola garanzia;
- b) per l'Indennizzo delle prestazioni relative alle garanzie **Indennità per Ricovero, Convalescenza e Immobilizzazione** di cui all'Art. 7.2 – Perdite del reddito conseguenti a Infortunio e alla garanzia **Indennità per Ricovero** di cui all'Art. 7.2.5.1 – Protezione del reddito - Speciale Salute, valgono le norme previste nelle singole garanzie.

Norme per le Sezioni

DANNI AIBENI (Limitatamente alla Garanzia Supplementare "Ricorso terzi" Art. 2.6.10) - RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia prevista dall'Art. 11.1.4 - Violazione riservatezza)

Art. 12.4 - Gestione delle vertenze e spese di difesa

La Società può assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali, periti, consulenti o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le Leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

Norme per le Sezioni

DANNI AI BENI - FURTO - FENOMENO ELETTRICO/ELETTRONICO E GUASTI - EVENTI CATASTROFALI - PROTEZIONE DIGITALE

Art. 12.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie

La quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo deve essere effettuata:

a) direttamente dalle Parti,

previo accordo;

oppure, in difetto di accordo:

b) tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, previa richiesta scritta di una di esse; nel caso in cui una delle Parti non nomini il proprio perito, l'altra Parte le comunicherà la nomina del proprio, con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se il Contraente o l'Assicurato ne è in possesso, con invito a provvedere alla nomina del suo perito entro 30 giorni; in difetto di risposta, la parte diligente potrà richiedere la nomina del perito della Parte inadempiente al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

I due periti nominati da ciascuna Parte (o uno dal Presidente del Tribunale) ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo sulla quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo. Se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro. Le decisioni del Collegio peritale saranno prese a maggioranza.

Ciascuna delle Parti sosterrà la spesa del proprio perito; quelle del terzo faranno carico alla parte soccombente. Tale procedura è facoltativa e resta salva la facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Art. 12.6 - Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del Sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il Rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 12.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro;

d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle Cose assicurate, le caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 12.3 - Criterio di valutazione del danno;

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo i criteri di cui al sopra citato Art.12.2 - Criterio di valutazione del danno.

Nel caso di procedimento per la valutazione del danno effettuato ai sensi del punto b) dell'Art. 12.5 - Controversie e procedura per l'accertamento del danno, delle presenti Norme, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dette giuste) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 12.7 - Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui, ai sensi dell'Articolo 12.5, è stato determinato l'ammontare dell'Indennizzo

- previo accordo tra la Società e l'Assicurato, oppure
 - all'esito della procedura di perizia contrattuale, la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, paga quanto dovuto, salvo che:
- a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di accettare espressamente la liquidazione dell'Indennizzo, sottoscrivendo apposito atto avente effetto liberatorio per la Società;
 - b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla Legge o un atto di cessione;
 - c) sia stato aperto un Procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa Sezione di garanzia;
 - d) in caso di Furto si evidenzino, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato, dei casi di esclusione previsti nella Sezione di garanzia.

La liquidazione dell'Indennizzo avviene, in ogni caso, previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti, previsti agli Articoli 12.1- Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e ai seguenti articoli:

- Art. 2.6.7 - Maggiori costi;
- Art. 2.6.9 - Merci in refrigerazione;
- Art. 4.1 lettera l) punto 5) Spese a seguito di forzata inattività;
- Art. 7.1.1 - Garanzia Base;
- Art. 11.1.5 - Costi di notifica e monitoraggio.

Art. 12.8 - Anticipo sull'Indennizzo

Limitatamente alle Sezioni Danni ai beni, Eventi catastrofici e Furto, fermo il disposto dell'Art. 12.7 - Pagamento dell'Indennizzo e a richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno, a condizione che:

- a) l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 12.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e che ne faccia esplicita richiesta;
- b) non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno;
- c) l'Indennizzo presumibile non sia inferiore a € 15.000,00;
- d) non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).

La Società corrisponderà l'anticipo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

L'acconto non potrà comunque superare:

- € 50.000,00 in caso di Sinistro relativo alla Sezione Furto
- € 500.000,00 in caso di Sinistro relativo alla Sezione Danni ai beni ed Eventi catastrofici qualunque sia l'entità del danno stimato.

Art. 12.9 - Raccolte e collezioni

Qualora una Raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 12.10 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita);
- il loro valore è dato dall'importo nominale in essi riportato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 12.11 - Selling Price

La Società in caso di Sinistro che abbia colpito Merci già vendute e in attesa di consegna, indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, **dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna.** Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante **a condizione che:**

- a) le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese;
- b) l'avvenuta vendita risulti comprovata.

La presente norma non è operante nel caso di operatività della Sezione Protezione del reddito.

Art. 12.12 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando di strutte o rubate Cose che non esistevano al momento del Sinistro, che occulta, sottrae o ma nomette Cose non danneggiate o non rubate, che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del Sinistro, **perde il diritto all'Indennizzo.**

Art. 12.13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

La Polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni e dell'Indennizzo è vincolante anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 12.14 - Limite massimo dell'Indennizzo

Per ciascun Sinistro, **la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate,** salvo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto.

Art. 12.15 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale Indennizzo dei danni, **sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave, e sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio stesso ma riguardino mutamenti episodici e transitori.**

Alla Società spetterà il maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Norme per le Sezioni DANNI AI BENI - FURTO

Art. 12.16 - Modalità di riparazione del danno ^{33 34}

Limitatamente alle garanzie prestate alla **Sezione Danni ai Beni** all'Art. 2.6.4 - **Fuoriuscita di liquidi** lettere a) e d), nonché all' Art. 2.6.6 - **Lastre**, per i danni al Fabbricato, con esclusione degli Impianti solari termici e fotovoltaici e alla **Sezione Furto** agli Artt. 4.1 - Garanzia Base lettera j) **Fissi ed infissi** e lettera k) **Guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli** punto 2), l'Assicurato all'atto della stipula dell'Assicurazione o al momento della denuncia del Sinistro, potrà scegliere una delle seguenti modalità operative per la liquidazione o la riparazione del danno:

- a) **Riparazione diretta:** l'Assicurato ha la possibilità, al momento del Sinistro, di usufruire dell'intervento di una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla Società per il tramite di UnipolAssistance S.c.r.l., che procederanno direttamente alla riparazione del danno.
- b) **Indennizzo ordinario:** in alternativa a quanto sopra descritto, l'Assicurato dopo aver contattato l'Agenzia o la Direzione della Società, dovrà attivare la procedura di denuncia del Sinistro così come previsto dall'Art. 12.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e successivamente la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, pagherà quanto dovuto con l'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti.

Art. 12.17 - Riparazione diretta ³⁵

L'Assicurato, limitatamente alle garanzie prestate alla **Sezione Danni ai Beni** all'Art. 2.6.4 - **Fuoriuscita di liquidi** lettere a) e d), nonché all'Art. 2.6.6 - **Lastre**, per i danni al Fabbricato, con esclusione degli Impianti solari termici e fotovoltaici e alla **Sezione Furto** agli Artt. 4.1 - Garanzia Base lettera j) **Fissi ed infissi** e lettera k) **Guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli** punto 2), per i Sinistri in cui l'importo presumibile del danno risulti non superiore a € 5.000,00, nel caso in cui non siano state richiamate le Condizioni Specifiche previste dall'Art. 2.8.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy della Sezione Danni ai beni e dall'Art. 4.7.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy della Sezione Furto, potrà liberamente scegliere all'atto della stipula dell'Assicurazione o al momento della denuncia del Sinistro,

33 Che vantaggio ho se al momento di denunciare il Sinistro scelgo la Riparazione diretta del danno al posto dell'Indennizzo ordinario?

Se il Cliente sceglie di avvalersi della modalità di Riparazione diretta del danno (attivabile solo relativamente alle Sezioni DANNI AI BENI e FURTO, quest'ultima riguardo all'ipotesi di guasti cagionati dai ladri in assenza della Condizione Specifica Minimo di Scoperto/Franchigia Economy) - qualora l'importo del danno indennizzabile sia contenuto nei 5.000,00 € - ottiene un triplice vantaggio:

- non deve preoccuparsi di reperire un artigiano qualificato per riparare il danno, dato che potrà scegliere un artigiano riparatore tra quelli suggeriti dal perito;
- non deve anticipare alcun compenso all'artigiano (né per chiamata e mano d'opera, e neanche per il materiale utilizzato) essendo previsto il pagamento in favore di quest'ultimo da parte della Società su mandato del Cliente;
- al Sinistro non vengono applicati Scoperti o Franchigie eventualmente previsti per la tipologia di danno che ha subito.

34 Se un Incendio danneggia i miei Macchinari, interviene la Riparazione diretta?

No, La Riparazione diretta copre i danni al Fabbricato in caso di fuoriuscita di liquidi a seguito di rottura di impianti, danni a Lastre/cristalli e guasti cagionati dai ladri nel tentativo di commettere un Furto. Per i Macchinari invece la garanzia Danni ai beni interviene secondo la modalità di Indennizzo ordinario.

35 Quando posso scegliere di avvalermi della Riparazione diretta?

La scelta è possibile sia al momento della stipula della Polizza che al momento della denuncia del Sinistro.

di usufruire del servizio di "Riparazione diretta".

La scelta della procedura di Riparazione diretta consente all'Assicurato, per danni fino a € 5.000,00, di non vedersi applicare Franchigie e/o Scoperti e di non dover anticipare il costo della riparazione.

Per quanto riguarda i danni da **AVVENUTO FURTO**, inerenti la Sezione Furto, la riparazione del guasto verrà indennizzata dalla Società all'artigiano che ha eseguito i lavori senza l'applicazione della Franchigia, **mentre la parte di danno riguardante la sottrazione del Contenuto verrà liquidato dalla Società all'Assicurato con l'applicazione dello Scoperto previsto in Polizza.**

In particolare:

- a) al momento del Sinistro l'Assicurato, tramite l'Agenzia presso cui è in corso il contratto ovvero telefonando al numero verde 800 331166 (dall'estero +39 011 6523200), o via fax al numero +39 011 6533875 o via e-mail all'indirizzo areaassistenza@unipolassistance.it, **dovrà contattare UnipolAssistance S.c.r.l. per richiedere la Riparazione diretta;**
- b) UnipolAssistance S.c.r.l. invierà un perito per verificare il danno e fornire un preventivo che descriva e quantifichi gli interventi di riparazione necessari;
- c) **se il danno preventivato non supera l'importo di € 5.000,00, semprechè non siano state richiamate le Condizioni Specifiche previste dall'Art. 2.8.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy della Sezione Danni ai beni e dall'Art. 4.7.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy della Sezione Furto:**
 - l'Assicurato potrà incaricare il riparatore scelto tra quelli suggeriti dal perito al fine di effettuare gli interventi di ripristino indicati nel preventivo, conferendo all'artigiano riparatore mandato di incassare l'indennizzo dovuto dalla Società e autorizzando la stessa a pagare tale Indennizzo direttamente al riparatore;
 - al termine dei lavori di ripristino, il riparatore emetterà la relativa fattura nei confronti dell'Assicurato; la Società, valutata l'indennizzabilità del danno, pagherà l'Indennizzo dovuto al riparatore, **fino all'importo massimo di € 5.000,00**, senza alcun esborso a carico dell'Assicurato, neanche a titolo di Franchigia e/o Scoperto;
 - tale pagamento estinguerà il debito dell'Assicurato verso il riparatore per le riparazioni effettuate, nonché quello della Società verso l'Assicurato per l'Indennizzo dovuto, con effetto liberatorio nei confronti dell'Assicurato;
- d) **se l'importo preventivato supera il limite di € 5.000,00, non potrà essere utilizzata la Riparazione diretta, per cui il Sinistro verrà gestito dalla Società secondo i criteri dell'Indennizzo ordinario, con applicazione al Danno accertato delle Franchigie e/o Scoperti previsti;**
- e) **qualora non possa essere garantita la fattibilità degli interventi in Riparazione diretta (ad esempio in caso di indisponibilità della rete di artigiani riparatori) la Società si riserva il diritto di procedere alla liquidazione con la modalità dell'Indennizzo ordinario;** in questi casi resta comunque confermata l'eliminazione di Franchigie e/o Scoperti (pertanto senza loro applicazione al Danno accertato).

Per quanto qui non espressamente disciplinato valgono le norme della presente sezione "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri".

In alternativa a quanto sopra descritto, l'Assicurato potrà liberamente optare per la modalità di Indennizzo ordinario senza avvalersi del servizio di Riparazione diretta. In questo caso la Società pagherà quanto eventualmente dovuto direttamente all'Assicurato, con l'applicazione di eventuali Franchigie e/o Scoperti al Danno accertato.

La Riparazione diretta opera in Italia e nello Stato Città del Vaticano.

Norme per la Sezione

DANNI AI BENI - EVENTI CATASTROFALI

Art. 12.18 - Pronta ripresa

Fermo quanto disposto dall'Art. 12.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro, la Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termini delle Sezioni Danni ai beni ed Eventi catastrofali per il quale l'Indennizzo complessivo sia prevedibile **in almeno € 5.000,00**, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare

o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra la Società e l'Azienda incaricata in grado di garantire un pronto ed efficace piano di emergenza in caso di Sinistro.

L'attività della società incaricata si articola in:

- a) operazioni tempestive di pronto intervento e attività di "salvataggio" (Art. 1914 del Codice Civile);
- b) bonifica e risanamento di beni danneggiati;

per un valore compreso tra € 5.000,00 e € 50.000,00, iva esclusa.

Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per limitare l'entità del danno.

A conclusione dell'intervento della società, l'Assicurato sottoscriverà il verbale di consegna lavori e il documento di rapporto di fine intervento unitamente al Documento di Cessione del Credito, documento che permette che le spese relative all'intervento della società (se coperte da Polizza) vengano liquidate direttamente dalla Società,, consentendo all'Assicurato di non anticipare alcun costo.

Nel caso in cui, dopo l'intervento della società incaricata e fatta salva la buona fede di entrambe le parti, il Sinistro risulti non indennizzabile a termini di Polizza, la Società rimborserà tale intervento alla società incaricata fino ad un massimo di spesa di € 1.000,00 (IVA esclusa) a titolo di spese di perizia.

Nel caso in cui i costi complessivi di tali interventi su Sinistri non indennizzabili superino nell'arco dell'Anno solare la cifra di € 3.000,00 (IVA esclusa) resta inteso che la società incaricata non avrà titolo per recuperare dalla Società altro importo in eccedenza a tale somma.

I servizi di Pronta ripresa possono essere attivati tramite UnipolAssistance S.c.r.l., utilizzando:

il numero verde 800 331166

numero per l'estero +39 0116523200,

oppure

rivolgendosi all'Agenzia presso la quale il contratto è stato stipulato.

I servizi di Pronta ripresa operano in Italia e nello Stato Città del Vaticano.

Norme per la Sezione

FURTO

Art. 12.19 - Recupero delle Cose rubate ³⁶

Se le Cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato/Contraente deve darne comunicazione alla Società appena avutane notizia. Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società se il danno è stato indennizzato integralmente; se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle Cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l'Assicurato e la Società.

È facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando alla Società l'importo riscosso a titolo di Indennizzo per i beni medesimi.

L'Assicurato ha il diritto di lasciare alla Società le Cose rubate che vengano ritrovate dopo 60 giorni dalla data di avviso del Sinistro; relativamente ai veicoli a motore questo diritto decorre dopo 90 giorni dalla data di avviso del Sinistro.

36 Se dopo aver denunciato un Sinistro Furto il bene che mi è stato rubato viene ritrovato, posso riprendermelo?

Si e senza alcun onere se il Sinistro non è ancora stato liquidato. Se invece la Società ha già pagato il Sinistro è possibile trattenere il bene ritrovato rimborsando alla Società l'Indennizzo liquidato.

Norme per le Sezioni

TUTELA LEGALE - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia TUTELA LEGALE - Art. 11.2.1)

Relativamente alle **Sezioni Tutela legale e Protezione digitale - garanzia Tutela legale**, la gestione dei Sinistri è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411;
- fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557;
- mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@arag.it;
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: 045.8290449.

La Società ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela legale e Protezione digitale-garanzia Tutela legale, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Art. 12.20 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo

Ai fini del presente contratto, per insorgenza del Sinistro si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:

- il danno o presunto Danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine nella Sicurezza sul posto di lavoro, nella Privacy, nella Sicurezza Alimentare e nei reati in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti; ad eccezione dell'omicidio colposo, delle lesioni colpose o dei delitti dolosi, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del Sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

La garanzia assicurativa viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al risarcimento di Danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, di Procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative ove applicabili;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della Polizza, in tutti gli altri casi.

Qualora la presente Polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di tutela legale, la Carenza di 90 giorni non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale.

La garanzia si estende ai Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. 12.1 - Obblighi del Contraente e dell'Assicurato in caso di Sinistro e dell'Art. 12.21 - Libera scelta del legale delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 12.21 - Libera scelta del legale

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi tra gli iscritti all'Albo, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del Sinistro; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.

Art. 12.22 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa e obblighi di comunicazione

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

L'Assicurato, dopo la denuncia del Sinistro, ha l'obbligo di informare la Società e/o ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso anche se rimaste immutate:

- per consentire la gestione del Sinistro;
- per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione alla Società e/o ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.

Art. 12.23 - Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 12.21 - Libera scelta del legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di Procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spese sostenute.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di Parte e di periti viene concordata con ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni dall'ottenimento di tutte le informazioni e di tutta la documentazione necessaria da parte di ARAG, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

La Società e ARAG non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato.

In caso di esito negativo dell'arbitrato, l'Assicurato potrà egualmente procedere autonomamente ed a proprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qua lora il risultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.

Art. 12.24 - Coesistenza con Assicurazione di Responsabilità civile

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella Polizza di Responsabilità civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativa all'attività dichiarata in Polizza, **la garanzia prevista dalla presente Polizza opera:**

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta Assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta Assicurazione di responsabilità civile.

Nessuna limitazione sussiste per le imputazioni penali.

Art. 12.25 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Norme per la Sezione ASSISTENZA

Art. 12.26 - Modalità per richiedere le Prestazioni di assistenza

La Società eroga le Prestazioni di assistenza tramite la Struttura Organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. con sede legale in Via Carlo Marengo 25, 10126, Torino e Centrale Operativa con sede in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125, Torino.

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'Anno, per tutte le Prestazioni elencate nella Sezione Assistenza.

La Società ha la facoltà di cambiare la Struttura Organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle Prestazioni garantite.

Per ottenere l'assistenza, l'Assicurato deve contattare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE la Centrale Operativa, utilizzando una delle seguenti modalità:

- **NUMERO VERDE** (con costo della telefonata a carico del destinatario - non valido per chiamate dall'estero) **800 331166**;
- **NUMERO PER L'ESTERO** (con costo della telefonata a carico del chiamante) **+39 011 6523200**;
- **FAX +39 011 6533875**;
- **E-MAIL areaassistenza@unipolassistance.it**

La Società non riconosce indennizzi in caso d'inadempimento, da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale Operativa, fatto salvo il caso dell'oggettiva impossibilità.

Per ogni tipologia di richiesta, comprese quelle relative all'installazione e al funzionamento del dispositivo elettronico e relativi accessori, è necessario contattare la Centrale Operativa ai numeri sopra indicati.

Art. 12.27 - Modalità di erogazione delle Prestazioni

La Società, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a erogare una o più delle Prestazioni previste dall'Art. 10.1.1 - Garanzia Base, dall'Art. 10.1.4.1 - Assistenza Plus e dall'Art. 10.2.1 - Garanzia base (Assistenza in viaggio di lavoro) nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a causa di uno degli eventi ivi previsti.

Le Prestazioni sono erogate attraverso la Centrale Operativa, la quale provvede:

- a) ad individuare quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'Assicurato in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce;
- b) ad erogare direttamente oppure ad incaricare soggetti convenzionati con la Struttura organizzativa.

Qualora l'Assicurato si procuri autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale

Operativa, la Società rimborsa le spese da lui sostenute **entro 60 giorni** dal ricevimento degli originali dei documenti fiscali atti a dimostrare che ha effettivamente sostenuto la spesa.

Limitatamente alle prestazioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'Articolo 10.2.1 - Garanzia Base, qualora l'Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio senza previo accordo con la Struttura organizzativa, sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso delle suddette spese **entro 60 giorni** dal ricevimento di tale documentazione.

Art. 12.28 - Presupposti per l'erogazione delle Prestazioni

L'Assicurato deve fornire tutte le informazioni e la documentazione atte ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento (tipologia dell'evento stesso, ora e luogo dell'accadimento, denuncia presso le Autorità competenti), ad identificare con precisione le sue conseguenze ed a fornire alla Centrale Operativa un quadro preciso delle condizioni in cui la Prestazione deve essere erogata.

In qualunque caso, l'esecuzione delle Prestazioni:

- a) non deve pregiudicare la sicurezza di persone e di beni;
- b) deve implicare l'utilizzo delle risorse (conoscenza, strumenti e attrezzature) che fanno parte della normale dotazione in uso alle categorie professionali a cui appartengono i professionisti incaricati dalla Centrale Operativa;
- c) deve rispettare le procedure applicate abitualmente dai soggetti incaricati dalla Centrale Operativa, in presenza di situazioni analoghe a quella conseguente all'evento da cui è scaturita la necessità di aiuto;
- d) deve rispettare i limiti conseguenti a provvedimenti assunti dalle pubbliche Autorità;
- e) deve rispettare le norme di qualunque rango, gli usi e le consuetudini in vigore al momento della richiesta di assistenza.

Inoltre, le Prestazioni che richiedono:

- **l'accesso ai Locali sono erogate solo in presenza dell'Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto;**
- **l'accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell'Assicurato sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla Centrale Operativa preventivo consenso scritto;**
- **l'attestazione di agibilità dei Locali sono erogate solo in presenza di idonea documentazione rilasciata dalle Autorità preposte.**

La mancanza di uno dei presupposti sopra citati può rendere impossibile l'erogazione della Prestazione. In tal caso, resta comunque fermo il diritto dell'Assicurato a ottenere l'erogazione delle altre Prestazioni che la Centrale Operativa ritiene necessarie per affrontare la situazione di difficoltà.

Norme per la Sezione

PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alle garanzie di cui agli Artt. 11.1.1 - Assistenza Malware e 11.1.2 - Ricostruzione Archivi, Dati e Programmi)

Art. 12.29 - Modalità per richiedere le Prestazioni di assistenza

La Società eroga le Prestazioni di assistenza tramite la Centrale Operativa di UnipolAssistance S.c.r.l. con sede legale in Via Carlo Marengo 25, 10126, Torino e sede operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125, Torino.

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'Anno e garantirà l'intervento di assistenza tutti i giorni dell'Anno dalle ore 8.00 alle ore 19.30.

La Società ha la facoltà di cambiare la Struttura Organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle Prestazioni garantite.

Per ottenere l'assistenza, l'Assicurato deve contattare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE la Centrale Operativa, utilizzando una delle seguenti modalità:

- **NUMERO VERDE** (con costo della telefonata a carico del destinatario - non valido per chiamate dall'estero) **800 331166**;
- **NUMERO PER L'ESTERO** (con costo della telefonata a carico del chiamante) **+39 011 6523200**;
- **FAX +39 011 6533875**;
- **E-MAIL areaassistenza@unipolassistance.it**

La Società non riconosce indennizzi in caso d'inadempimento, da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale Operativa, fatto salvo il caso dell'oggettiva impossibilità.

In tal caso la Società rimborserà all'Assicurato le spese da questi sostenute, entro 60 giorni previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti, previsti all'Articolo 12.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Per ogni tipologia di richiesta è necessario contattare la Centrale Operativa ai numeri sopra indicati.

Art. 12.30 - Modalità di erogazione delle Prestazioni

La Società eroga le Prestazioni previste dagli Artt. 11.1.1 - Assistenza Malware e 11.1.2 - Ricostruzione Archivi, Dati e Programmi attraverso la Centrale Operativa, la quale provvede:

- a) ad individuare quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'Assicurato in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce;
- b) ad erogare direttamente oppure ad incaricare soggetti convenzionati con la Struttura Organizzativa. Limitatamente alla garanzia Ricostruzione Archivi, Dati e Programmi (Art. 11.1.2), il tecnico in caricato dalla Centrale Operativa provvederà al ritiro dell'apparecchiatura ed alla spedizione presso un laboratorio di assistenza per le attività di ricostruzione e ripristino. Successivamente, l'Assicurato verrà informato circa l'esito dell'attività e nello specifico se è stato o meno possibile ricostruire gli Archivi i Dati e i Programmi e circa le modalità di restituzione dell'apparecchiatura.

Art. 12.31 - Presupposti per l'erogazione delle Prestazioni

L'Assicurato deve fornire tutte le informazioni e la documentazione atte ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento (tipologia dell'evento stesso, ora e luogo dell'accadimento), ad identificare con precisione le sue conseguenze ed a fornire alla Centrale Operativa un quadro preciso delle condizioni in cui la Prestazione deve essere erogata.

In qualunque caso, l'esecuzione delle Prestazioni:

- a) non deve pregiudicare la sicurezza di persone e di beni;
- b) deve implicare l'utilizzo delle risorse (conoscenza, strumenti e attrezzature) che fanno parte della normale dotazione in uso alle categorie professionali a cui appartengono i professionisti incaricati dalla Centrale Operativa;
- c) deve rispettare le procedure applicate abitualmente dai soggetti incaricati dalla Centrale Operativa, in presenza di situazioni analoghe a quella conseguente all'evento da cui è scaturita la necessità di aiuto;
- d) deve rispettare i limiti conseguenti a provvedimenti assunti dalle pubbliche Autorità;
- e) deve rispettare le norme di qualunque rango, gli usi e le consuetudini in vigore al momento della richiesta di assistenza.

Inoltre, le Prestazioni che richiedono:

- **l'accesso ai Locali sono erogate solo in presenza dell'Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto;**
- **l'accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell'Assicurato sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla Centrale Operativa preventivo consenso scritto.**

La mancanza di uno dei presupposti sopra citati può rendere impossibile l'erogazione della Prestazione. In tal caso, resta comunque fermo il diritto dell'Assicurato a ottenere l'erogazione delle altre Prestazioni che la Centrale Operativa ritiene necessarie per affrontare la situazione di difficoltà.

Norme per la Sezione Responsabilità civile

Art. 12.32 - Termine per la liquidazione dei Sinistri

Verificata l'operatività della garanzia assicurativa e accertato e quantificato il danno risarcibile, la Società si impegna a pagare l'importo dovuto nei 30 giorni successivi a quello in cui è conclusa l'istruttoria del Sinistro.

Norme per la Sezione

PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alle garanzie di cui agli Articoli 11.1.3 – Lesione della reputazione e 11.1.5 – Costi di notifica e monitoraggio)

Art. 12.33 - Termine per la liquidazione dei Sinistri

La Società rimborsa le spese sostenute e debitamente documentate, ai sensi di quanto previsto agli Articoli 11.1.3 – Lesione della reputazione e 11.1.5 – Costi di notifica e monitoraggio entro 30 giorni dal ricevimento della relativa documentazione.

Norme per la Sezione

PROTEZIONE DEL REDDITO

Art. 12.34 - Termine per la liquidazione dei Sinistri

La Società provvede alla liquidazione del Sinistro entro 30 giorni dal compimento delle attività e/o dalla produzione della documentazione previsti all'Articolo 12.1.

Testo Articoli del Codice Civile e del Codice Penale richiamati nel contratto

CODICE CIVILE

Art. 1341 Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1783 Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;

- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1784 Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Art. 1785-bis Responsabilità per colpa dell'albergatore

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Art. 1786 Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

Art. 1803 Nozione

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 1806 Stima

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Art. 1882 Nozione

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1888 Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.

Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.

Art. 1897 Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1914 Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli Infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2359 Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

CODICE PENALE

Art. 530 Sentenza di assoluzione

Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.

Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.

Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.

Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.

Art. 583 Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Art. 589 Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Art. 646 Appropriazione indebita

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61.

Art. 649 Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

- 1) del coniuge non legalmente separato;
- 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;
- 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli Artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

STATUTO DEI LAVORATORI (Legge 300/1970)

Art. 4 - Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Provider	Recapiti	
UnipolAssistance S.c.r.l. Centrale Operativa	Numero verde:	800331166
	Numero dall'estero:	+39 011 6523200
	Fax:	+39 011 6533875
	e-mail:	areaassistenza@unipolassistance.it
ARAG	Telefono:	045 8290411
	Fax (per invio denuncia Sinistro):	045 8290557
	Fax (per invio successiva documentazione Sinistro):	045 8290449
	e-mail (per invio denuncia Sinistro):	denunce@arag.it

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
 e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,

ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45-40128 Bologna. Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei

presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.

- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 7) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.

